

Capri

Paternas literas confirmamus

Il libro dei privilegi e delle facoltà del mastro portolano
di Terra di Lavoro (secc. XV-XVII)

Giuliana Capriolo



FedOA – Federico II University Press

REGNA

Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale

2

Direzione scientifica

Cristina Andenna (Technische Univ. Dresden), Claudio Azzara (Univ. Salerno), Ignasi J. Baiges Jardí (Univ. Barcelona), Guido Cappelli (Univ. Napoli L'Orientale), Pietro Corrao (Univ. Palermo), Fulvio Delle Donne (Univ. Basilicata), Roberto Delle Donne (Univ. Napoli Federico II), Chiara De Caprio (Univ. Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Univ. Napoli Federico II), Amalia Galdi (Univ. Salerno), Giuseppe Germano (Univ. Napoli Federico II), Benoît Grévin (CNRS-LAMOP, Paris), Antonietta Iacono (Univ. Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Univ. Napoli Federico II), Tanja Michalsky (Bibliotheca Hertziana, Roma), Joan Molina Figueras (Univ. Girona), Francesco Montuori (Univ. Napoli Federico II), Francesco Panarelli (Univ. Basilicata), Eleni Sakellariou (Univ. Crete), Francesco Senatore (Univ. Napoli Federico II),
Francesco Storti (Univ. Napoli Federico II)

*I contributi originali pubblicati nei volumi di questa collana sono sottoposti
a doppia lettura anonima di esperti (double blind peer review)*

Giuliana Capriolo

Paternas literas confirmamus

Il libro dei privilegi e delle facoltà del
mastro portolano di Terra di Lavoro
(secc. XV-XVII)



FedOA – Federico II University Press

Paternas literas confirmamus : il libro dei privilegi e delle facoltà del mastro portolano di Terra di Lavoro (secc. XV-XVII) di Giuliana Capriolo. –

Napoli : FedOAPress, 2017. – (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 2) 160 pp. ; 24 cm

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

DOI: 10.6093/978-88-6887-021-8

ISSN: 2532-9898

ISBN: 978-88-6887-021-8

© 2017 FedOAPress - Federico II University Press
Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: dicembre 2017
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

INTRODUZIONE

All'interno dell'articolata struttura burocratico-fiscale definita nel Regno di Napoli all'indomani della riorganizzazione statale aragonese, un ruolo strategico per l'amministrazione delle finanze provinciali fu senz'altro rivestito dall'ufficio del mastro portolano¹, istituito in ognuna delle dodici province del Regno² per la cura del suolo pubblico e conferito con privilegio reale. Sottoposto al controllo della Regia Camera della Sommaria³, l'ufficio era assegnato a ricompensa della fedeltà di-

¹ Sull'ufficio e la relativa letteratura bibliografica si vedano Cassandro, *Lineamenti*, pp. 40-42 e, in particolare, Delle Donne, *Burocrazia* e Sirago, *Il sistema*. Per il periodo vicereale si veda inoltre Muto, *Apparati finanziari*, pp. 144-146. Sulla documentazione del periodo aragonese e del vicereame spagnolo e sulla relativa bibliografia, si veda anche Mazzoleni, *Le fonti*, pp. 59 e ss. Le funzioni dell'Ufficio del Portolano, che originariamente riguardavano la «vigilanza sugli approdi e la cura della loro costruzione, il controllo delle esportazioni e la riscossione dei diritti di tratta», si ampliarono gradualmente, includendo anche la «riscossione delle imposte gravanti sui consumi, sui traffici e sui monopoli regi», proprie del Secreto. Il portolano era tenuto a «scrivere et notare <in un libro> tutte le [...] intrate, tanto de pagamenti fiscali ordinarij, quanto de dohane, gabelle, secretie, portulanie, come de qualsivoglia altri deritti extraordinarij et ragione spectanti ad nostra Corte per qualsivoglia causa», cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 93-94 e nota 236 che cita quanto riportato nel *Regis Ferdinandi primi Instructionum liber*.

² Si tratta delle province di Terra di Lavoro (che si estendeva fino al Garigliano), di Principato citra e di Principato ultra, di Basilicata e di Calabria citra e ultra, della Terra di Bari e della Terra d'Otranto, della provincia di Capitanata, di Contado di Molise e di Abruzzo ultra e citra. Cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 93 e Sirago, *Il sistema*, p. 315 e nota 9. Si vedano anche Peytavin, *Visite*, pp. 311-314, Cassandro, *Lineamenti*, p. 37 e Capasso, *Catalogo*, vol. II, pp. 105-109: 105. Sul mastro portolano in Sicilia nel periodo angioino e poi aragonese, si veda Corrao, *L'ufficio*.

³ La Sommaria, massimo organo finanziario-contabile del Regno di Napoli, aveva funzioni amministrative e giudiziarie di controllo contabile, consultive di affiancamento al sovrano e potere giurisdizionale in materia fiscale e quindi di verifica su «approvvigionamenti, gabelle, dazi e relativi arrendamenti, [su] miniere, strade, ponti, passi; [sulle] corrette attività dei funzionari regi; [su] varie dogane e portolanati e [sulla] Zecca». Essa fu sostituita in periodo murattiano dalla Corte dei Conti, cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 61 ma prima Id., *Alle origini*. Nel suo organigramma erano previsti: un luogotenente; un numero vario di presidenti esperti di diritto e, in numero minore, di presidenti non togati, chiamati a tale carica per le loro competenze contabili e in riconoscimento,

mostrata, trasmesso alla discendenza maschile secondo le regole feudali e, a partire dalla metà Seicento, come buona parte degli uffici doganali del periodo spagnolo, “arrendato”⁴. Esso ebbe tra i suoi esponenti personalità di spicco di quella “nobiltà di sangue” che, soprattutto nel corso dei secoli XVI-XVIII, in linea con il processo di modificazione degli equilibri politici, economici ed amministrativi interni al Regno⁵, fu continuamente oggetto di verifiche e conferme da parte delle autorità costituite, a garanzia e tutela di posizioni di prestigio nel rinnovato assetto gerarchico urbano⁶.

In particolare, per l'area campana, comprendente la Terra di Lavoro e i Principati Citra e Ultra *serras Montorii*, furono coinvolti nella gestione del delicato ed ambito incarico di mastro portolano esponenti delle famiglie della nobiltà locale. E, infatti, se per il Salernitano è il nobile casato dei Ruggi, ascritto al seggio cittadino del Campo, a detenere insieme agli “uffici doganali della Fiera di Salerno” anche quello di mastro portolano⁷, per la Terra di Lavoro i Moccia, nobili del sedile napoletano di Portanova, vedranno legato il proprio nome

per lo più, dei buoni servigi amministrativi resi nella stessa Sommaria in qualità di funzionari minori; alcuni razionali; alcuni mastrodatti con aiutanti (subattuari); un notaio o segretario; un sigillatore; un procuratore fiscale; alcuni scrivani; connestabili o notificatori; alcuni portieri addetti al servizio interno ed esterno; un archivio. La sede della Camera della Sommaria dal 1444 e certamente fino al 1478 era a Castel Nuovo (di contro a quanto sostenuto dal Toppi che in tale periodo la colloca a Castel Capuano), sebbene «talvolta gli ufficiali dovettero temporaneamente raccogliersi nella casa del Gran Camerario e da essa emanare provvedimenti»; nel 1540 fu definitivamente trasferita a Castel Capuano dal viceré Pedro da Toledo. Si veda Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 75-76, 106 nota 304. Ancora, sulla articolazione e funzione di questo organo si vedano, tra gli altri, il contributo di Ryder, *The Kingdom*, pp. 191 ss., per l'età aragonese, e, per l'età moderna, Coniglio, *Il vicereame*; Galasso, *Il vicereame*; Musi, *Mezzogiorno spagnolo* e Rovito, *Il vicereame*, pp. 62-68.

⁴ Cfr. Sirago, *Il sistema*, p. 316.

⁵ Cfr. Cirillo, *Alle origini*, p. 25. In una provvisione del 12 marzo 1550 si ribadiva che alcuni uffici, tra cui quello di mastro portolano, fosse concesso a regnicoli, cfr. Mantelli, *Il pubblico impiego*, p. 344.

⁶ In merito si vedano Muto, *Interessi cetuali*; Cirillo, *Spazi contesi*, pp. 620-626. Si veda anche Santangelo, *Spazio urbano* e, della stessa, con particolare riguardo al tema delle identità aristocratiche tra fine '400 ed inizio '500, *I seggi di Napoli: logiche di distinzione sociale e controllo dello spazio urbano* intervento presentato al Convegno internazionale *Linguaggi e ideologie nel Regno di Napoli in età aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e sistemi di governo*, svoltosi a Napoli nei giorni 19-20 dicembre 2016.

⁷ D'Arienzo, *La famiglia Ruggi*, pp. 299-312 e Cirillo, *Virtù cavalleresca*, pp. 63-64. Si veda anche Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, pp. 95, 127. Altri mastri portolani risiedevano nelle principali città portuali del Regno: a Salerno nel Principato Citra, a Paola e a Reggio, nella Calabria Citra e Ultra, a Otranto nella Terra d'Otranto, a Barletta in Terra

all'Ufficio della Portolania per ben duecento anni, tanto che gli «emolumenti per le concessioni e *licenze di spiazzi, posti, cacciate, pennate* ecc. [...] andavano compres[i] sotto la denominazione di *jus di Moccia*» o anche semplicemente di *Moccio*⁸. Proprio in relazione a questa famiglia si è conservato un piccolo codice membranaceo attualmente custodito presso l'Archivio del Convento francescano di Baronissi⁹. Nel libro si concentrano copie di documenti regi e scritture pubbliche di ufficio¹⁰ di epoca aragonese e del viceregno spagnolo¹¹, attestanti in particolare privilegi e prerogative concessi ai Moccia in qualità di funzionari regi¹². Il dipanarsi delle trascrizioni nel corso di più secoli costituisce un interessante spunto per censire le forme documentarie in uso e le differenti

di Bari, a Manfredonia in Capitanata e Molise, a Ortona in Abruzzo Citra e Ultra, cfr. Sirago, *La città e il mare*, p. 20 nota 3.

⁸ Tale diritto di esazione valeva anche «per gli affitti delle piazze o mercati, non che per altre occupazioni temporanee di suolo o di aria, colle corrispondenti multe per contravvenzioni. Esigeva anche un emolumento in lino o in denari per le lave in alcuni casali della città, e per l'apertura delle bocche di corsi luridi, sempre che occorreva farcene nettamento», cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. I, pp. 76-77.

⁹ Baronissi, Convento della S.ma Trinità, Archivio della Curia della Provincia Salernitano-Lucana, Fondo Archivio della Provincia Osservante di Principato «78. Codice Moccia» (armadio 2, ripiano 5) da ora Codice Moccia, cfr. *Guida ed inventario*, p. 69.

¹⁰ I generi attestati sono assimilabili ai «documenti pubblici autoritativi, graziosi e imperativi» che, secondo Giovanna Nicolaj, si strutturano nelle tre principali «forme di composizione del discorso [...]: *Predictum*, *l'epistola*, *il rescriptum*», Nicolaj, *Lezioni*, p. 85, 111. In particolare sulle forme del documento si veda Ead., *Fratture e continuità*, pp. 958-961. Tra i più recenti studi sulle scritture pubbliche di età bassomedievale si vedano *Scritture e potere*, Varanini, *Public Written Records*.

¹¹ Tali documenti erano registrati presso la Cancelleria sovrana e la Regia Camera della Sommara – «preposta al controllo delle procedure amministrative e alla verifica del possesso dei titoli per l'esercizio degli uffici regi» (cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 69) – o anche emessi direttamente dalla curia del maestro portolano. Documentazione relativa all'ufficio del Regio Portolano di Napoli è conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, *Antichi Archivi della Sommara*, Maestri Portolani e l'Archivio Municipale di Napoli, già sede del Tribunale cittadino di S. Lorenzo, con la serie *Scritture dell'Ufficio del regio portolano*, cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, pp. 212-217 e Raimondi, *Bartolomeo Capasso*, pp. 327-344: 340-343. Presso l'Archivo General de Simancas (da ora AGS) sono custodite le *defensiones* dei portolani redatte durante le visite generali. Per la bibliografia relativa si veda anche Clemente, *Gli spazi*, p. 366.

¹² «Il richiamo a privilegi, libertà, consuetudini, diritti, al loro mantenimento, alla loro difesa, fu un tratto costante e perciò costitutivo, dell'agire politico in tutte le diverse realtà territoriali dell'Europa tra XV e XVIII secolo. Si basava su di un modo di concepire la legge e il diritto che contemplava accanto alle leggi generali – *leges universales* – con un illimitato ambito di destinatari con uguali diritti e uguali doveri (*ius commune*), l'esistenza di *leges speciales* [...] nel senso di *ius singulare*». Si veda De Benedictis, *Politica*, p. 279.

funzioni che la documentazione era chiamata ad assolvere, per esaminarne sistemi di corroborazione, di notifica e di registrazione in rapporto a uffici e magistrature nonché per identificare figure e persone che a vario titolo partecipavano all'azione giuridica. Il tutto è ovviamente da considerarsi in relazione al «sistema storico di documentazione del periodo in esame, agli ordinamenti giuridici e istituzionali», alle pratiche di redazione e quindi a una diplomatica del documento in forma di libro¹³, a sua volta *summa* di unità documentarie autonome ma anche di *acta* attestanti varie fasi di un unico procedimento¹⁴.

1. L'Ufficio del mastro portolano e la famiglia Moccia

Il mastro portolano di Terra di Lavoro¹⁵ risiedeva a Napoli e da lì coordinava

gli ufficiali della dogana della Capitale e quelli degli altri porti della provincia. La “Dogana grande o Maggior Fondaco” di Napoli era nella “piazza de banchi vecchi, seu dell’olmo” (all’incirca alle spalle del quartiere degli orefici). All’entrata della dogana vi era la banca del Tribunale dove ogni giorno si spedivano “li negocij delle mercantie”. La dogana era detta grande e maggiore perché era quella della Capitale ed aveva il suo tribunale con un doganiero e i credenzieri con la giurisdizione di “conoscere le prime cause” (la prima istanza), il mastrodatti, l’algozino ed i guardiani che controllavano il quotidiano flusso delle merci ed i commerci esercitati da mercanti regnicoli e stranieri. Vi era poi uno “sballatore” delle merci con un suo credenziero, un pesatore delle merci col suo credenziero che era anche mastrodatti, un “guardarobbe seu guardiano maggiore”, il “regio guardiano del porto” con una sua barca¹⁶.

¹³ Nicolaj, *Alcune considerazioni*. Il codice va inteso, quindi, come «documento in se stesso, il cui interesse differisce dalla somma degli interessi particolari di ogni documento trascritto», cfr. Gamberini, *La memoria*, p. 5.

¹⁴ «Sequenza di atti singoli – epperò legati gli uni agli altri secondo una successione e un ordine stabiliti dalla legge –, che costituiscono un procedimento e cioè il necessario iter di formazione di un provvedimento finale e pubblico, legislativo, amministrativo o giurisdizionale che sia». Si veda Nicolaj, *Gli acta giudiziari*, pp. 3-4.

¹⁵ La provincia di Terra di Lavoro, in cui era compresa la Capitale, si estendeva a Nord fino ai confini dello Stato della Chiesa e a Sud fino alla Punta della Campanella, cfr. Sirago, *Il sistema*, p. 321.

¹⁶ Cfr. *Ibid.*, p. 322.

Tra i suoi compiti vi era innanzitutto il controllo del pagamento delle imposte e l'accertamento degli imbarchi e degli sbarchi delle merci¹⁷. A ciò si aggiunse ben presto la gestione degli spazi urbani con particolare riguardo alla occupazione di suolo pubblico, alla costruzione di strutture di copertura e alla manutenzione delle strade¹⁸.

Il mastro portolano era dotato presso la propria residenza di un tribunale con relative carceri e, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvaleva, per rendere esecutivi i diversi provvedimenti, dell'attività di un consultore, di un mastro d'atti, di alcuni inservienti e ministri¹⁹.

Tra le rendite giurisdizionali a lui spettanti vi erano:

1° La fella o fetta del Mellone; 2° il pezzo di creta; 3° il ius marittimo. La fella del mellone, verso l'inizio del secolo XVII secolo consisteva nella prestazione di un mellone per salma, due per carro, e quattro per barca, che entravano in Napoli²⁰.

L'attività del portolano si estendeva anche ai casali, rispetto ai quali la capitale era in una posizione di dipendenza economica [...] per gli

¹⁷ Il controllo era finalizzato soprattutto a evitare la circolazione di merci clandestine, cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 94.

¹⁸ Per la definizione delle altre competenze e delle prerogative del mastro portolano vanno segnalate le osservazioni di Brigitte Marin, *Gli usi*, pp. 569-570: «La giurisdizione del Portolano si esercitava sulla superficie e sullo spazio situato “dal suolo in su per le strade di questa città”, mentre quella sul sottosuolo competeva al Tribunale della Fortificazione. Il Portolano concedeva permessi per bancarelle e tettoie nelle vie, e per l'occupazione di suolo pubblico con chioschi, baracche e punti di vendita, ma anche per depositi di materiali e per la sosta di carri; queste autorizzazioni erano vincolate ad un pagamento dei diritti che andavano a costituire le rendite dell'Ufficio. Nessuno, inoltre, senza la licenza del Portolano, poteva costruire *ex novo*, o ricostruire edifici nelle vie pubbliche. La contiguità di ogni edificio privato con vie pubbliche comportava pertanto, per i lavori di rifacimento, un diritto di servitù dei proprietari nel quadro di una regolamentazione edilizia. La divisione di competenze fra Tribunale della Fortificazione e Portolano avveniva in modo tale che il primo era in grado di decidere per il suolo e per quanto si trovava al di sotto di questo; il secondo per tutto quello che occupava lo spazio a livello di suolo ed al di sopra di esso (balconi, pergolati, tettoie, sporgenze sulla via ecc.). Questa divisione introduceva inoltre il concetto di fissità delle costruzioni, o al contrario di temporaneità e di agevole smontaggio, e di conseguenza l'impiego di materiali distinti». Si veda anche Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, pp. 106-107.

¹⁹ Cfr. Summonte, *Historia*, p. 170. A metà del Cinquecento gli «uffici delle portolanie [...] appaiono assai più articolati e presenti in maniera radicata sul territorio, passando a 142 unità di personale, per effetto di un ampliamento del numero degli uffici, meglio ancora dell'incremento di alcune figure come portulanotti, vice secreti e credenzieri», cfr. Muto, *Capitale e province*, p. 442.

²⁰ Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, p. 76.

approvvigionamenti quotidiani»²¹. Nel nostro caso sono documentati alcuni rapporti intercorsi tra il mastro portolano Giovanni Simone Moccia e il casale di Casandrino²².

Esponenti della famiglia Moccia già dall'età angioina ricoprirono ruoli di spicco nell'ambito dell'amministrazione regia: ad esempio, Leonardo era secreto e mastro portolano di Principato e Terra di Lavoro, Trottoleto era maggiordomo del re Ladislao e Alessandro esercitò la funzione di ambasciatore della regina Giovanna II²³. Ma fu soprattutto con i sovrani aragonesi che alcuni di essi acquisirono incarichi di prestigio. Con privilegio rilasciato da Alfonso d'Aragona nel 1449 il nobile Pietro Moccia del Seggio di Portanova²⁴, alla morte di Bartolomeo de Genaro detto "il Chiatto"²⁵, ottenne l'Ufficio di Maestro portolano per conto della Regia Corte con i rispettivi proventi e tale "diritto" venne confermato²⁶ dai successivi sovrani aragonesi anche al suo discendente

²¹ Peytavin, *Visite*, pp. 315-321: 320 note 45-46; alla nota 45, in particolare è riportato il testo delle *Defensiones del Portulano Gio. Simone Moccia* (AGS, VI, leg. 83-11): «Tra l'altre cose che stanno a carico del suo ufficio è stato et è il comando delli villani delli Casali di Napoli per il servizio del Palazzo regio per la coduttura delle legne carboni paglia et altre cose necessarie per la casa dell'eccellie delli ss.ri Vicere che resideno in questa città di Napoli di sorte che ad ogni richiesta del Magiordomo del Vicere esso Maestro portulano tiene obligatione fare comandare tanti huomini delli Casali o siano braciali o viaticali con some et carra habili et soliti a questo servizio se li paga il debito salario dal contatore della casa del Vicere».

²² Il casale, di demanio regio, dal 1448 era tenuto al pagamento della gabella del vino e del pesce «per la costruzione delle nuove mura aragonesi di Napoli», cfr. Reccia, *Il controllo economico*, p. 75. Su questo casale nel XVIII secolo, si veda la *Platea di Casandrino*. Soprattutto nel trentennio a cavallo dei secoli XVI e XVII la politica economica, caratterizzata dall'imposizione di prezzi politici, dal blocco del mercato dei cereali e da pesanti speculazioni che «interuppero il flusso di credito verso le campagne», insieme all'«esaurimento delle terre», alla cronica mancanza di capitale liquido e a «una persistente congiuntura negativa dei fenomeni meteorologici», determinò una grave crisi agraria, si veda, ad esempio, Zotta, *Momenti e problemi*.

²³ Cfr. Vincenti, *Teatro de gli huomini illustri*, p. 79; per una sintetica prosopografia pp. 77 e ss.

²⁴ Su nobiltà e sedili tra Quattro e Cinquecento si veda Santangelo, *Spazio urbano*, in particolare pp. 160-163.

²⁵ Cfr. infra. docc 1-2. Si veda anche *Istoria della famiglia Gennara*, pp. 18, 32.

²⁶ «Essendo diritti, anche ai privilegi si applicava lo strumento giuridico-monarchico della *confirmatio* [...] Si trattava di una conferma e rafforzamento di un diritto di regola già esistente e chiaramente determinato. Nella dottrina giuridica la *confirmatio* era definita come atto di superiorità che approvava o corroborava i diritti e privilegi fatti dal predecessore o da lui stesso legittimamente concessi [...]. I privilegi erano libertà (al plurale), perché rendevano i loro destinatari e fruitori liberi (esenti) da interventi legislativi del principe costruiti come leggi generali indistintamente valide per tutti i sudditi; tali diritti potevano, però, essere revocati, cfr. De Benedictis, *Politica*, pp. 282, 284.

Moccia di Moccia²⁷; alla morte del figlio di questi, Pietro *junior*, l'ufficio fu assegnato a Girolamo Brancia e contro tale assegnazione si mosse Giacomo Moccia, fratello cadetto di Pietro, rivendicandone la giurisdizione²⁸. Anni dopo anche il figlio di Giacomo, Giovanni Simone, dovette rivolgersi alla Regia Camera per rientrare nel possesso²⁹; con la sua morte si estinse la dinastia³⁰. Invero, già nel 1610, in seguito alla vendita delle giurisdizioni locali da parte della monarchia spagnola, l'ufficio fu soppresso e al suo posto fu istituita la tassa della *Portulania per terra* a beneficio della Regia Corte³¹; nel 1617 esso ridiventò proprietà dello Stato³² e il controllo dell'ufficio passò quindi «indirettamente alla città, tramite la concessione ad un consigliere della Piazza Capuana»³³, per poi essere ceduto nel 1635³⁴ «definitivamente alla città medesima, in cambio del donativo concesso da quest'ultima a Filippo IV»³⁵.

²⁷ Cfr. Peytavin, *Naples*, p. 278; Ead., *Visite*, pp. 311-312 e nota 32 che trae le informazioni relative al conferimento del privilegio dalle *Defensiones* del Portolano di cui alla precedente nota 21. Per il testo dei privilegi aragonesi cfr. infra docc. 1-3.

²⁸ Cfr. infra docc. 4, 6.1-2, 7 (inserto), 8.1. Si veda anche Galcota, *Responsa*, pp. 167-169.

²⁹ Cfr. docc. 7, 8.1, 8.2, 9.

³⁰ La morte di Giovanni Simone Moccia è datata al 1617 da Santoro, *Difesa della fedelissima città di Napoli*, pp. XXI, XXV, CIX e da Capasso, *Catalogo ragionato* vol. II, p. 10. Nella pagina web *Nobili napoletani. Famiglia Moccia* essa viene posticipata al 1° gennaio 1620 sulla base della documentazione dell'Archivio di Stato di Napoli, fondo Archivi privati, Serra di Gerace 1458-1944, vol. VI, pp. 1905-1906. Comunque fino al 1617 Giovanni Simone detenne l'ufficio di mastro portolano, cfr. Mantelli, *Il pubblico impiego*, p. 319. Cfr. anche Peytavin, *Visite*, in particolare pp. 311-312 e Clemente, *Gli spazi*, p. 367. Sulla famiglia si vedano: Mazzella, *Descrizione*, p. 785; Aldimari, *Memorie storiche*, pp. 390-392; Candia Gonzaga, *Memorie*, p. 115. Ancora, sull'estinzione del casato: Pellicci - Tallarico, *Casabona*, p. 430.

³¹ Su tale imposizione fiscale per gli anni 1610, 1612, 1616, cfr. Petayen, *Officers «moyens»*, par. 41 e nota 54 che riprende la notizia dal Ms XI D 10, f. 184 dal titolo *Dell'imposizione della Portolania per terra con l'Istruzioni*, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli.

³² Cfr. Mantelli, *Il pubblico impiego*, p. 319 e nota 14.

³³ Clemente, *Gli spazi*, p. 367.

³⁴ Cfr. Santoro, *Difesa della fedelissima città di Napoli*, pp. XXI, XXVI, LVI.

³⁵ Clemente, *Gli spazi*, p. 366. Nel 1635, insieme all'ufficio di mastro portolano, furono concessi al 'municipio napoletano' anche quello di "giustiziere della grascia" e la "gabellata delle meretrici", cfr. Mantelli, *Il pubblico impiego*, p. 319. A partire dagli anni 70 del XVII secolo, a causa dell'aumento delle «ammende e per un'altra serie di abusi compiuti dagli ufficiali» vennero modificate le modalità per l'accesso all'ufficio del Portolano, che prevedevano l'elezione dell'ufficiale da parte dei «deputati delle sei piazze cittadine (i cinque seggi nobili e la Piazza del popolo)»; inoltre un giudice, un tesoriere, un percettore e sei ufficiali «in perlustrazione nella città» dovevano affiancarlo nell'espletamento delle sue funzioni, cfr. Marin, *Gli usi*, p. 570.

Il rispetto della titolarità della Portolania determinò sovente aspri conflitti tra la Regia Corte e la Città e non di rado l'ufficiale regio temette per la sua incolumità, tant'è che, ad esempio, il portolano Giovanni Simone Moccia, nel 1582, fece esplicita richiesta alla Regia Camera di essere autorizzato «all'uso di armi per propria difesa dalle “persune de malavita”»³⁶. Né mancarono intromissioni degli Eletti della Città³⁷ o di altri ufficiali nelle attività sullo stesso Giovanni Simone come è sistematicamente documentato nei bandi vicereali emanati tra il 1577 e il 1601³⁸. È certo che, ancora nel Settecento, sebbene l'Ufficio fosse passato nelle competenze dirette della Città, sorsero conflitti e problemi legati alla legittimità degli incarichi³⁹. D'altra parte, ai conflitti di competenze generati dal continuo mescolarsi di norma e consuetudine e da una regolamentazione piuttosto “fluida”⁴⁰, si affiancarono abusi e sopraffazioni da parte degli ufficiali regi anche nella gestione degli spazi urbani o nelle esazioni improprie delle imposte. In particolare, sono attestati illeciti e soprusi proprio da parte del mastro portolano Giovanni Simone, esponente della quarta generazione della famiglia Moccia⁴¹, alle cui ingiunzioni gli abitanti di Portici e Resina⁴² si rifiutarono di obbedire.

³⁶ Clemente, *Gli spazi*, p. 366.

³⁷ Gli eletti rappresentavano ciascuno dei sei seggi (di cui cinque nobiliari e uno della «piazza» del popolo) che costituivano il governo municipale di Napoli. Solo la nomina dell'eletto della piazza del popolo spettava al viceré, gli altri rappresentanti erano invece nominati da ciascun seggio nobiliare. I sei «eletti» formavano il Tribunale di San Lorenzo – così chiamato dal nome della chiesa in cui si riunivano –, organo esecutivo del municipio, cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. I, pp. 1-8. Sul rapporto tra le autorità municipali e gli ecclesiastici relativamente alla esazione delle gabelle si veda Giannini, «Ad *conservandam*», p. 186 nota 12. Cfr. anche Caracciolo, *Sud*.

³⁸ Pubblicati in *Pragmaticae*, vol. II, pp. 377-379, Prammatica VI: *Interdictum in circulatoribus et propolis*.

³⁹ Si veda Clemente, *Gli spazi*, pp. 366-369.

⁴⁰ Sovente la Città fa richiesta al sovrano di rispettare privilegi a suo tempo concessi; a tal proposito si veda, ad esempio, *Diario di Francesco Capecelatro*, vol. I, pp. 78, 128. Come affermato da Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, pp. 64-65: «intermediari, appaltatori, subappaltatori, poteri di diritto e poteri di fatto partecipano in varia misura in difficile coesistenza al governo della periferia del Mezzogiorno in età moderna» e, inoltre, «il livello di formalizzazione dei compiti istituzionali delle magistrature periferiche è assai basso: esso non è affidato a una normativa legislativa ma ad istruzioni assegnate caso per caso ad ogni singola figura amministrativa».

⁴¹ Egli «aveva concesso, dietro compenso, permessi per abusive occupazioni di suolo pubblico», cfr. Coniglio, *Il vicereame*, p. 171. Si veda anche Peytavin, *Naples*, p. 278.

⁴² A tal proposito *Ibid.*, p. 263 nota 101 che riporta dalle *Defensiones* di cui a nota 21 il testo: «Che sotto colore di contraventione molesta esso Portulano ordinariamente li particolari delli Casali di Portici et Resina carcerandoli nell'hore extraordinarie fandoli fare esecutione sopra le veste di loro moglie come particolarmente ha fatto nel mese di dicembre 1608 che mandò a carcerare molti di detti particolari a mezzanotte scassando le porte con molto romore et di maniera tale che detti

2. Il codice

Non è chiaro attraverso quali strade il libretto sia giunto nell'Archivio della provincia salernitano-lucana⁴³, poiché non sono state rinvenute informazioni relative ad eventuali acquisizioni per dono o per acquisto. Provando a ipotizzare un eventuale *iter* del codicetto, si potrebbe comunque partire dalla residenza napoletana della famiglia Moccia che era situata nel quartiere Pendino, ricordato come “Pendino Moccia”⁴⁴, non lontano dalla piazza Portanova (nel cui seggio la genia patrizia da tempo era insediata). Proprio in tale rione erano ubicati la chiesa e il convento di San Severo Maggiore, prima domenicano e poi francescano, alla cui soppressione i documenti in parte confluirono nell'archivio della Provincia Osservante di Principato⁴⁵; non è escluso, quindi, che insieme a tale documentazione fosse custodito anche il nostro libretto⁴⁶. Non disponiamo di dati relativi a presenze di esponenti della famiglia napoletana nei ranghi della provincia francescana salernitana, ma sappiamo che, ad esempio, nel XVIII secolo, tale padre Antonio Moccia fu provinciale del convento di S. Maria della Stella di Napoli, dell'ordine dei Minimi⁴⁷; pertanto, si potrebbe pensare anche a un incameramento del manoscritto in seguito a eventuali contatti e ospitalità interconventuali.

Il codice è privo di frontespizio; sul piatto anteriore della coperta, in posizione centrale, una pecetta dattiloscritta riporta l'intitolazione «Provincia Osservante di Princip(ato). Elenco di facoltà e Privil(egi)». Sul dorso, nella parte inferiore, un piccolo tassello cartaceo riporta il

particolari saglierno alla montagna dubitando che no fussero turchi et li fe stare carcerati circa un mese et esondono stati habilitati meno l'ha restituita l'esecutione».

⁴³ La provincia salernitano-lucana dei Frati minori fu istituita nel 1942 e dal 1955 al 2002 il suo archivio ebbe sede a Salerno presso il convento del Sacro Cuore, Nappo, Salerno, pp. 872-873 e *Guida ed inventario*. Si veda anche infra nota 48.

⁴⁴ Conosciuto anche come “Appennino delli Moccia”, cfr. Vincenti, *Teatro de gli huomini illustri*, p. 78.

⁴⁵ Documenti relativi a “San Severo Maggiore di Napoli” sono conservati nel Fondo Provincia Osservante di Principato. Serie Miscellanea, vol. I. del Convento di Baronissi, cfr. *Guida ed inventario*, p. 63, num. 32.

⁴⁶ Anticipando quanto sarà puntualizzato in seguito, il codice Moccia, per struttura e impostazione, sembra assolvere anche a una funzione di pubblicità e quindi essere finalizzato ad una pubblica consultazione; pertanto, la chiesa più importante del quartiere avrebbe potuto configurarsi come il luogo di riferimento per la conservazione e la consultazione di strumenti utili al reperimento di scritture volte all'accertamento di privilegi e diritti delle autorevoli famiglie del quartiere.

⁴⁷ Si veda Borrelli, *Monastero*, p. 38 nota 1. In essa celebravano i frati francescani della vicina chiesa di San Severo maggiore, cfr. d'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, p. 368.

numero «78». Il foglio di apertura è aggiunto: si tratta di una carta intestata «Archivio della Provincia Immacolata Concezione O.F.M. Salerno Archivio provinciale – Osservanza di Principato. Serie», in cui sono riportati di mano recente - verosimilmente riconducibile all'archivista del convento salernitano, padre Alberto Imperato, che si sottoscrive in calce allo stesso foglio - il titolo «Codice della famiglia Moccia. Privilegi, Investiture, Bandi e Ordinanze», il numero di vol. «78», gli anni di riferimento «1449-1610», il numero dei fogli «34» e l'indicazione relativa alla presenza di un «Indice». In calce a destra, oltre alla suddetta sottoscrizione è apposto il timbro dell'Archivio della Provincia Immacolata Concezione O.F.M. con sede presso il convento del Sacro Cuore di Salerno⁴⁸. Sul piatto anteriore interno e sulla carta di guardia finale è presente un ulteriore timbro relativo alla Provincia Osservante di Principato, precedente denominazione dell'odierna Provincia francescana⁴⁹.

Il libretto misura mm 280 × 210; la coperta, in marocchino rosso su assi in cartone pressato, è decorata con una cornice merlettata dorata, compresa a sua volta tra quattro righelli, due esterni e due interni, anch'essi dorati. Ulteriori nove cornici, sei esterne e tre interne, eseguite a secco, delimitano quella principale, rabescata; internamente al riquadro definito dai tre righelli a secco, nei rispettivi quattro angoli, sono posizionate edere dorate. Il dorso è scandito da sette nervi che definiscono sei riquadri in ciascuno dei quali è inciso un fiore dorato costituito di cinque petali. Il foglio di guardia posteriore presenta una filigrana riconducibile alla tipologia di un uomo (verosimilmente un santo con aureola o copricapo) genuflesso con una croce latina in mano, inserito in un cartiglio a forma di scudo⁵⁰.

⁴⁸ Il convento francescano del Sacro Cuore ha sede in piazza Ferrovia. Nella *Guida breve* tra i manoscritti conservati nell'Archivio storico della Provincia dei Frati Minori, presso il convento "S. Cuore" di Salerno, è citato un «codice miscelaneo del 1610 contenente investiture, ordinanze, privilegi della famiglia Moccia, portolani della città di Napoli dal 1449» (p. 99). Anche nell'*Annuario delle biblioteche* si segnala come presente presso la biblioteca del convento S. Cuore di Salerno, istituita nel 1956 e accresciuta per successivi acquisti e per la donazione della famiglia Guarna-Naddeo, il codice di «Investiture, privilegi e bandi della famiglia Moccia. Portolani della città di Napoli dal 1449 al 1618» (*Guida ed inventario*, p. 275).

⁴⁹ La legenda del timbro recita: «SIGIL MINUS PROVIN. PRINCIPAT». La Provincia di Principato fu attiva dal 1554.

⁵⁰ Per l'identificazione della filigrana si veda: *Corpus Chartarum Italicarum* CCI 150103 (Fabriano, Museo della carta e della filigrana, Collezione Gasparinetti, 1599 [XVI secolo]).

Il codice consta complessivamente di 34 fogli (di cui i primi due e l'ultimo non numerati) e di una carta di guardia finale. Il primo foglio contiene l'indice dei documenti trascritti; sono bianchi gli altri fogli non numerati e il *verso* del f. 5. La fascicolazione è costituita di due bifogli, iniziati con il lato carne, che occupano la posizione iniziale e finale dell'intero corpo, di un ternione (secondo fascicolo iniziante con il lato pelo) e di sei binioni, cinque con inizio con il lato carne e uno, il secondo nell'ordine, con il lato pelo, come nello schema seguente:

La foliazione, in cifre arabe⁵¹, è coeva al manoscritto ed espone nel margine superiore destro dei fogli; questi presentano tracce di marginatura a colore sul lato carne; il testo, disposto a piena pagina su 36/40 righe⁵², con margini minimi, rivela un aspetto generale abbastanza ordinato.

Richiami sono posti sistematicamente nel margine inferiore destro del verso dell'ultimo foglio di ogni fascicolo⁵³.

La scrittura del codicetto, eseguita con inchiostro bruno, a volte più chiaro, è riconducibile a un'unica mano; fa eccezione l'ultima registrazione⁵⁴ attribuibile a una mano diversa e alcune aggiunte esplicative poste sia nel margine sinistro in corrispondenza di alcune voci di indice⁵⁵ sia in calce ad alcuni fogli⁵⁶. Si tratta comunque e sempre di scritture rientranti pienamente tra quelle tipologie bastardo-italiche largamente in uso in ambito cancelleresco nel XVII secolo. L'impiego della foglia d'oro è circoscritto alla *intitulatio* dei privilegi aragonesi, eseguita in caratteri capitali⁵⁷. L'ultimo documento trascritto, del XV secolo, è autentico nel 1610 da Cristofaro de Rosa, mastro d'atti della Regia Camera della Sommaria⁵⁸.

⁵¹ Solo il f. 10 è numerato in cifre romane.

⁵² Ad esempio, il f. 2r presenta 40 righe, il f. 24v ne ha 39, i ff. 27r e 29r rispettivamente 37 e 36 righe.

⁵³ Così nei ff. 1v (*eris*), 2v (*ac*), 3v (*dictorum*), 4v (*et*), 6v (*come*), 8v (*scassando*), 9v (*Visis actis*), 15v (*sorte*), 18v (*Phus*), 23v (*a tempo*), 28v (*da dove*). Per agevolare la lettura, nella trascrizione i richiami non sono stati riportati.


⁵⁴ Cfr. f. 30r-v.

⁵⁵ Cfr. l'indice/repertorio, f. [I], infra pp. 37-41.

⁵⁶ Cfr. il primo foglio dell'Indice ove è aggiunto, in calce, «Privilegio de Re Alfonso etiam por(tula)no 2r(?)»; a questa vanno attribuite forse le note sul f. 28: «Al mag(nifi)co m(as)t(r)o» e sull'ultima carta: «Datum Neap(oli) ex eadem». Qui per la scrittura, di modulo grande e dal tratto alquanto incerto, viene utilizzato inchiostro di colore nero.

⁵⁷ Cfr. Codice Moccia, ff. 1, 3v, 4v.

⁵⁸ Succeduto al mastro d'atti Gio. Girolamo Grassi, cfr. *Bullettino delle sentenze*, p. 267.



3. I documenti

Il codice si apre con un indice/repertorio in cui si presentano, secondo una successione ‘foglio per foglio’, succinte informazioni su tipologia e oggetto dei documenti trascritti con il rispettivo numero del foglio di rinvio⁵⁹, efficace strumento di ricerca e, quindi, di accesso ai contenuti.

Dopo un foglio bianco, trascritti sul primo fascicolo seguono, in ordine cronologico, tre documenti sovrani emanati da Alfonso il Magnanimo (ff. 1r-3r), Ferrante I (ff. 3v-4r) e Federico (ff. 4v-5r)⁶⁰ che trattano rispettivamente del conferimento da parte del Magnanimo del

⁵⁹ Si veda *infra*, pp. 37-41.

⁶⁰ Docc. 1-3. Il primo riportato anche in forma di notizia in doc. 2.

privilegio di mastro portolano e di procuratore della provincia di Terra di Lavoro al nobile Pietro Moccia, della conferma fatta dal figlio Ferrante I e della nuova concessione indirizzata al diretto discendente Moccia de Moccia⁶¹. Dopo una cesura evidenziata da un ulteriore foglio bianco, si susseguono documenti singoli, *acta*⁶² e sentenze riconducibili a uno o più oggetti⁶³ che coprono gli anni 1484 e 1531-1600⁶⁴. Si tratta, in particolare, di documenti di tipo amministrativo (disposizioni per gli ufficiali, ordini, provvisioni, bandi) e di natura giudiziaria (citazioni in giudizio, decreti, esecutorie di sentenze), prodotti dalle principali magistrature e dagli uffici provinciali del Regno di Napoli tra il XV secolo e gli inizi del XVII. L'ultima trascrizione, in copia autenticata⁶⁵, eseguita da altra mano rispetto a quella che esemplò l'intero codice e verosimilmente aggiunta in un secondo momento (tant'è che il suo contenuto non è indicizzato nel repertorio iniziale), non sembra collegarsi né cronologicamente né sotto l'aspetto logico ai documenti che lo precedono, infatti ci riporta indietro improvvisamente alla Napoli quattrocentesca e ad una vertenza sorta tra il mastro portolano e i mercanti catalani Salvatore Rosel e Raimondo Tolosa⁶⁶.

⁶¹ Si veda nota 2.

⁶² «Sequenze di unità documentarie collegate dalla continuità dell'azione dell'istituzione che amministra una particolare attività dell'ordinamento», cfr. Nicolaj, *Alcune considerazioni*. Si veda, ad esempio, doc. 13.1-3.

⁶³ Certamente i docc. 4-6 si riferiscono ad un unico 'incartamento' risalente alla metà del XVI secolo relativo a Giacomo Moccia e al riconoscimento dell'esercizio dell'ufficio di mastro portolano con la funzione potestativa di emanare "banni". Analogamente nei documenti in cui Giovanni Simone, negli anni Ottanta del Cinquecento, è costretto a giustificare la detenzione dell'ufficio con le sue prerogative contro le pretese del Fisco Regio (docc. 7-8) e avverso le intromissioni di altri ufficiali e degli Eletti (docc. 11, 133, 23, 26.1, 28, 36, 36 [inserto]-37).

⁶⁴ Per la successione cronologica dei documenti si rinvia al relativo indice in cui sono elencati anche gli inserti e le notizie.

⁶⁵ Doc. 46.

⁶⁶ Sulla presenza di mercanti forestieri nel Regno di Napoli si vedano Del Treppo, *Stranieri* e, in particolare per quella di operatori catalani, Id., *I mercanti*. Si vedano anche Feniello, *Tracce dell'economia* e Bernato, *Gli artigiani*. Un elenco di operatori catalani per il periodo 1511-1515 è in Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, p. 147 nota 42.

Oltre ai diplomi regi, nello specifico si contano 27 documenti tra ordini e *provisiones*⁶⁷, 7 memoriali⁶⁸ compresi tra gli anni 1549-1594, cinque *viglietti*⁶⁹, 12 decreti⁷⁰ e 9 bandi⁷¹.

I documenti trascritti sono in copia semplice, in due casi è riportata trascrizione di copia già autenticata, rispettivamente dal mastro d'atti del Sacro Regio Consiglio, Giuseppe *Roppulus*, e dal mastro d'atti Cristofaro de Rosa attuario nella Regia Camera della Sommaria⁷². Verosimilmente il lavoro di trascrizione avvenne direttamente da originali o comunque da documentazione sciolta, preventivamente raccolta, in possesso del committente (o dei destinatari) o in ogni caso temporaneamente disponibile per il lavoro di registrazione⁷³: infatti, documenti ricopiati sembrerebbero rispecchiare e rispettare l'assetto del relativo

⁶⁷ In particolare, sono riportati un ordine regio, uno del Sacro Consiglio, 14 vicereali (13 ordini, una *provisio*) e undici emanati dalla Regia Camera della Sommaria (6 ordini e 5 *provisiones*).

⁶⁸ Suppliche in cui il richiedente motiva e difende le proprie ragioni (*Dizionario castellano*, tomo segundo, *sub voce*, p. 563), di cui 4 del mastro portolano.

⁶⁹ Erano solitamente utilizzati per «comunicazioni immediate a breve distanza e magari recapitate da corrieri occasionali», cfr. Senatore, *Ai confini*, p. 11. Nel codice sono riportati due biglietti vicereali (indicati nell'indice/repertorio genericamente con la parola «ordini») e altri tre rispettivamente del mastro portolano, del montiere maggiore e del cavallerizzo maggiore. Il montiere maggiore, che esigeva i diritti sulle licenze per la caccia, disponeva di un proprio tribunale con un uditore, un mastro d'atti, un segretario e altri ministri, si vedano Dalloz, *L'amministrazione*, p. 437; Bianchini, *Della storia delle finanze*, pp. 443, 462; Mantelli, *Il pubblico impiego*, pp. 195-196 nota 106. Il cavallerizzo maggiore, nella fattispecie il marchese di S. Eramo (cfr. n. 42), era «maestro delle razze regie»; presso la sua residenza vi era un tribunale con l'uditore e l'attuario e da lì «esercitava giurisdizione sopra tutte le persone destinate alle razze regie che il re teneva così in Napoli come nelle province; in Terra di Lavoro, al Mazzone presso Capua, nella Puglia ed in Calabria», cfr. Giannone, *Storia*, p. 458. Sia il montiere maggiore sia il corriere maggiore dipendevano dal Collaterale, cfr. Capograssi Barbini, *Note* (1965), p. 228.

⁷⁰ Di essi 8 sono emanati dalla Sommaria, 2 rispettivamente dal Collaterale e dal Sacro Consiglio e 2 dal mastro portolano.

⁷¹ Uno emanato dalla Regia Camera della Sommaria, quattro dal Collaterale e altrettanti dal mastro portolano.

⁷² Cfr. docc. nn. 26 e 46.

⁷³ Un accenno al problema relativo alle attività di registrazione/copia è, ad esempio, in *Fonti aragonesi*, VI, p. XIII.

*mundum*⁷⁴ e, in qualche caso, contengono più dati rispetto alla versione riportata sul registro della magistratura di riferimento⁷⁵

Su ventinove documenti (compresi tre inserti) è presente la segnatura relativa alla registrazione dell'originale avvenuta presso la Camera della Sommaria⁷⁶, presso la Cancelleria dei sovrani aragonesi⁷⁷ e quella dei viceré⁷⁸ o ancora nell'ufficio del mastro portolano⁷⁹.

Dall'intera documentazione emergono interessanti spunti di riflessione sia sulla struttura interna sia ancor più sul personale coinvolto

⁷⁴ Come già riferito i diplomi aragonesi presentano, ad esempio, *intitulatio* in lettere capitali dorate, note di cancelleria in posizione mimetica rispetto alla coeva documentazione originale su foglio sciolto.

⁷⁵ Si veda, ad esempio, il doc. 40 registrato Napoli, Archivio di Stato, Camera della Sommaria, *Partium*, 1160 (già 48), f. 112, relativo a un ordine della Sommaria riferito al casale di Marano. Ebbene, nella versione trascritta nel codice, a differenza di quanto riportato nel registro ufficiale, sono elencati i nomi delle persone afferenti a detto casale.

⁷⁶ Registri *Comune* x, XXI-XXII, XXV (aa. 1463, 1465^{II}, 1548), cfr. docc. 7, 34 (inserto), 34, 46. Nei registri *Comune* (o *Commune*) *Regiae Camerae* «erano trascritti atti riguardanti materie diverse, come concessioni di feudi e di beni, privilegi d'immunità, patenti di uffici, istruzioni ai funzionari», cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 142. La serie originariamente «comprendeva circa duecento volumi, nei quali erano stati registrati i provvedimenti fiscali adottati dal Gran Camerario», cfr. *Fonti aragonesi*, IV, p. I. *Partium* I, XXXIII, XLVIII, LVI, LXXXII, XCIII, XCVI (aa. 1531, 1583-1584, 1591, 1593, 1594, 1595, 1600), cfr. docc. 20, 25 (inserto), 31 (inserto), 35, 36-36 (inserto), 40. Nei registri *Partium Camerae Summariae* «erano ricopiate lettere e istruzioni spedite per le diverse *universitates* del Regno, per signori laici ed ecclesiastici, per particolari persone; alcuni registri erano poi dedicati a peculiari materie: *Partium Menae pecudum*, *Partium salis*, *Partium extractionum* ecc.», *Ibidem*.

⁷⁷ Docc. aa. 1449, 1460 (*Regestrum Privilegiorum*, aa. 1449, 1460; *Regestrum Privilegiorum* v, a. 1486). I registri *Privilegiorum* raccoglievano «i privilegi regi concessi a singoli e università», *Ibidem*.

⁷⁸ Registri *Bannorum* I, IV (aa. 1560, 1580^{II}), docc. 14, 16-16 (inserto). *Curie* III (aa. 1534, 1577, 1598), cfr. docc 21-22, 38; *Partium* I, XI-XII, XVII-XVIII, XXVII, XXX (aa. 1562, 1566, 1577, 1582-1584, 1588), cfr. docc. 10-12, 13.1, 28.1, 29, 30.1. Le serie archivistiche della documentazione vicereale conservano le denominazioni di quelle aragonesi. Sulle vicende relative alla dispersione e alla distruzione della documentazione, causate da saccheggi e incendi – si pensi, ad esempio, a quello della casa del segretario del Regno, avvenuto il 9 luglio 1647, e alla conseguente perdita dell'archivio – e, soprattutto, dai bombardamenti delle sedi di conservazione durante la Seconda Guerra mondiale, cfr. Mazzoleni, *Le fonti*, pp. IX-XV e Ferrante, *Un privilegio*, pp. 322-323.

⁷⁹ Un bando emanato dal mastro portolano presenta l'indicazione di annotazione sul relativo registro (a. 1572), doc. 17.1.

nel processo di formazione del documento e sull'organizzazione degli uffici di produzione⁸⁰.

I tre diplomi dei sovrani aragonesi, prodotti nella cancelleria di Napoli⁸¹ con sede in Castelnuovo, ad eccezione del privilegio di Ferrante I realizzato a Capua nel Castello *Lapidum*⁸², presentano alcuni aspet-

⁸⁰ In tal senso si muovono gli studi diplomatistici volti alla documentazione di età moderna, caratterizzata da una crescita esponenziale delle scritture (fruibili sotto varie forme) correlata alla complessità amministrativa e istituzionale dei relativi soggetti produttori o di destinazione. Si veda, ad esempio, Gómez Gómez, *La documentación*, p. 153. Inoltre, l'esigenza di più puntuali procedure di registrazione e di conservazione documentale finalizzata al controllo degli assetti politico-amministrativi del territorio fanno sì che «l'attenzione si spost[i] dal singolo documento alle strutture che lo producono e alle forme che esso assume nella quotidianità amministrativa», cfr. Senatore, «Uno mundo», pp. 162, 165.

⁸¹ A Napoli, durante il regno di Alfonso, ebbero sede le due cancellerie, quella aragonese – strutturata secondo le «ordinanze palatine di Pietro IV il Cerimonioso del 1344 e poi oggetto di nuovi interventi legislativi» che si rifacevano al modello svevo – e quella del Regno di Napoli, più vicina al modello angioino, cfr. Delle Donne, *Le cancellerie*, p. 381. Sull'organizzazione della Cancelleria a Napoli e delle luogotenenze spagnole, sancita dal Magnanimo con la «Pragmatica sanctio in favorem scribarum regiorum et aliorum de regia scribania» del 10 ottobre 1451, *Ibid.*, pp. 382-387 e Moscati, *Nella burocrazia*, p. 366. Sebbene alla esecuzione dei documenti solenni fosse stato preposto il luogotenente, sovente vi era «confusione tra cariche e funzioni generali, aragonesi, con quelle specifiche del regno di Napoli». *Ibid.*, p. 368. Oltre al cancelliere (che doveva essere vescovo o arcivescovo), al vicecancelliere, al protonotario e ad altri segretari particolari del re (cariche affidate a catalani), vi erano gli scrivani di *manament* (*scriptores et auctoritate regis notarii publici*), indicati anche come *consilarii* della Corona, che redigevano gli atti e potevano sostituire «il cancelliere o il vicecancelliere con i titoli di reggente della cancelleria o di luogotenente». Alcuni furono nominati «segretari particolari del sovrano». Vi erano poi gli *scriptores de registro* che copiavano in *mundum* i documenti o li registravano; tra questi veniva scelto il protonotario che lavorava nella segreteria particolare ed era a capo del personale dell'intera *scribania regia*. Vi erano, infine, un archivista e altro personale, tra cui il sigillatore e i corrieri, *ibid.*, 369. Si veda anche Sevillano Colom, *Cancillerías*. Sulla corte di Ferrante, caratterizzata, rispetto a quella precedente, dalla presenza più spiccata di regnicoli, si veda, ad esempio, Del Treppo, *Il Regno aragonese*, p. 107 ss. Il sovrano attivò l'ufficio, di tradizione iberica, di percettore generale delle pecunie della corte, «già introdotto a Napoli dal Magnanimo fin dai primi anni del suo regno, ma che non aveva acquisito una propria autonomia rispetto a quella del tesoriere generale», assegnandolo a Pascasio Diaz Garlòn, cfr. Russo, *La corte*. Sull'organizzazione della cancelleria e sulla struttura del documento regio sotto Federico d'Aragona, che sostanzialmente non differisce dall'impostazione del periodo precedente, si veda in particolare, Barone, *Intorno allo studio*.

⁸² Cfr. doc. 2. Capua fu «una delle poche residenze dei re aragonesi al di fuori di Napoli [...], sede abituale della corte e centro politico ed amministrativo del regno», si veda Senatore, *Cerimonie regie*, p. 151. La sede della cancelleria era da identificarsi perlopiù con il domicilio del segretario.

ti significativi⁸³ come la *intitulatio* in lettere capitali dorate – che lascia pensare a una esemplazione direttamente dall'originale – o la formula di corroborazione nel privilegio di Ferrante nella quale si fa riferimento al sigillo del padre Alfonso⁸⁴. Gli elementi della datazione cronica sono riportati in lettere o cifre⁸⁵. Nei documenti di Ferrante I e di Federico, dopo la data topica e prima della data cronica sono riportati i nomi dei responsabili della spedizione, rispettivamente Tommaso de Grifalco⁸⁶ e Antonio d'Alessandro⁸⁷ protonotario, consigliere del Collaterale, luogotenente di Goffredo Borgia d'Aragona⁸⁸. Il testo si conclude con la sottoscrizione del re⁸⁹. Ad essa seguono le note del tesoriere e percettore generale (Pascasio Garlón⁹⁰ nel documento di Ferrante, il suo reggente nel privilegio di Federico), del gran camerario⁹¹ (o del suo

⁸³ Sull'articolazione interna e su forme e formule di tale tipologia documentaria, si veda in particolare il pur datato Barone, *Intorno allo studio*; si considerino anche Mazzoleni, *La registrazione* e Mottola, *Per la diplomatica*.

⁸⁴ Così anche in un doc. del 23 ottobre dello stesso anno segnalato in Barone, *Intorno allo studio*, p. 2. Evidentemente, durante il primo anno di regno di Ferrante non era disponibile il sigillo del sovrano da poco insediato.

⁸⁵ Nel diploma del 1449 giorno, mese e indizione sono in lettere e l'anno, computato secondo lo stile della nascita di Cristo, è in cifre romane. Negli altri due il giorno è riportato in cifre romane, mentre indizione, data e anni di regno ricorrono in cifre arabiche. Erroneamente nel doc. 3 si riporta l'anno 1486 invece del 1496.

⁸⁶ Tommaso agisce per Onorato Gaetani II d'Aragona (1414-1491), conte di Fondi e Trivento, logoteta e protonotario del Regno, cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 479 nota 44; si vedano anche Russo, *Cinque inediti*, pp. 204-204 nota 6 (con relativa bibliografia) e Quagliarella, *Uno stemma*, p. 248. Sulla genealogia e gli apparentamenti politici del Gaetani si veda in particolare l'*Inventarium*.

⁸⁷ Patrizio, insegnò diritto nello studio napoletano, cfr. Barone, *Intorno allo studio*, p. 10 e Ferrante, *Un privilegio*, pp. 329-330 e note 123-125.

⁸⁸ Definito *affinis* per aver sposato la figlia di Alfonso II, Sancia d'Aragona, cfr. Barone, *Intorno allo studio*, p. 10.

⁸⁹ Per le caratteristiche delle sottoscrizioni autografe di Alfonso il Magnanimo, Ferrante I, Ferrante II e Federico d'Aragona, si veda Senatore, *Ai confini*, pp. 250-251, 289-290.

⁹⁰ Sulla nomina di Pasquale Garlón a tesoriere e regio percettore si veda, ad esempio, Delle Donne, *Burocrazia*, p. 515 nota 985; si veda anche Russo, *Cinque inediti*, p. 202 nota 2. Pasquale Diaz Garlón, poteva «mettere mano in tutti i privilegi ... che ... uscissero di Camera», cfr. *Fonti aragonesi*, VIII, p. XVIII. Sull'attività di Garlón si veda anche Russo, *La corte*.

⁹¹ Per volere di Alfonso il Magnanimo, già dal 1444 nessun documento, ordine o privilegio che fosse, poteva essere sigillato senza il consenso del gran camerario. Si veda anche il documento del 20 luglio 1448 in cui «da Camera della Sommaria in nome dello stesso Gran Camerario, Francesco d'Aquino, ordinava al Gran Cancelliere di non sigillare alcun atto senza il suo consenso» (Delle Donne, *Burocrazia*, p. 92).

luogotenente) e la formula di mandato al segretario regio⁹²: *Dominus rex mandavit mihi* N.⁹³. Frequentemente attestate alcune note *taxae* e *registrationis* che ci informano dell'avvenuto pagamento di quanto previsto per il rilascio del documento e della relativa registrazione presso la Cancelleria reale⁹⁴. Va sottolineato che proprio la Cancelleria sovrana in età aragonese costituiva «uno dei centri nevralgici di mediazione del potere regio», per cui alla sua guida furono posti sempre «funzionari che lavorassero stretti alle esigenze del sovrano, tanto più che l'accrescersi dei compiti amministrativi [...] provocava l'assunzione di una gran parte dei dibattimenti preliminari nelle competenze dell'ufficio»⁹⁵.

Ben più nutrito, rispetto alla documentazione solenne, risulta il campione di atti relativi alle attività amministrativa e giudiziaria della

⁹² Carica ricoperta in ordine cronologico da Bartolomeus de Reus, Antonello Petrucci e Vito Pisanello. Cfr. Delle Donne, *Le cancellerie*, p. 383 e anche Vitale, *Sul segretario*. In particolare di Antonello Petrucci, allievo del Valla, di cui recuperò la raccolta libraria, sappiamo che nel 1456 fu sigillatore e percettore della Cancelleria e che solo negli ultimi anni di Alfonso fu suo segretario, divenne poi primo segretario di Ferrante. Si vedano anche, ad esempio, Perito, *La congiura*; Ruggiero, *La biblioteca*; Scarton, *La congiura*. Si veda pure Russo, *Cinque inediti*, p. 203 nota 3. Vito Pisanello, figlio del notaio amalfitano Andrea, fu presidente della Regia Camera della Sommaria e poi consigliere del re Federico I, cfr. Barone, *Intorno allo studio*, pp.1-2. La sua residenza e di conseguenza la sede della Cancelleria nel 1496 era «nel palazzo accanto a quello del Conte di Margigliano» e, nell'anno successivo, nel palazzo «che allora apparteneva a Giovambattista Cicinello», cfr. Barone, *Intorno allo studio*, p. 2. Sulla figura del segretario regio si veda anche Ciampaglia, *Sul segretario*.

⁹³ Si trattava di ordini in forma *cancellariae* o per segreteria (*per scriptorium*), cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. I, p. 16. Il pronome *mibi* è sostituito dal termine *nuntio* nel doc. 1.

⁹⁴ Tali note nei coevi esempi su pergamena sciolta sono riportate rispettivamente nel margine sinistro della pergamena, in corrispondenza della formula di mandato al segretario regio, e sulla plica (sul margine esterno a sinistra). Sulla disposizione delle sottoscrizioni degli ufficiali e delle note di cancelleria sui documenti ferrantini rilasciati *in mundum* si vedano le puntuali descrizioni e le relative riproduzioni facsimilari in Russo, *Cinque inediti*. Di solito, in calce al documento, a sinistra è riportata la sottoscrizione del tesoriere o del suo luogotenente. Poco più in basso, è apposta la nota di mandato: *D(omi)n(n)s rex man(davit) mihi* N. e, in corrispondenza, nel margine sinistro, la nota *taxae*. Sulla destra è la sottoscrizione del gran camerario o del suo luogotenente. Passando alla plica, nella parte interna, nell'angolo in basso a destra, si sottoscrive, qualificandosi come *secretarius*, il notatore presso il mastro d'atti della Sommaria. Nel margine esterno, a sinistra, capovolta rispetto al senso della scrittura, è riportata la nota *registrationis*: «Registrata in cancellaria penes cancellarium, in r(egestro)». Sempre a destra, una nota *presentationis* e sul *verso* della plica, in posizione centrale una breve nota del *summarium*.

⁹⁵ Cfr. Delle Donne, *Le cancellerie*, pp. 386-387.

Regia Camera della Sommaria⁹⁶ e del governo vicereale espresso dal Collaterale che si identifica, per compiti e funzioni, alla Cancelleria⁹⁷. Con la serie di ordini, *provisiones*⁹⁸, memoriali⁹⁹, decreti e bandi riuscia-

⁹⁶ La Regia Camera della Sommaria era costituita dal luogotenente del Camerario, che la presiedeva, e da un numero variabile di presidenti, *legum doctores/letrados* (che svolgevano la funzione di giudici e che, per le loro competenze, assolvevano anche a una funzione consultiva) e di razionali addetti al controllo dei conti. Vi erano, inoltre, un «segretario capo (*actorum notarius*), responsabile della custodia e sicurezza dei registri della Camera» – che Roberto Mantelli, *Il pubblico impiego*, pp. 130–131 nota 187 – assomiglia al “notatore”, «un impiegato che teneva i registri e un rubricatore, addetto all'apposizione del sigillo sui documenti. Completavano l'organico dell'ufficio tre contabili addetti alla predisposizione degli atti di citazione e mandati della Sommaria, nonché all'ordine dei locali». Per l'organigramma della magistratura, per persone e funzioni si veda Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 75-76.

⁹⁷ Sul Collaterale si veda in particolare Sicilia, *Un consiglio*. Istituito da Ferdinando il Cattolico nel 1507 sul modello del Consiglio d'Aragona, a supporto del viceré nel governo del Regno, era costituito dal viceré e inizialmente da due reggenti di cancelleria, dal segretario del regno (detto anche *a Libellis*) e da due segretari particolari del viceré (*a Secretis scriniarum*); oltre alla funzione consultiva e, come già detto, di Cancelleria del Regno con a capo un “secretarius regni” e con un tribunale, svolgeva anche attività deliberative e giudiziarie. Carlo V, inoltre, sancì che le cause di giustizia dovessero discutersi «en presencia solamente de los Regentes, y no de ninguno otro» e ciò conferì «un carattere tecnico e specialistico al Collaterale togato». Cfr. Rovito, *Il vicereame*, pp. 47-68. Sulla sua composizione si veda anche Del Bagno, *Iustitia*. Le norme che ne regolavano il funzionamento e i compiti del personale di cancelleria furono sancite dalla Prammatica II del Titolo CCXI: «De officio secretarii seu a libellis et his quae incumbunt in Regia Cancelleria», emanata il 22 settembre 1559, cfr. Giustiniani, *Nuova collezione*, pp. 235-239 e Capograssi Barbini, *Note* 1-2 (1966), pp. 119-122. Sulle attribuzioni proprie del Consiglio e dei reggenti di cancelleria, cfr. *Ibid.* (1965), pp. 229-231. Il Collaterale fu soppresso il 7 giugno 1735 e sostituito dalla Camera di S. Chiara. Il fondo archivistico del Consiglio Collaterale nel corso del tempo e, soprattutto, durante la seconda Guerra Mondiale, è andato in parte disperso; inoltre, precedenti trasferimenti, prima nella sede del Palazzo reale vecchio e poi presso il Palazzo degli Studi, avevano contribuito a confondere tale materiale con quello di altri fondi archivistici, cfr. la scheda descrittiva nella pagina dell'Archivio di Stato di Napoli <<http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/asna-web/scheda/anagrafe/IT-ASNA-00029552/Cancelleria-e-Consiglio-Collaterale-1502-1742-.html>>.

⁹⁸ Sebbene il termine sia di derivazione latina, come tipologia documentaria, corrispondente a un ordine di esecuzione immediata, possiamo fare riferimento direttamente alla *provisión* di ambito iberico. Attestata in Castiglia dalla prima metà del XIV secolo, durante il regno di Alfonso XI, sostituì un modello, influenzato dalle *litterae executoriae* pontificie, in uso verso la fine del XII secolo nelle cancellerie di León e di Castiglia, cfr. Ostos Salcedo, *Tipología documental*, pp. 225, 235-237. Sulla *real provisión* si veda anche Hernández García, *Clasificación*.

⁹⁹ Si tratta di *peticiones*/suppliche presentate all'autorità per iscritto e tradite come inserti e notizie all'interno di ordini o *provisiones* o autonomamente su fogli singoli.

mo, inoltre, a coprire un più ampio torno temporale, comprendente due anni del XV secolo (1463, 1465)¹⁰⁰ e un settantennio del XVI secolo¹⁰¹.

Il disposto della maggior parte di tali documenti certamente rinvia ai mandati e alle lettere esecutoriali di tradizione medievale, ma caratteristiche estrinseche e intrinseche, specie di ordini e *provisiones*, sono proprie di quella 'lettera cancelleresca' *lato sensu*, che «sembra essere stata il modello di tutte le lettere chiuse in un periodo piuttosto lungo, dal tardo medioevo alla piena età moderna»¹⁰², la cui struttura, facilmente adattabile alle varie tipologie di azione amministrativa e giudiziaria, favoriva anche il riconoscimento immediato e «senza ambiguità [dei] rapporti [...] gerarchici tra gli interlocutori»¹⁰³.

Riprendendo quanto puntualmente descritto da Francesco Senatore, anche le nostre *litterae* sono redatte in forma soggettiva e sono prive di elementi di solennità. L'*intitulatio* con il nome dell'autorità emanante (viceré, gran camerario) è riportata solo «nei casi in cui il mittente [sia] di dignità superiore» rispetto al destinatario¹⁰⁴; l'*inscriptio*, in forma *brevis* e al vocativo, in riferimento al grado di autorevolezza del destinatario, presenta espressioni di riverenza – come, ad esempio, *magnifice vir* o *eccellentissime vir*, *illustrissimo signor* – o confidenziali (*Nobilis vir regie fidelis amiceque noster charissime, salutem*)¹⁰⁵. La *narratio* coincide con il memoriale (*peticio*/supplica), «atto intermedio nelle procedure amministrative, giudiziarie e stragiudiziali»¹⁰⁶, riportato o in forma di inserto o di notizia

¹⁰⁰ Docc. 34, 34 (inserto), 46, 46 (inserto). Le uniche due *litterae* quattrocentesche si aprono a nome di Iñigo d'Avalos, gran camerario del Regno che succedette nel 1449 a Francesco d'Aquino (cfr. Ferrante, *Le formule*, pp. 33-34 nota 15 con relativa bibliografia e Russo, *Cinque inediti*, p. 209 nota 4). Suo luogotenente fu il nobile capuano Nicola Antonio de Montibus, «avvocato fiscale dal 1448 al 1452, sostituto del conservatore generale del real patrimonio dal 1448 al 1458, luogotenente della Sommaria dal 1450», consigliere di Alfonso il Magnanimo dal 1452, cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 483 nota 147; Russo, *La corte* e Ferrante, *Le formule*, p. 34 nota 16; si veda anche Russo, *Cinque inediti*, p. 212 nota 3.

¹⁰¹ Per un quadro dei documenti in ordine cronologico cfr. indice (infra).

¹⁰² «Le eventuali difformità sarebbero dovute a sottotipi della lettera cancelleresca, o, semplicemente, all'insufficiente formazione culturale degli scriventi», cfr. Senatore, *Ai confini*, p. 240. Sui caratteri fondamentali della lettera cancelleresca italiana nei secoli XV e XVI si veda *ibid.* p. 244.

¹⁰³ Cfr. Senatore, *Uno mundo*, p. 163.

¹⁰⁴ Senatore, «Uno mundo», p. 169. Solitamente la lettera si apre a nome del destinatario, identificato con formule di cortesia.

¹⁰⁵ In questi casi ci si rivolge o a «destinatari subordinati o a loro inferiori in grado», così anche Li Destri, *Attività*, pp. 96.

¹⁰⁶ Senatore, *Forme*, p. 55.

ma anche riferito a voce. Sulla base della *peticio*¹⁰⁷ l'autorità emetteva i provvedimenti (*provisiones* e ordini) rivolti agli ufficiali subalterni secondo la formula *ve dicimo et ordinamo. La datatio*, in latino, con l'indicazione del luogo nel caso ablativo, del giorno (in numeri arabi o romani), del mese (al genitivo, da settembre a dicembre abbreviato con le cifre arabe 7-9, X) e dell'anno (anch'esso in cifre romane o arabe), chiude il testo della lettera. A seconda dell'ufficio di produzione, le sottoscrizioni, in latino, sono apposte dall'autorità sovrana o dai magistrati che agiscono a suo nome e dagli ufficiali addetti alle procedure. E, quindi, nella documentazione vicereale dal viceré, dai reggenti (da due a quattro) e dal segretario; in quella prodotta nella Regia Camera, dal luogotenente del gran camerario, da un reggente del Collaterale, dal mastro d'atti e dal segretario. A conclusione del testo si trova talora la *superinscriptio* con il nome del destinatario, formula che, nel documento originale, era collocata sul verso del supporto, in posizione centrale¹⁰⁸.

Tra le *litterae* vanno annoverate, ancora, biglietti e memoriali. Nei primi il testo, disposto su poche righe di scrittura, riporta in maniera sintetica ordini, informazioni o richieste di chiarimenti a ufficiali o a uffici.

Due biglietti vicereali presenti nel nostro codice, sebbene solitamente fossero firmati dallo stesso viceré¹⁰⁹, sono sottoscritti soltanto dal segretario; gli altri tre presentano solo la firma del mittente. La data, posta a conclusione del testo e prima della sottoscrizione, è in volgare.

Dei memoriali abbiamo già accennato in merito alla loro presenza nella *narratio* di ordini e *provisiones* sia vicereali sia prodotti dalla Camera della Sommaria. In forma di documenti autonomi presentano in calce il *provisum* dell'autorità addetta all'accoglimento e all'esecuzione di quanto richiesto¹¹⁰.

La documentazione di carattere amministrativo-provvedimentale è redatta in volgare¹¹¹; in latino sono solo alcuni avverbi e termini tecnici e le formule di *intitulatio* e di *subscriptio*.

¹⁰⁷ Le suppliche potevano essere presentate al re o al viceré; in tali casi era il Sacro Regio Consiglio che provvedeva a inoltrare alla Sommaria quelle «concernenti la materia finanziaria o situazioni che vedevano coinvolto il regio Fisco», cfr. Li Destri, *Attività*, p. 193.

¹⁰⁸ Si vedano alcuni esempi in Senatore, *Ai confini*, Tavole.

¹⁰⁹ Docc. 23 e 24. I biglietti vicereali erano «ordini spediti per segreteria o *per scriptorium*», cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. I, p. 15.

¹¹⁰ Cfr. docc. 4, 19, 30, 32; si veda parte nota 99.

¹¹¹ Il memoriale/*narratio* dei docc. 12 e 19 è in castigliano. «Chi scriveva per fini amministrativi si sforzava piuttosto di riprodurre il lessico, le locuzioni, le

A differenza delle *litterae*, i decreti emanati dalla Regia Camera, dal Sacro Consiglio e dal portolano¹¹² si aprono con la *datatio brevis* (giorno, mese, anno), cui a volte fa seguito un ‘titolo’ contenente il nome delle parti in causa e l’oggetto dell’atto; si fa poi riferimento alla presa visione degli atti processuali e alla relazione del presidente/commissario al quale era stata commessa la causa¹¹³ tenuta dinanzi al Collaterale o alla Camera; la sentenza¹¹⁴ della Camera, è introdotta dalla formula: *provisum quod* o *provisum pariter et decretum prout [...]* et *providetur quod*. Nei documenti della Sommaria seguono la sottoscrizione del presidente della Camera, del mastro d’atti e del notatore o del segretario che fanno precedere il proprio nome dalla formula di consenso. Come nei documenti solenni, così negli atti di natura esclusivamente giudiziaria è impiegato il latino.

I bandi/*banni*, da qualunque ufficio vengano emanati¹¹⁵, presentano una sorta di regesto iniziale indicante il tenore dell’ordine e si aprono con una *narratio*, più o meno breve, in cui sono esplicitate le motivazioni che hanno portato alla disposizione; questa è espressa con la formula *se ordina et comanda/ordinamo et comandamo/dichiaramo et volemo*. Alle sottoscrizioni segue la data di pubblicazione e quindi di ufficializzazione dell’ordine alla cittadinanza, effettuata dal “regio trombetta” nei luoghi «soliti e consueti» della città di Napoli, quale il “Foro Magno”. Nei bandi vicereali¹¹⁶, che si aprono sempre a nome del sovrano, sono riportate, come nella documentazione sovrana di tipo provvedimentale, le sottoscrizioni del viceré, di due o tre reggenti e del segretario, nonché la segnatura di registrazione. Nell’unico bando della Sommaria viene menzionato il sigillo e si riportano le sottoscrizioni del luogotenente del gran camerario, del presidente, del mastro d’atti e del notatore con

formule fisse e in generale l’organizzazione testuale delle scritture prese a modello, in ragione della natura stessa della comunicazione amministrativa: ripetitiva, conservatrice e perciò riconoscibile e “autentica”. Cfr. Senatore *Forme*, p. 37. Su «origini e percorsi della lingua burocratica e pratica» si veda, ad esempio, Riccio, *Ispanismi*; per il linguaggio tecnico si vedano la tesi dottorale di Marra, *Gli usi linguistici e anche Sardo, Registrare*.

¹¹² I portolani si pronunciano esclusivamente in merito a cause vertenti su determinate questioni di ordine giurisdizionale e finanziario-contabile.

¹¹³ La causa era affidata dal luogotenente a uno dei presidenti.

¹¹⁴ Al 1446 risalgono i capitoli XCVI-CCIV del *Ritus Magne Regie Curie et totius regni Sicilie curiarum*, con i quali Alfonso il Magnanimo riforma la procedura giudiziaria, in *Capitula*, I, pp. 240-273.

¹¹⁵ Sulle modalità di pubblicazione dei bandi dei portolani, sia pure per un periodo successivo al nostro, sempre utile Cervellino, *Direzione*, in particolare pp. 174-184.

¹¹⁶ Docc. 14,16.

relativa nota di registrazione. I bandi del mastro portolano¹¹⁷ sono sottoscritti da lui e dal *magister actorum*¹¹⁸.

A tal proposito va segnalato che all'interno della Regia Camera della Sommaria e del Collaterale, come pure presso gli uffici minori, e in quello provinciale del mastro portolano in particolare, un ruolo affatto secondario era svolto proprio dal mastro d'atti, il *notarius actorum*, così chiamato a partire dal XV secolo, funzionario pubblico che originariamente operava anche in ambito professionale¹¹⁹.

Egli poteva dirigere una delle 'banche' presenti all'interno degli uffici maggiori – veri e propri “centri esecutivi complessi”, con «una serie di mansioni, esclusive»¹²⁰ – ed era coadiuvato da *scrivani* (detti attuari all'interno della Camera della Sommaria)¹²¹. Dalla seconda metà del Cinquecento l'ufficio poté essere acquistato o preso in affitto, anche perché sovente il proprietario «non aveva le qualità per esercitarlo», ma vi si poteva anche accedere «mediante nomina da parte del titolare (sia proprietario che affittuario) della *mastrodattia*, [per cui] venivano spesso estorte illecitamente somme di denaro»¹²², o anche attitanti¹²³ che avevano le stesse funzioni dei mastri d'atti, sebbene a questi subalterni¹²⁴. I documenti presentati dalle parti alla banca scelta per l'avvio della procedura non venivano restituiti ma si poteva soltanto ottenerne copia o estratto autenticato dal mastro d'atti¹²⁵.

¹¹⁷ Docc. 15, 17.1, 18. Il doc. 5.1-2, strutturato per *item* relativi a ordini specifici, non presenta sottoscrizioni ma si colloca all'interno della causa per il riconoscimento dell'Ufficio della Portolanìa a Giacomo Moccia e della relativa potestà di emanare bandi.

¹¹⁸ Nei nostri documenti sono attestati quali mastri d'atti del mastro portolano Luigi Romanello (1538), Bartolomeo *Cortesius* (1572) e Rocco *Gilus* (1583).

¹¹⁹ «Potevano operare anche presso *scriptoria* di altre amministrazioni centrali e provinciali», cfr. Delle Donne, *Le cancellerie*, p. 385.

¹²⁰ Cfr. Comparato, *Uffici e società*, p. 67.

¹²¹ Cfr. Trinchera, *Degli archivii*, p. 603.

¹²² Si veda Sinisi, *Il notaio*.

¹²³ L'attitante, nome derivante dal verbo “attitare”, istruiva una causa o ne proseguiva gli atti giudiziari. L'attitazione indicava il complesso di atti di una causa, cfr. *Gran dizionario*, *sub voce*.

¹²⁴ Nella Regia Camera della Sommaria è attestato un numero superiore di attuari rispetto ai mastri d'atti, cfr. Mantelli, *Il pubblico impiego*, p. 130. Dei *magistri actorum* o dei loro facenti funzione operanti nella Sommaria sono attestati nei nostri documenti: Angelillo de Cunto (1463), *Petrillus* (1465), Giovanni Paolo Crispo (1548, 1584, 1589), Scipione Solimena (1583), Paolo de Curtis (1584, 1591), Giovanni Tommaso Cacciuttulo (1600), Cristoforo de Rosa (1610); tra gli scrivani dei mastri d'atti è attestato Giovanni Battista Mercurio (1583).

¹²⁵ «Le copie degli atti di un processo seguito da un certo attuario (privato) dovevano essere chieste non al tribunale ma a quel privato che aveva svolto funzioni di

Sovente poi gli scrittori (attuari o scrivani) conservavano la documentazione dei processi presso la propria banca¹²⁶ piuttosto che presso le segreterie dei tribunali e delle altre giurisdizioni e «con l'andare del tempo avvenne [che] questi passassero ai loro successori», come accadeva per la documentazione notarile¹²⁷. Il numero dei mastri d'atti e il relativo accesso presso le magistrature principali e locali furono normati da Ferrante II nel 1477¹²⁸.

All'interno del Tribunale della Sommara a volte il mastro d'atti agiva anche in vece del segretario¹²⁹. In qualità di funzionario egli provvedeva alla «verbalizzazione delle attività processuali», alla custodia e conservazione della documentazione prodotta e alla direzione del procedimento sia civile sia criminale, allorché in assenza del giudice, «eseguiva sopralluoghi, raccoglieva le prove, interrogava»¹³⁰. In particolare, la scrivania del mastro d'atti attiva presso la curia del mastro portolano, almeno limitatamente al campione documentario presente nel nostro codice, pare seguire pienamente le linee procedurali adottate dagli uffici maggiori. E, quindi, ordini, *provisiones*, memoriali, *viglietti*, decreti e bandi ivi redatti sembrano rispecchiare l'articolazione degli analoghi emessi dalla Camera della Sommara e dal Collaterale, pur nella semplificazione di alcuni processi dovuta alla concentrazione di funzioni in poche persone¹³¹.

In conclusione, non si può non constatare quanto il codice, attraverso i suoi documenti, riveli in termini di organizzazione della società e articolazione dei ceti dominanti, impegnati a vario livello nel processo di documentazione. Riprendendo alcune acute osservazioni di Roberto Delle Donne in merito alla struttura degli uffici di produzione documentaria, possiamo senz'altro rilevare come «la gerarchia interna [tendesse] *grosso modo*

cancelliere giudiziario», cfr. *Platea di Casandrino*, nota 27.

¹²⁶ A tal proposito è d'obbligo citare Giovanna Nicolaj che, in riferimento agli *acta*, ricorda come «già la decretale di Innocenzo III (codificata nel *Liber Extra* [X,2,19,11]) stabiliva che le scritture processuali fossero pure consegnate alle parti, ma che gli *originalia* di esse restassero presso gli scrittori, ed evidentemente presso l'ufficio quando questo fosse configurato come *bureau*», cfr. Nicolaj, *Gli acta giudiziari*, p. 23.

¹²⁷ Cfr. Trincherà, *Degli archivi napolitani*, p. 603. In particolare, sul problema della conservazione e della gestione della documentazione e sulla funzione politica degli archivi in età moderna si veda Silvestri, *Produzione*, pp. 216-217.

¹²⁸ Cfr. *Pragmaticae*, vol. I, pp. 50 e ss., tit. III: *De actuariis, scribis et eorum salario*.

¹²⁹ Si veda il doc. 9.

¹³⁰ Si veda, ad esempio, infra doc. n. 26.1, in cui lo scrivano del Collaterale è incaricato di svolgere indagini presso il casale di Casandrino e di procedere all'arresto dei rei.

¹³¹ A volte il personale si riduce a una sola unità, come nel caso della documentazione del portolano sottoscritta soltanto da questi e dal *magister actorum* (cfr. docc. 15, 17, 18).

a riprodurre la configurazione delle egemonie sociali e politiche»¹³²: insieme a una borghesia colta rappresentata da notai d'atti e scrivani, molti dei quali provenienti dalla provincia¹³³, si muovevano avvocati e togati, esponenti soprattutto del nuovo patriziato locale nonché luogotenenti della Camera e consiglieri del Collaterale¹³⁴ perlopiù di origine catalana. Tutti questi non solo tentarono di contribuire in modo significativo alla burocratizzazione dell'apparato amministrativo-giudiziario ma arginarono con altrettanto vigore le pretese del ceto nobiliare riducendone i privilegi¹³⁵.

4. *Usi e finalità*

Il libro fu verosimilmente commissionato da uno degli ultimi esponenti della famiglia, forse proprio da quel Giovanni Simone Moccia a cui furono contestati i titoli di possesso e che fu accusato di abusi e soprusi nell'esercizio dell'Ufficio della Portolania¹³⁶. E significativa è la circostanza che il primo documento successivo ai tre privilegi regi quattrocenteschi risalga al 1531, nel momento in cui il governo spagnolo promosse le visite generali, volte a verificare il corretto funzionamento degli uffici pubblici nel Regno di Napoli e nei regni ad esso soggetti e a controllare e reprimere eventuali comportamenti illeciti dei funzionari¹³⁷.

¹³² Delle Donne, *Le cancellerie*, pp. 383-384.

¹³³ Provengono da famiglie di area amalfitana, ad esempio, il mastro d'atti nella Sommaria Giovanni Paolo Crispo (docc. 7-9, 37) e anche Paolo de Curtis, pro mastro d'atti e pro segretario (docc. 9, 30, 33, 40).

¹³⁴ A volte un'unica persona poteva detenere entrambi i titoli: è il caso, ad esempio del Reverter, cfr. docc. 7 e 12.

¹³⁵ Si ricordi che la politica del governo spagnolo tese a estromettere dall'apparato amministrativo-burocratico l'antica nobiltà regnicola. In merito si veda, ad esempio, Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, p. 48, che sottolinea come attraverso il progetto politico diretto al ridimensionamento del potere dei Seggi con la parallela «promozione del ceto dei “togati” e di una componente sociale media» e all'emarginazione della nobiltà di spada, «da monarchia spagnola ha ideato, a metà del Cinquecento e i primi anni del Seicento, l'unico tentativo nella storia del Mezzogiorno d'Italia, di privilegiare la *mediazione burocratica* contro la *mediazione dei notabili*».

¹³⁶ Per i documenti di difesa si veda, ad esempio, Petayen, *Visite et gouvernement*, pp. 253, 263, 311, 314, 320-321, 375. Ancora nel XVIII secolo fu stampata una *Difesa del Regio Portolano di Manfredonia*.

¹³⁷ Sull'attività dei commissari e sull'istituto della Visita si vedano, ad esempio, Coniglio, *Visitatori*; Pilati, *Carlo d'Asburgo*, pp. 619-620 e nota 37; Musi, *Il governo spagnolo*. Per un quadro sulle istituzioni del Regno di Napoli, si veda Muto, *Il regno di Napoli*, pp. 269-272.

Certamente gli aspetti codicologico-diplomatistici del manufatto rinviano alla tipologia del libro-documento e, in particolare, al cartulario¹³⁸ del quale vengono riprese, oltre a struttura e contenuti, anche scopi e funzioni, in special modo quelle di ricordo “a futura memoria” e di conservazione documentaria. Esso costituiva, quindi, una sorta di ‘archivio-scrigno’ di famiglia e *munimen*, in quanto silloge di documenti utili per la difesa in fase inquisitoriale e processuale¹³⁹: sia per la sua articolazione interna sia per i ricorrenti riferimenti ai registri in cui i documenti erano stati trascritti, indubbiamente fungeva da inventario, utile per l’accesso a quella documentazione attestante diritti e prerogative¹⁴⁰ della famiglia da presentare in occasione di eventuali convocazioni a giudizio¹⁴¹, o di verifica della «legittimità dei titoli in possesso degli esercenti delle cariche»¹⁴². Ancor di più, il manoscritto potrebbe essere

¹³⁸ Tale tipologia documentaria in tempi recenti è stata posta al centro del dibattito storiografico. L’attenzione degli studiosi si è rivolta in particolare ai cartulari monastici ed ecclesiastici e a quelli delle città, i cosiddetti *libri iurium*; per le due tipologie si vedano rispettivamente *Les cartulaires* e Rovere, *I «libri iurium»*.

¹³⁹ Con tale finalità anche un manoscritto pennese segnalato da Mottola, *Per la diplomatica*, pp. 601-606.

¹⁴⁰ Si veda Mendo Carmona, *El Cartulario*. La raccolta delle copie di documenti pubblici poteva avere anche finalità di «difesa delle attribuzioni dei poteri e della divisione delle competenze giudiziarie nei tribunali napoletani», cfr. Mottola, *Per la diplomatica*, pp. 603-604.

¹⁴¹ In virtù della prammatica vicereale del 9 febbraio 1510 era stata confermata la consuetudine secondo la quale nei contenziosi e nei giudizi aveva valore soltanto documentazione originale e, quindi «privilegia, provisiones, aut literas, iuxta ritum nostrae cancellariae, cum appositione sigilli nostris», cfr. Id., *Gli archivi*, pp. 487-488. Cfr. anche Senatore, *Sistema*, p. 41. Sovente, in particolare per i privilegi relativi a materia feudale ma anche per quelli di altro tipo, dopo la registrazione si eludeva la pratica della sigillatura e «si facevano fare copie delli registri autentiche et se ne servivano come fossero li propri originali et li diritti del sigillo erano fraudati oltre che principalmente se ne verteva il danno del regio fisco, perché li privilegi erano imperfetti et per presentarnosi dette copie si facevano perfetti». Cfr. Ventura, *La Regia Camera*, p. 559. «Anche se i processi avrebbero dovuto conservarsi presso le segreterie dei tribunali, e delle altre giurisdizioni, nondimeno con l’andare del tempo avvenne che la loro conservazione fosse affidata agli scrivani che ne erano stati i compilatori e che alla morte di questi passassero ai loro successori», si veda Capasso, *Degli archivi napoletani*, p. 603. Per evitare confusione nella gestione della documentazione relativa all’ufficio di mastro portolano, con decreto della Regia Camera (infra doc. 31), si dispose che tutti gli ordini, le comunicazioni, i bandi relativi all’ufficio fossero redatti e conservati esclusivamente presso la banca dell’attuario Giovanni Domenico Sarnetano, che a sua volta era tenuto a sottoporre le *provisiones* al Regio Fisco conformemente a quanto avveniva per la Regia Dogana di Foggia.

¹⁴² Cfr. Pilati, *Carlo d’Asburgo*, p. 619.

ricondotto ai cosiddetti “cartulari di lignaggio”¹⁴³, anche questi con funzione sia giuridica sia “archivistica”¹⁴⁴, una sorta di «archivio-*thesaurus*» della documentazione relativa all’ufficio ricoperto dagli esponenti della famiglia Moccia¹⁴⁵. Ed esso si inserisce molto bene nel contesto politico-istituzionale dei secoli XVI e XVII, quando i continui conflitti tra potere centrale e poteri periferici misero a dura prova la tenuta delle istituzioni¹⁴⁶. D’altra parte il codice, seppur lontano dai coevi modelli librari di tipo cronachistico redatti in forma narrativo-descrittiva, assolve comunque a una funzione “memorialistico-ideologica” che traspare anche dalla scelta del supporto, la pergamena, e dall’utilizzo di alcuni espedienti formali. Pur nella sua complessiva sobrietà, il codicetto suggerisce ‘un’immagine di potere’¹⁴⁷, costituendo comunque una ‘forma di autorappresentazione’¹⁴⁸. Non a caso il nostro Giovanni Simone Moccia, citato in una delle varie inchieste che i Visitatori effettuarono¹⁴⁹, si presenta definendosi innanzitutto “nobile napoletano” e, pur essendo membro del governo cittadino, fornisce prioritariamente informazioni desunte dal registro dell’aristocrazia urbana¹⁵⁰: la sola attestazione di no-

¹⁴³ Puntualmente identificati da Gamberini, *La memoria* che ne sottolinea la funzione «per poter difendere più efficacemente in sede processuale privilegi ed esenzioni», sovente messi in discussione a ogni cambiamento del contesto politico. Cfr. in particolare, pp. 1-2.

¹⁴⁴ Come per i *libri iurium*, anche in questo caso, da «un lato infatti vi è il bisogno di raccogliere in un unico testo tutto ciò che può essere di utilità» per una eventuale ulteriore citazione in giudizio, «dall’altro, evidentemente, la necessità pratica di ritrovare facilmente documenti importanti», cfr. Lazzarini, *Materiali*, p. 62 e nota 100.

¹⁴⁵ Per il concetto di archivio/*thesaurus* si veda Valenti, *Riflessioni*.

¹⁴⁶ Sulla realtà napoletana del XVII secolo si veda, ad esempio, Musi, *Fiscalità*, pp. 151-173 e Bulgarelli Lukacs, *La finanza*.

¹⁴⁷ Per tale aspetto si veda, ad esempio, Gamberini, *La memoria*, p. 6.

¹⁴⁸ Si veda a tal proposito Senatore, *Sistema*, pp. 52-53.

¹⁴⁹ Dal 29 ottobre 1581 al 1° giugno 1584 è a Napoli in qualità di visitatore regio Lopez de Guzman, nominato dal re Filippo II e da questi inviato per processare quegli ufficiali e ministri del Regno sovente querelati per abusi, cfr. Coniglio, *Visitatori*. A tal proposito si segnala come proprio per tale occasione Domenico de Torres, segretario regio, rilasciò una dichiarazione che escludeva la presenza di sentenze di condanna contro il mastro portolano Giovanni Simone Moccia (cfr. doc. 39). La visita del Guzman portò comunque alla sospensione di due reggenti, del presidente e di un consigliere del Sacro Regio Consiglio, dell’avvocato e del procuratore fiscale della Vicaria, di un presidente e dell’avvocato fiscale della Sommaria, cfr. Comparato, *Uffici e società*, p. 212. La documentazione della visita è conservata in AGS, *Visitas de Italia*. “Visita de D. Lopez de Guzman, años 1581 en adelante”. Si veda quanto riportato da Summonte, *Dell’istoria della città*, vol. IV, p. 426.

¹⁵⁰ Peytavin, *Visite*, p. 312. Attraverso un’accorta politica matrimoniale, i Moccia si alleano con esponenti della nobiltà dei seggi di Nido, Porto e Portanova, cfr. *Ibidem*,

bilità gli garantiva, infatti, il godimento dell'immunità¹⁵¹, a conferma di quanto «l'appartenenza ai sedili nobili [fosse comunque considerato un] requisito esclusivo di accesso al governo e [legittimasse] i gentiluomini di seggio come attori unici dell'arena politica della capitale»¹⁵².

In conclusione, facendo proprio quanto affermato da Cristina Carbonetti per il registro di Federico II e pur con le dovute differenze in relazione all'autorità emanante, direi che senz'altro il nostro codice «oltre a un interesse “meramente strumentale di ‘fonte storica’ ne assomma uno prettamente intrinseco e sostanziale: vale a dire che esso è anche e prima di tutto fonte di se stesso e ci dice quindi di scelte formali e di pratiche redazionali, di strategie documentarie»¹⁵³. Esso, inoltre, assolve a molte altre funzioni accessorie: infatti, oltre a quella di forma, e quindi di modello scritturale, ottempera alla funzione di pubblicità (notorietà, conoscibilità), ma anche di certezza (circa la precisa ed esatta formulazione di una disposizione), come pure a quella certativa e di controllo che ci informa sulla «regolarità delle procedure attuate, narrando, infatti, la sequenza temporale di dichiarazioni e di atti»¹⁵⁴. Finalità, queste (comunicativa, di memoria, di prova e di formalizzazione)¹⁵⁵, che risultavano imprescindibili in un modello statale “burocratico-giurisdizionale” quale quello del Regno in cui «tutto era gestito attraverso il “Foro”», «co' Riti e co' Tribunali»¹⁵⁶.

Pur considerando il 'libro-documento' nella sua interezza con le sue specifiche funzioni, la documentazione in esso contenuta permette di rilevare utili informazioni relative alla prassi amministrativa e all'articolazione del personale impegnato nei vari uffici e di percepire la «dinamica degli apparati del potere»¹⁵⁷. Così come attestato da Antonella Rovere per i *libri iurium*, possiamo senz'altro affermare che i documenti riportati nel nostro codice, nel riferire dei rapporti del mastro portola-

Tavola.

¹⁵¹ Al 1541 risale infatti il “decreto sull'immunità dei nobili” di Bartolomeo Camerario, luogotenente della Sommaria, «in continuità con le regole di governo stabilite dal Cattolico e, in precedenza, da Ferrante I», cfr. Pilati, *Carlo d'Asburgo*, p. 620 nota 43.

¹⁵² Cfr. Santangelo, *Spazio urbano*.

¹⁵³ Carbonetti, *La scrittura* p. 244.

¹⁵⁴ Per una definizione delle forme accessorie si veda Nicolaj, *Lezioni*, pp. 60-61, 67, 111.

¹⁵⁵ Si vedano Carbonetti, *La scrittura*, pp. 246, 248 e nota 10, e Lazzarini, *Introduzione*.

¹⁵⁶ Sulla problematica relativa al ruolo svolto dalla prassi giuridica e dalle magistrature centrali nella gestione delle dinamiche e dei rapporti politico-sociali nel periodo di riferimento, si veda Del Bagno, *Iustitia*.

¹⁵⁷ Su questo aspetto si veda in particolare Corrao, *Mediazione*.

no Moccia con altri ufficiali regi o municipali, con la Città e con i territori da essa dipendenti, rivelano l'«esigenza di ribadire i fondamenti giuridici» della funzione¹⁵⁸. E, a tal proposito, è significativo che nell'*incipit* del manoscritto spicca, in caratteri d'oro, il nome del primo sovrano aragonese, a indicare «l'appropriazione del passato [e, quindi, del suo] valore legittimante [...] per ogni prassi presente e futura»¹⁵⁹.

Sebbene riferite a un'opera settecentesca, le parole con le quali il nobile Filippo Meniconi di Perugia apre il suo *Libro dei Privilegi* potrebbero essere trasposte come Premessa anche del nostro manoscritto:

Quella dura necessità, la quale mi obbligò a sostenere il diritto della mia Famiglia e per conseguenza a produrre in giudizio i meriti de' miei antenati [...] quella stessa potrà servire contro a qualunque Critico di convincente risposta [...] Quindi nacque l'accennata necessità di addurre e provare insieme i servigi della stessa Casa prestatì <a Sua Maestà>; e vi si aggiunse inoltre il comando della <Regia Camera della Sommara> a che volle esserene pienamente informata, per ammettere con esatta cognizione de' meriti la continuazione del Privilegio [...]. Se rifletterà che per necessità di difesa fù duopo raccorle e metterle in chiaro, anche per averle dedotte altre volte alla Luce nell'occasione opportuna dalle dispute avute in <Regia Camera della Sommara>, siccome ora perché se ne conservi il vigore¹⁶⁰.

5. Criteri di edizione

Per l'edizione sono state seguite perlopiù le linee adottate da Francesco Senatore, da Roberto Delle Donne, da Marc H. Smith¹⁶¹ e, solo in parte, da Alessandro Pratesi¹⁶².

Gli argomenti riportati nell'indice/repertorio iniziale sono contraddistinti da un numero d'ordine in cifra arabica posto tra parentesi quadre che si ripete in corrispondenza del relativo documento registrato. Di tutte le registrazioni, disposte secondo la successione originaria,

¹⁵⁸ Rovere, *I «libri iurium»*, pp. 80-81.

¹⁵⁹ Delle Donne, *Burocrazia*, p. 127.

¹⁶⁰ *Compilazione de i privilegi*, pp. XI-XII. Le parole tra parentesi angolari sostituiscono volutamente le parole «Santa Sede» e «Sacra Consulta» riportate nel libro settecentesco.

¹⁶¹ Cfr. rispettivamente *Dispacci*, pp. XI-XIII; Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 139-141 con relativa bibliografia di riferimento; Smith, *Conseils*. Sulla edizione delle fonti documentarie di età moderna, cfr., tra gli altri, Falconi, *L'edizione*. Si vedano anche Bartoli Langeli, *L'edizione sui testi*, Ghignoli, *La definizione*, Ciaralli, *La diplomatica*.

¹⁶² Pratesi, *Una questione*, poi Id. *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, 1982.

indipendentemente, quindi, da un ordinamento cronologico, sono indicate, dopo il numero d'ordine, le date cronica e topica. I documenti in sequenza all'interno di un unico procedimento sono identificati con una numerazione ulteriore posta, rispetto a quella principale, tra parentesi quadre, in testa al documento. Il cambio di pagina è segnalato dal numero del foglio posto tra parentesi quadre nel margine di destra¹⁶³. Lineette oblique indicano il rinvio a capo. In corpo minore gli inserti, le segnature di registrazione e l'eventuale *superinscriptio* in carattere corsivo. Non si dà conto di particolari elementi esornativi (racemi, edere, rabescature) posti di seguito alla sottoscrizione del sovrano o a conclusione di documenti.

La punteggiatura è adattata ai criteri moderni; le iniziali maiuscole sono riportate dopo il punto fermo, nei nomi propri, nei sostantivi etnici e nei sostantivi indicanti magistrature e uffici; sono abolite nei titoli nobiliari, negli aggettivi etnici e nei titoli degli ufficiali.

Si è adottato un criterio conservativo, oltre che nelle occorrenze di *y* e di *h*, nei seguenti casi: accentuazione, raddoppiamenti in fonosintassi e unione grafica (*delloro*, *alloro*, *addarno*, *attale*, *lloro*), assimilazione e scempiatura delle preposizioni articolate (*deli*, *al'*, *del'*), elisione della vocale finale (*far'*, *bannir'*, *patron'*), raddoppiamento interno delle consonanti (*cosst*), dittongo mobile (*soi* per *suoi*). Il medesimo criterio è stato applicato anche ai due documenti in castigliano.

È stato ricondotto all'uso moderno l'articolo indeterminativo maschile singolare nel testo seguito da apostrofo.

Quanto alle abbreviazioni sono state mantenute le seguenti sigle:

S.E./S.E^a = Sua Excellentia/ Eccellenza/Eccellentia/ Eccellenza

S.M./S.M^a/M^{ta} = Sua Maestà

S.S. = Sua Signoria

SS.V. = Signorie Vostre

U.I.D./UU.II.DD. = utroque iure doctor e sue flessioni

V.S./V.S^a = Vostra Signoria

VV.SS. Vostre Signorie

e il compendio *Gio./Io.*

Sono state sciolte senza parentesi tonde le seguenti voci:

Cons./Cons.o > Consiglio/Consilio

d. > don/dominus

f.o/f.um > folio/folium

¹⁶³ Si omette il richiamo a fine pagina. Si veda nota 53.

ill.	> illustre/illustrem/illustri/illustribus/illustris
ill.s	> illustres
M.C.L./L.M.C.	> magni camerarii locumtenens/ locumtenenti magni camerarii
m.o/m.ro	> mastro/magistro
mgr/mag.r	> magister
m.ri	> mastri/magistri
m.rum	> magistrum
s.	> signore
ss.ri	> signori

Sono state usate le parentesi tonde nei troncamenti e nei casi di contrazione dubbi.

Le parentesi quadre nel testo segnalano le lacune materiali e le integrazioni di parti mancanti.

EDIZIONE

[Indice f. Ir]

- [1] Privilegio de re Alfonso per la concessione dell'off(ici)o di regio mastro portolano, folio primo
- [2] Privilegio de re Ferrante per la confirmatione, folio 3 a tergo
- [3] Privilegio de re Federico, folio 4 a tergo
- [4] Memoriale de Iacovo Moccia per l'administratione dell'officio di mastro portolano, folio 6
- [5] Banni emanati per esso Iacovo come regio mastro portolano sopra l'administratione di detto officio, folio 6 per totum folium 9
- [6] Il decreto de la Camera sopra lo exercitio di detto officio et altro decreto per l'emanacione di detti banni, folio X
- [7] Banno de la Camera mediante decreto fatto in Collaterale per lo dissequestro di detto officio al predetto Iacovo et / sua possessione et anco de pena ad ogni persona per l'exercitio predetto, folio X a tergo
- [8] Comparsa del Fisco nela quale pretende la relaxat(ion)e di detto officio, folio 11
- [9] Il decreto de la Camera che dice obstaro regio Fisco exceptionem reiudicate, folio 11 a tergo
- [10] Ordine del'illustrissimo don Pietro Giron et suo Collaterale diretto a Gio. Simone Moccia regio mastro portulano / che contra l'inobedienti possa fare scassare loro case et carcerarli, folio 12

- [11] Ordine de don Parafan et suo Collaterale alli pagliamenuti¹ che non se intromettino alle cose spettanti all'ufficio di mastro portulano, folio 12 a tergo
- [12] Ordine del sopradetto illustrissimo vicerè directo al detto mastro portulano sopra il dare del livello, folio 13
- [13] Ordine dell'illustrissimo don Pietro Giron et suo Collaterale directo alli deputati dela Mattonata² che non se intromettano / in certi capi contenti in detto ordine ma quelli lasci conoscere dal mastro portulano a quale spectano, folio 13 a tergo et 14
- [14] Banno dell'illustrissimo don Parafan circa la prohibitione del non fabricare nella montagna de San / Martino eccettuandone alcuni termini, il quale si possa fare con lic(enti)a però del mastro portulano, folio 14 a tergo
- [15] Banno de Pietro Moccia circa le strate de Somma, folio 15
- [16] Banno dell'illustrissimo don Gio. de Zuniga et suo collaterale consiliario che l'execut(ion)i et pene del banno emanato / circa lo vendere dele robbe nelli larghi et publico spetta al regio mastro portulano, folio 15 a tergo
- [17] Banno del regio portulano Gio. Simone Moccia circa lo levare de le teste balconi et altro, folio 16
- [18] Un altro banno expedito per il predetto circa le carra de coiro et bestie che stanno nel mercato, folio 17
- [19] Memoriale rimesso da sua eccellentia al regio mastro portulano circa lo comando de li operarii³, folio eo a tergo

¹ Erano così chiamati gli ufficiali della *Pagliaminuta*: L'ufficio, istituito da Ferrante I con prammatica del 1487, era deputato alla pulizia della città e prese il nome dal primo commissario Nicola Pagliaminuta di Amalfi, nominato dallo stesso sovrano; dalla prima metà del XVI secolo fu esercitato da persone nominate dagli Eletti della città e, in seguito, affidato ai giudici della Bagliva. Sull'ufficio, che dal 1762 fu denominato *Deputazione della politanza*, cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, pp. 111-114. Si veda anche Russo, *La «cura»*, p. 20.

² La deputazione dell'Acqua e Mattonata, istituita da Pedro da Toledo, era un organo municipale al quale furono delegate «tutte quelle funzioni ordinarie precedentemente affidate alla deputazione della Fortificazione (manutenzione degli acquedotti, delle fontane, del corso delle lave e lascarimento delle strade)», cfr. Pignatelli, *Napoli*, p. 28.

- [20] Provisione dela Camera in favor de Pietro Moccia circa l'exattione de un deritto de alcune cose che se extraheno, videlicet legnami senza ferro, armature et legume et(cetera), folio 17 a tergo
- [21] Ordine del'illustrissimo don Pietro de Toledo directo al mastro portulano, che comandi alli patroni de max(ari)e / circa lo fare dele conserve per respecto de le lave, folio18
- [22] Ordine de S.E. a Pompeo Carmig(na)no circa l'exatt(ion)e de una tassa, folio 19
- [23] Ordine de S.E. directo al Sac(ro) Consiglio che non se intrometta in le cose proviste et da provedernose dal / mastro portulano, perche lo vole intendere esso et provedere, folio eo a tergo
- [24] Un altro simile directo alla Vicaria, folio eo a tergo
- [25] Ordine de la Camera directo a Gio. Simone Moccia circa lo accomodare de la strata da Napoli / in Chianura, folio 20
- [26] Acto possessivo che il camberlingho de Casandrino del mastro portulano sia francho d'allog(giamen)ti et provisione sopra il predetto, folio 20 a tergo et 21
- [27] Ordine di don Pietro Giron directo a Gio. Simone Moccia circa lo accomodare d'alc(une) strate / et tasse faciende sopra il predetto, folio 22
- [28] Ordine del'illustrissimo signor Marques³ et suo Collaterale directo alo Consiglio che non se intrometta nella cognitione / delle sententie et dec(re)ti del mastro portulano ma li lasci conoscere in Camera, folio 22 a tergo^{b)}

[Indice f. Iv]

- [29] Ordine del' illustrissimo don Gio. de Zuniga alli regii tribunali che consegnino qualsivog(li)a copia de officio / de mastro portulano senza altra lic(enti)a, folio 23
- [30] Memoriale per la delegat(ion)e de Com(missa)rii, folio 24

³ Íñigo López de Hurteda de Mendoza marchese di Mondéjar fu viceré di Napoli dal 1575 al 1579, cfr. Raneo, *Virreyes*, pp. 239-245.

- [31] Ordine alli actitanti che li negotii del off(ici)o del mastro portulano se actibano in banca de Sar(neta)no et le / provisioni exp(eden)de se firmino dal advocato fis(ca)le, folio 24 a tergo
- [32] Memoriale delli scoltori et marmorari rimesso al mastro portulano che proveda de giust(iti)a, folio 25
- [33] Decreti fatti per la corte del mastro portulano et confirmati per la Camera, folio eo a tergo
- [34] Provisione dela Camera circa l'exatt(ion)e del sale spetta all'officio del mastro portulano, folio 26
- [35] Provisione dela Camera circa l'exactione de li melloni nella piazza del Regio Palaczo^{e)}, folio eo a tergo
- [36] Provisione dela Camera directa alli Electi de Napoli circa l'exact(io)ne delli predetti melloni^{d)}, folio 27
- [37] Conclusione deli Electi de Napoli che li carcerati vadano nelle car(cer)e di detto mastro portulano, folio 28
- [38] Ordine del illustrissimo conte d'Olivares directo a Gio. Simone Moccia che nelle car(ce)re dela Portulania non / serravi ness(un)o carcerato senza che prima non se veda ordine fir(ma)to dal giudice o altro, folio eo
- [39] Fede de Dom(en)ico Torres⁴ come nella regia visita non scribono cosa nulla contra mastro portulano, folio eo a tergo
- [40] Ordine dela Camera che li affic(tato)ri del mastro portulano non levino la lava⁵ da dove è solito passare^{e)}, folio eo a tergo
- [41] Decreto del regente de Ponte⁶ che Gio. Simone Moccia si mantenga la possessione de li comandi sula regia caccia^{f)}, folio 29
- [42] Vigliecto del regio montier' maggiore directo a Gio. Simone Moccia che faccia comandare li travagliatori, folio eo a tergo

⁴ Si tratta del segretario del viceré il Conte di Miranda, cfr. Capaccio, *Il Segretario*, p. 188.

⁵ Per *lava* si intende il «corso delle acque piovane fluenti nella città e nel suo territorio», cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, p. 47. Sulle lave si veda anche Russo, *La «cura»*, p. 20.

⁶ Presidente della Sommaria e reggente, fu nominato grassiere o prefetto dell'Annona il 10 novembre 1593, cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, p. 242.

- [43] Viglietto del cavallarizzo maggiore directo a detto mastro portulano per lo comando de alc(un)e carra, folio eo a tergo
- [44] Viglietto del mastro portulano a S.E. et per esso rimesso che il mastro portulano impedisca li contravenienti etc., folio eo a tergo⁸⁾
- [45] Provisione di S.E. diretta al marchese di S(ant)o Lucito⁷ per la quale prohibisce non dia lic(enti)a a niss(un)o circa l'appoggiare / le pennate alle Mura dela Città^{h)}, folio 30

^{a)} *In corrispondenza, nel margine sinistro* [co]mando - ^{b)} *In calce al testo, di altra mano*, Privilegio de re Alfonso etiam(?) por(tula)no, 2r(?) - ^{c)} *In corrispondenza, nel margine sinistro, l'annotazione Melloni* - ^{d)} *In corrispondenza, nel margine sinistro, l'annotazione Idem* - ^{e)} *In corrispondenza, nel margine sinistro, l'annotazione Lava* - ^{f)} *In corrispondenza, nel margine sinistro, l'annotazione Comandi sula / caccia* - ^{g)} *Inchiostro della didascalia color seppia* - ^{h)} *Al di sotto del testo, nel margine inferiore della pagina è riportata Fe della medesima mano delle annotazioni vergate nei fogli iniziale e finale.*

[f. 1r]

[1]

1449 gennaio 19, Napoli, in Castelnuovo

ALFONSUS DEI GRATIA / REX Aragonum, Sicilię Citra et Ultra Farum, Valentię, Hierusalem, Ungarię, Maioricarum, Sardinię et Corsicę / comes Barchinone, dux Atenarum ac etiam comes Rossilionis et Cerritanie. Nob(ili) et egregio viro Petro Motię de / Neapoli camerario familiari et fideli nostro dilecto. Gratiam nostram et bonam voluntatem. Vacantibus noviter in / nostra curia officiis Magistri Portulanatus et Procurationis partium Principatus ac Terre Laboris per obitum / quondam Bar(tholom)ei de Iennario de Neapoli ditti Chiatti pridem, sicut Domino placuit, vita funti, qui dicta Magisti Portulanatus / et Procurationis officia partium predictarum cum gagiis et aliis in fut(ur)is a nobis et a nostra Curia ad vitam eius / obtenebat, nos ut circa exercitium officiorum predictorum non intersit quoquomodo defectus, te predictum Petrum / Motiam de cuius fide, prudentia, probitate, sollicitudine et legalitate plenam gerimus fiduciam ab experto / magistrum portulanum et procuratorem dictarum partium Principatus et Terre Laboris ac Maritimarum et perti/nentiarum partium earundem terrarumque et locorum illarum ad vitam tuam et donec in officiis ipsis bene te gesseris de / certa nostra scientia tenore

⁷ Si tratta verosimilmente di Ferrante Carafa cfr. Ruscelli, *Le imprese*, pp. 126-127<bis>.

presentium fiducialiter ordinamus. Quo circa tuę fidelitati harum serie prece/pimus quatenus statim, receptis presentibus, ad dictas partes Principatus et Terre Laboris te personaliter / confereris huiusmodi Magistri Portulanatus et Procurationis officia in eisdem partibus studeas ad / honorem et fidelitatem nostram diligenter et fideliter exercere prout corporale propterea prestitis tibi in / nostra Curia ad sancta Dei evangelia iuramentum. Requirens et recipiens in scriptis civitates, terras, ca/salia, villas, starcias, vineas, iardena, molendina, domos, apothecas et que libet alia iura, reddita et pro/ventus ac bona cura tam mobilia quam stabilia seseque moventia que, ratione officiorum ipsorum, in custodia quorum/cumque fuerunt et sunt, nec non alia que procurar(e) quicumque habuerunt sive nomine baliatus sive ob causam quam/cumque aliam de quibus bonis iuribus, redditibus et proventibus te volumus informari, factis de huiusmodi receptione / bonorum publicis idoneis inventariis continentibus ea per quantitates, qualitates, species et distinctiones quaslibet / congruentes quorum alia tibi retineas tempore tui computi producenda et reliqua mictas statim nostris ra/tionalibus Magne Curie nostre cum quaterno sub tuo sigillo inventariorum ipsorum seriem continentem; recipias etiam / nomina et cognomina officialium quorumcumque aliorum et(cetera) de tempore precedente qui adhuc sunt curie debitores, / cabellas insuper et officia que gesserunt rationem dicti procurationis officii ad credentiam vel ad staleum, / quantitates pecunie quas inde solverunt et que ei gabellotis ipsis restant habendo, nomina insuper et / cognomina cabellotorum et fideiuxorum ipsorum et approbatorum etiam eorundem cum instrumentis fideiuxionum / inde confectis. Et residua ipsa omnia que ab officialibus ipsis remanent recolligenda sive de ipsorum / sive de eorum in eodem officio precessorum pro parte dicte Curie recolligere studeas et pecuniam totam / que de residuis ipsis ac etiam undecumque ad manus tuas successive pervenerit destinabis ad nostram Curiam / ante dictam. Insuper quecumque mandata pendentia dicto quondam Bar(tholom)eo prede<ce>ssori tuo directa et presentata / super negotiis quibuscumque quorum exequutio incepta non est, et si qua fortasse incepta extiterit formam / ipsorum in scriptis cum distinctione processus in eorum exeq(uenti)bus habiti a quocumque detentore recipias et illa iuxta / tenores eorum ac si tibi directa fuissent in hiis quibus pendent cum omni diligentia exequaris facturus illi / qui tibi predicta assignaverit de hiis que ab eo receperis scriptum competens ad cautelam ac observa/turus in administratione dictorum officiorum capitula spectantia ad officia prenarrata que per te haberi / una cum informationibus aliis supradictis volumus et iubemus constitutiones

insuper et capitula eddita per nostros in hoc p̄dicto Regno Sicilię citra Farum p̄decessores super bono et pacifico statu

[f. 1v]

dicti Regni quantum ad dictam spectant officia tenaciter servatura ex receptione autem p̄missorum omniumque / receperis aut prefertur fiant duo quaterni consimiles, quorum unum p̄nes assignatorem illorum sub sigillo tuo et / reliquum poenes te sub sigillo suo volumus remanere temporibus tui et ipsius computi producendi. Et ecce per presentes / nostras literas ecclesiarum p̄latos requirimus necnon vicem gerentibus, iusticiariis, capitaneis, comitibus, baronibus, / erariis magistris camera(ris), vicariis, camerariis nostris, iuratis, bayulis, iudicibus, officialibus et personis aliis / dictarum partium p̄sentes literas inspecturis damus expressius in mandatis quod tibi in omnibus que ad huiusmodi / spectant officia ad honorem et fidelitatem nostram efficaciter assistant, obediant et intendant. Nos enim penas et / bona, quas et que ratione dictorum officiorum rite duxeris imponenda rata geremus et firma illa per te inre/misibiliter exigi volumus prout iustum fuerit a transgressoribus eorundem. Ceterum quia clare memorie serenissimus / princeps dominus Robertus Dei gratia Hierusalem et Sicilię rex illustrissimus dum in humanis ageret providendo tam / Curię dispendiis quam ex(pensis) mercatorum et aliorum quibus extractiones victualium seu leguminum extra Regnum per mare propterea / conceduntur, in forma servari solita de recipiendo ab extrahentibus victualia idonea fideiuxoria cautione / de huiusmodi victualibus ad loca licita et non in alio deferendis ac de exoneratione illorum in locis licitis / facienda in certis terminis responsalibus ydoneis literis reportandis. Idem dominus rex Robertus ordinationem / usque ad usum beneplacitum duraturam ab olim magistris portulanicis et procuratoribus Apuleę et Aprucii ceterisque / officialibus ipsarum partium, ad quos partium ipsarum custodia seu extractiones victualium et leguminum de eisdem / partibus facienda administratio pertinet, tunc presentibus et futuris per speciales suas literas destinavit per eos / usque ad suum regium beneplacitum singulis videlicet eorum in decretis eorum provintiis observanda, ut silicet ab ex/trahentibus quibuscumque victualia et legumina de partibus supradictis. Recipiatur in testimonio publico iurato/ria cautio et fiat inde publicum instrumentum; recipiatur etiam^{a)} pro dicta curia pro singulis viginti untiis iuris / exiture et tarenı, quod pro Curia recipi deberet untia auri una et deinde extractio ipsa permictatur sive pro parte / curię vendatur sive

gratiose per eandem Curiam sit concessa sicut in predictis regiis literis seriosius continetur. / Volumus et mandamus expresse ut literas ipsas que ut premittitur eidem predecessori tuo et suis succ(essoribus) fuerunt directe requirere et recipere ab illarum detenore non postponas et eas iuxta ipsarum continentias in o(mn)ibus tui / officii tempore exequi studeas et procures ordinationem ipsam tenaciter servaturus. Et quia de custodia / portuum ipsarum partium Principatus et Terre Laboris curam geri volumus specialem, studeas pro Curie nostre parte / in custodia eorundem portuum portulanos idoneos et fideles in statuto nostro ordinare prout est actenus / consuetum nec permittas extrahi de predictis partibus per mare victualia, legumina, arma, equos et quecumque / alia prohibita cum quibuscumque vaxis infra vel extra Regnum absque specialibus nostris literis sigillatis magno nostro pendenti sigillo tibi exinde transmittendis cum de substitutione dictorum portulanorum et premissis / omnibus aliis tibi fiducialiter incumbant et ne in officiis ipsis propriis sumptibus laborare cogatis gagia / tibi ad rationem de tarenis tribus ponderis generalis per diem tenore presentium stabilimus qui tibi de / pecunia dittorum officiorum tuorum ad manus tuas exinde proventura quamdiu dicta tua vita durante officiis fun/geris eisdem te volumus retinere, propterea tibi presentium tenore concedimus ut promittendis literis officiorum / ipsorum tam ad Curiam nostram quam per decretas tibi provincias pro negotiis dicte Curie exequendis cur/sorem unum cum fuerit oportunium, retinere possis quamdiu dicta tua vita durante in officiis ipsis

[f. 2r]

eris. Sicut per eandem nostram Curiam est statutum cui gagia ad rationem de untiis tribus ponderis generalis per annum / de predicta fiscali pecunia quamdiu tecum in predictis officiis moram traxeris exhibere procures et recipias ab eo de his que sibi / presentium auctoritate solveris suis vicibus apodixam; et quia pro scribendis, compilandis et fideliter conservandis rationibus / officiorum ipsorum unus notarius penes predecessores tuos consuevit per curiam ordinari^{b)} iccirco tibi ipsarum presentium / tenore precimus^{c)} quatenus si dictum notarium inveneris in ipsis officiis per nostram Curiam ordinatum, ipsum ad dictum officium / admittas et gacias sibi solvas iuxta tenorem aliarum literarum sibi propterea concessarum, et ubi dictus notarius non esset in ibi / per dictam nostram curiam ordinatus, ipsum tecum assumere et retinere studeas quamdiu nostri beneplaciti fuerit / seu donec de illo per dictam nostram curiam sit provisum sibi que gagia ad

rationem consuetam et debitam ad quam suis / predecessoribus de illis satisfieri consuevit hactenus de prefata pecunia ipsorum officiorum pre tuis manibus extituta / solvere ipsarum presentium tenore procures, et ab eo recipias apodixam. Et quia ex quadam ignorantia et defectu / debite informationis nostra curia ex procuratione et gestione dictorum officiorum Magistri Portulanatus et Procurationis / tibi, ut prefertur, commissorum possent incomoda multa sequi, et propterea volentes eius in hac parte dispendiis precavere, / vidimus pro ipsius Curie comodo de aliquibus que ad ipsa Magistri Portulanatus et Procurationis spectare / noscuntur officia preter alia superius declarata et per te executioni mandanda te pleno informandum intendentes / tibi que precipientes expresse ut portus, litora et maritimas omnes partium predictarum tam demanii quam ecclesiarum comitum et baronum fideliter custodias et facias custodire cum diligentia qualibet per fideles idoneos et sufficientes / viros terrarum nostri demanii partium predictarum ad hoc per te pro parte Curie statuendos, ammotis omnibus aliis quibuscumque / illis tamen exceptis quos per patentes nostras literas inveneris ordinatos de quorum statuendorum sufficientia / tuis humeris Curia inherebitur nec abinde omnia victualia seu alia quecumque prohibita sive speciali mandato / nostro exinde subtrahantur. Item qui propter multitudines officialium tam executio officiorum Curie quam / expeditio subiectorum pluries retardantur in singulis partibus tres tamen portulanos et non in maiori numero / sufficientes et idoneos ordinare procures in servitiis Curie iuxta formam prescriptam fideliter exequendis. In / aliis vero locis portulanos in minori numero iuxta qualitatem loci cuiuslibet et succ(essorum) pro utilitate Curie videris / expedire de omnibus demanii statuas et inhibeas firmiter et expresse ut in aliquibus locis iurisdictionis / tue, ecclesiarum, comitum et baronum portus quomodolibet non fiant nec vascella mediocria, magna, parva seu / minima exonerentur in eis nisi forte mare tempestate vel alia iusta causa et evidenti necessitate agerentur / ad partes ipsas in eorum transitu necessario declinare non tamen quod occasione declinationes huiusmodi / victualia aliqua seu merces alie licite vel illicite onerentur in portibus, plagis vel litoribus ipsarum / terrarum exonerentur vel abinde aliquate(n)us extrahantur sed temporis tempestate et dicta necessitate / cessante a locis ipsis recedant et conferant, sed ad portus statutos ad maiorem quoque cautelam inhibeatur / omnibus prelati, comitibus et baronibus iurisdictionis tue predictae in maritima et locis maritimis adiacentibus terras habentibus, quod in terris eorum portum facere non presumant, et nulla victualia nec meras aliquas de maritima seu litoribus terrarum earum cum vascellis magnis vel parvis per mare

extra hanc seu per/mictant extrahi cum licentia extractionis huiusmodi curiæ reservetur, utpote res taliter pertinentes / regie dignitati, salva inde ordinatione super exitura frumenti et aliorum bladorum nec non legumina / per mare infra Regnum ferendorum facta per capitula edita per sanctam Romanam Ecclesiam super / pacifico statu Regni inviolabiliter observanda. Et si forte aliqui prelati, comites et barones in mari/timis et locis maritimis adiacentibus terras habentibus contra inhibitionem huiusmodi in terras eorum / portus facere præsumperint et victualia seu merces aliqua de maritima et litoribus ac locis terrarum / eorum cum vassellis magnis vel parvis extraherint vel extrahi fecerint aut permiserint, totam

[f. 2v]

seriem ipsius negotii statim nobis aut magistris rationalibus supradictis cum literis tuis debeas intimare, ut in hoc re/medio congruo celeriter occurratur. Nihilominus huiusmodi prohibitionem tuam facias voce preconia universis / et singulis de iurisdictione^{d)} tua et mercatoribus præcipue tam de partibus ipsis quam aliunde in ipsis negociantibus / partibus divulgari et extractionem ipsam strictius inhiberi. Et si quos mercatores vel alios huiusmodi prohibitionis / inveneris contemptores sine voluntate licentia et promissione dictorum locorum in quibus portum fecerunt vel actemptare / presumpserunt, vascella ipsa cum eisdem mercibus et victualibus ad opus curiæ recipias et significes nobis et / predictis magistris rationalibus nomina et cognomina captivorum ipsorum, vassella et merces que et quas acceperis / etsi de permissione et voluntate aliquorum prelatorum, comitum et baronum hoc factum fuerit, quorum et que et in / quibus litoribus maritimis seu plagis terrarum eorum et quicquid inde duxerit faciendum cum de terris nostri demanii ex/trahi debeant licite et permissis. Nam licet prædecessores nostri huius Regni reges aliquibus terrarum et loca / in maritimis et litoribus vel circa maritimas constitutis gratiose concesserint, ius tamen proprietatem et dominium / ac possessionem litoris et totius maritimæ partium et locorum ipsorum in quantum a mare infra terram per iactum baliste / ipse pertinentie prætenduntur sibi Curia reservavit ita quod de ipsis maritimis infra iddem spacium domini terrarum / et locorum ipsorum ac procuratores et vaxalli^{e)} eorum nullatenus se intromictant, sed custodiantur pro parte Curie / per homines demanii supradicti si vero aliqua mandata nostra super exactione victualium ferendorum infra / vel extra Regnum de partibus iurisdictionis tue predicti demanii ad extractionem ipsorum victualium deputatis / tibi contingerit destinari

illam quantitatem extrahi paciariis quam in mandatis ipsis videris contineri re/cepto ab extrahentibus iure exiturę prout ipsa mandata plenius et serius declarabunt. Exigas enim / et exigi facias pro parte Curie de onere cuiuslibet vasselli navigantes ad partes ultra marinas habentis duas / galias, balistas duas de torno, unam videlicet ad duos pedes et alteram ad strengam, quas ad dictam nostram / Cameram mictas nostris thesaurariis seu vice thesaurariis assignandas, demania autem excadentia / et mortitia infra tempus tui officii curie in eisdem partibus perventura de quibus diligenter inquirere studeas / recipere debeas cum omni sollicitudine iustitia suadente. Item quod omnes thesauros et res singulas inventitias / prout hactenus consuetum extitit inde capere et pro parte curie conservare procures quorum omnium quantitatem / et qualitatem statim nobis et Magistris Rationalibus destinere^{f)} per tuas literas intimabis ordinationem / tamen inter cętera per supradicta capitula per Sacram Romanam Ecclesiam edita super inventione the/sauri tenaciter observando, item baliatum aliquorum filiorum comitum et baronum qui tempore obitus parentum / eorum in minori etate constituti sunt tam videlicet pupillorum illorum quorum patres mortui fuerunt tempore officii / pęcessorum tuorum et ipsorum baliatum pęcessores tui predicti pro parte Curie supraditte gerebant quam aliorum pupillorum / comitum et baronum seu feudatariorum quorumlibet quorum patres tempore tui officii morientur fideliter et di/ligenter inquiras et nobis significes sub sigillo tuo per literas continentes nomina et cognomina tam patruum / mortuorum quam filiorum ipsorum substitutum ut inde procedi mandamus^{g)}, sicut in pęcdictis capitulis per Sanctam / Romanam Ecclesiam editis inter cętera continetur, quod quam domos, poxessiones quam alias iardena, vineas, / molendina et cętera alia bona stabilia pro parte curie procurationi tuę commissa, fulcimento quo indigent / fulcini et debito cultu excoli facias de pecunia curie quę est vel erit per manus tuas temporibus oportunis / ut ea in augmentum provehi et non deteriorari^{h)} contingat. Et si tempore / a motioni tuę ab officio / ea parte non constiterit successori tuo sic culta et assignata fuisse in quibus locis et in quibus cultibus seu / fulcimentis culta et fulcita fuerant et etiam si tempore predicti tui officii deteriorari contingerit et deceriturⁱ⁾

[f. 3r]

ac bona fulcita non fuerint expense per te faciende in pęcmissis in tuo ratiocinio nullatenus excomputa/buntur pęcter pęcnam tibi exinde iure Curie arbitrium infligendam ad satisfactionem damni quod Curia

ex de/fectu tuo incurreret ipsi Curię tenearis. Et quia tu aliis nostris interdum occupatus agendis vacare poteris / comode dictorum officiorum exercitio intendere et vacare, propterea tibi plenam per presentes concedimus potestatem / quod possis et valeas in dictis officiis Magistri Portulanatus et Procurationis partium predictarum aliquem virum / probum, fidelem, sufficientem et ydoneum de quo sit merito confidendum et de cuius defectibus et excessibus dicte / nostre Curię principaliter tenearis, ordinare et substituere, prout et quando tibi videbitur et placuerit, / loco tui gesturum eodem tui loco officia p̄dicta et alia quelibet spectantia et pertinentia ad officia prenarrata / has nostras literas magno pendenti maiestatis nostro sigillo munitas tibi in p̄missorum testimonium / concedentes. Datum in Castello Novo Neapolis, die decimo nono mensis ianuarii, duodecime indictionis. Anno / a nativitate Domini M^oCCCCXXXVIII^o regnorum nostrorum, anno trigesimo quarto, huius vero / Regno Sicilię citra Farum anno quinto decimo.

Rex Alfonsus

Dominus rex mand(avi)t nu(n)t(io) Bartolomeo de Reg(us); v(ider)unt eam locumtenens magni camerarii, conservator generalis

Vidit P. pro cons(ervatore) gener(a)li
Luichul(um)⁸ locu(m)t(enens)

Sol(vat) uncias 1 tarenos V
R(egistra)ta in Cancellaria penes cancellarium
In reg(estr)o P(rim)o

^{a)} etiam *in interlinea* - ^{b)} *nel registro ordinarii* - ^{c)} *così forse per precipimus o precepimus* - ^{d)} *così* - ^{e)} *così per vaxalli* - ^{f)} *così* - ^{g)} *a corretta su e* - ^{h)} *ior corretto su lettere precedenti* - ⁱ⁾ *così per deperitur*

[f. 3v]

[2]

1460 marzo 15, Capua, in Castello *Lapidum*

FERDINANDUS DEI gratia rex Sicilię. Hierusalm et Ungarię. Magnifico / viro Petro Motię de Neapoli, familiari et fidei nostro dilecto, gratiam

⁸ Identificabile con *Luichulum Lixanrt*, attestato in un documento del 23 gennaio 1448 pubblicato in Di Cristoforo, *Istoria*, p. 26.

et bonam voluntatem. Vacantibus / iam dudum in regia paterna curia officii Magistri Portulanatus et Procuratoris provinciarum Principatus et Terrę Labo/ris per obitum quondam Bar(tholom)ei de Iennaro de Neapoli dicti Chiatti olim sicut Deo placuit vita fuit, quod dicta Magistri / Portulanatus et Procurationis officia dictarum provinciarum cum gagiis tarenorum trium per diem ac emolumentis / et aliis ad dictum officium spectantibus a dicta Regia paterna Curia ad eius vitam obtineant, ipsa regia paterna / maestas ad hoc ut defectus aliquis circa dictorum officiorum exercitium non interesset vos predictum Petrum, de cuiusque / fide, prudentia, sollicitudine et legalitate plenam ab experto fiduciam gerebat, magistrum portulanum et procuratorem / dictarum provinciarum Principatus et Terrę Laboris ac maritimarum litorum et pertinentiarum civitatum, terrarum / et locorum illarum ad vitam vestram et donec in officiis ipsis bene et fideliter vos gerebatis de sua certa scientia / per sue maestatis literas fiducialiter ordinavit prout in eius paternis literis datum in Castello Novo / civitatis nostrę Neapolis, die XVIII mensis ianuarii undecime indictionis, anno a nativitate Domini millesimo / quatercentesimo quadragesimo nono, hæc et alia plenius et serius continentur eiusque^a dicta officia / ex tunc in antea et usque nunc et nunc s(im)il(ite)r bene fideliter et legaliter exercuissis et etiam exercetis / propterea quod intendentes vobiscum gratiose agere actentis plurimum acceptis servitiis tam regię paterne / maiestati quam nobis oportuno in tempore prestitis et in pensis que sunt multo maioris retributionis pre/mio condigna et al(ia)s de fide, prudentia, probitate, sollicitudine et legalitate vestri predicti Petri plurimum / confidentes inductique etiam ad id ratione quod dicta officia Magistri Portulanatus et Procurationis / dictarum provinciarum Principatus et Terrę Laboris prout consuevistis bene legaliter et sollicite exer/cuistis ac etiam de presenti exercetis vos predictum Petrum in dictum officium Magistri Portulanatus et / Procuratoris dictarum provinciarum Principatus et Terrę Laboris ac maritimarum locorum et pertinentiarum civitatum / terrarum, castrorum et locorum illarum ad vestri vite decursum et donec in dictis officiis vos bene et fiducialiter / gesseritis de certa nostra scientia tenore presentium iuxta dictarum regiarum paternarum literarum continentiam / et tenorem ac dictas paternas literas et omnia in eis contenta, ratificamus, confirmamus et accepta/mus ac nostrę potestatis et autoritatis munimine roboramus ac si et in quantum opus est de novo con/cedimus, creamus ac etiam ordinamus cum solitis gagiis dictorum tarenorum trium per diem percipiendis et ha/bendis per vos ex iuribus extractionum frumenti, ordei, leguminum et aliarum rerum que ex dictis lictoribus / maritimis dictarum provinciarum per mare extrahentur et devehentur ac cum

emolumentis, lucris, obventionibus, / utilitatibus consuetis et debitis, quas et que dictus quondam Bar(tholom)eus solitus erat percipere et habere ex iuribus, introitibus et proventibus in dictis civitatibus, terris, castris et locis dictarum provinciarum / tam ex illis que ex demanio nostro capiunt quam ex cursibus aquarum et aliarum rerum ad Curiam / nostram spectantium prout est solitum et etiam consuetum de quibus quidem emolumentis utilitatibus / lucris et obventionibus ac aliis iuribus per vos capiendis et recipiendis ratione dictorum vestrorum / officiorum in Camera nostra Summarie computum et rationem ponere nullatenus teneamini. Et in/super vobis ad maiorem gratie cumulum dictum Magistri Portulanatus et Procuracionis officium dictarum provinciarum / Principatus et Terre Laboris earumque civitatum, terrarum et locorum maritimarum et litorum eorundem ad vestros / heredes masculinis sexus post vestre vicem obitum propagamus, ampliamus et concedimus ita quod vestrorum

[f. 4r]

dictorum heredum unus succedat alteri in casu obitus unius cum illis scilicet iuribus et prerogativis que in dictis patris et presentibus confirmatoriis literis contineatur prout et quemadmodum dictus quondam Bar(tholom)eus exercere et / exerceri facere solitus erat temporibus quibus vitam in humanis agebat et amplius vestris consideratis / meritis et obsequiis dicta vestra gratia ad dictas regias paternas literas tarenorum trium per diem concessa / vobis adicimus, adiungimus et ampliamus untias quatuor vobis in dictis literis pro corrieris mictendis stabi/lita, ita quod ex nunc in antea untias quatragesima per annum pro dictis gagiis veniant exolvendas dummodo / dicti corrierii per vos mictendi de vestro proprio et non de pecunia Regie Curie veniant exolvendi. / Et quia plerumque contingit quando exactiones non fiunt vobis integre dicta gratia pro uno anno / non posse solvi, propterea vobis liberam, plenariam et omnimodam potestatem concedimusque autoritate presentium / quando extractiones per mare fiunt possitis dicta vestra gratia que pro dicto anno solvi vobis restaverint / pro alio anno integro recipere et habere, ita quod de uno anno in alium dicta gratia vobis veniant integre / persolvenda et satisfacienda. Portulanorum insuper custodes, locumtenentes et alii in dictis civitatibus maritimis / et lictoribus, prout vobis expedietis videbitur pro utilitate nostre curie possitis ordinare, creare / et etiam substituere, prout et quem admodum in dictis regis patris literis continetur; quas literas, / si et in quantum opus est et prout dictus quondam Bar(tholom)eus exercebat,

per vos volumus observari. Illustrissimo propterea / et carissimo filio primogenito Alfonso de Aragonia nostro generali locumtenenti ducique Calabrię hunc nostrum / declarantes intentum mandamus huius Regni magno camerario eiusque locumtenenti, presidentibus / et rationalibus Camere nostre Summarię cęterisque aliis quibusvis subditis et officialibus nostris / maioribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis ac officio et iurisdictione fungantur ad quos specta/bit q(uate)n(u)s, forma presentis nostre confirmationis et prorogationis per eos diligenter actenta, illam predicto Petro / suisque heredibus ut pędicatur inviolabiliter observare quantum in eis fuerit et faciant ab aliis ad / unguem observari nec in aliquot contraveniant et contravenire fiat et permittant pro quanto dictus / illustrissimus dominus nobis obedire cęterique officiales et subditi nostri pęnominati ultra iram et indigna/ tionem nostram pęnam ducatorum mille capiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri et magno / nostro maiestatis impendenti sigillo iussimus comuniri. Datum in Castello Lapidum civitatis nostre / Capue per magnificum dilectum consiliarium et secretarium nostrum Thomam de Grifalco et pro speciali et magnifico Hono/ rato Gaetano Fundorum ac Triventi comite regnique huius logotetam et prothonotarium Collaterali consiliario fidelique / nobis plurimum dilecto. Die XV martii 8^e indictionis, anno Domini 1460 regnorum nostrorum / anno tertio.

Rex Ferdinandus

Egidius Sebastian⁹ pro P(ascasi)o Garlon
N(icolaus) Antonius de Montibus locumtenens magni camerarii

Dominus rex mandavit mihi Antonello de Petrutii; pro
loc(umtenente) magni camerarii et C(amere) S(ummarie); pro Pa(scasi)
o Garlon

Registrata in Canc(ella)ria penes canc(ella)rium in r(egest)ro XVIII cum
sigillo magno cere rubeę cum laceo pendente

Sol(vat) untias duas, tarenos sex.

^{a)} *Dubito della lettura delle prime due lettere*

⁹ L'attività di Egidio Sebastiano è attestata a partire dal 1463 in Russo, *Cinque inediti*, p. 202 nota 1, pertanto il doc. 2 ne anticipa il periodo.

[f. 4v]

[3]

1496 ottobre 25, Napoli, Castelnuovo

FEDERICUS DEI gratia rex Siciliae, Hier(usale)m etc. / Universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Licet adiectione plenitudo non egeat nec firmitatem exigat quod est firmum confirmatur tamen interdum quod robur obtinet non quod necessitas id exposcat sed / ut confirmantis sincera benignitas pateat et rei gestę cautele robur plenioris accedat. Sane nuper pro parte / magnifici Motie de Motia de Neapoli fidelis nostri dilecti fuit nobis reverenter expositum et humiliter supplicatum / quod ipse Motia habuit, tenuit et possedit et exercuerit et in presentiarum habeat, teneat et possideat ex privi/legiis concessionis et confirmationis serenissimorum nostrorum primogenitorum quondam magnifico Petro Motie eius patri pro se suisque heredibus / concessorum officium Magistri Portulani civitatis nostre Neapolis eiusque pertinentiarum et districtus ad provisione debita / iuribus, rationibus, honoribus, oneribus, prerogativis, gratis, lucris, gagiis et emolumentis solitis et consuetis / et ad dictum officium quovis modo spectantibus et pertinentibus prout in privilegiis latius et serius continetur, / ad quos nos referimus et presentibus pro insertis haberi volumus dignemur eidem Motię et eius heredibus iamdictum / officium Magistri Portulani dictę civitatis nostre Neapolis eiusque pertinentiarum et districtus cum supradictis omnibus / et singulis iuribus, iurisdictionibus, proprietatibus et pertinentiis ad officium ipsum spectantibus et pertinentibus / de speciali gratia pro se suisque heredibus confirmare et quatenus opus est de novo concedere. Nos autem / volentes cum dicto Motia benigne et gratiose agere ut benignum et liberalem principem decet actentis presertim / meritis et servitiis per prefatos patrem et filium dictis nostris genitoribus et nobis prestitis, igitur tenore / presentium nostra ex certa scientia deliberate et consulto ac ex gratia specialia tam dicto Motię pro se suisque heredibus / predictum officium Magistri Portulani civitatis Neapolis eiusque pertinentiarum et districtus cum omnibus et singulis / iuribus, rationibus, actionibus, proprietatibus et aliis pertinentiis supradictis solitis debitis et consuetis / et ad officium ipsum spectantibus tam de iure quam de consuetudine aut aliter quovis modo ac ad provisione /

solita¹⁰ prout in poxessione officii p̄dicti ipse Motia hactenus fuit et in presentiarum existit ac etiam / dicta privilegia quę licet presentibus non inserantur, tamen haberi volumus pro insertis et specificè declaratis / cum omnibus et singulis in eis contentis confirmamus, ratificamus, corroboramus, acceptamus et approba/mus ac quatenus opus est de novo concedimus nostreque confirmationis, ratificationis, corroborationis, / acceptationis, probationis et novę concessionis munimine et suffragio comunimus et validamus. Volentes / et decernentes expresse quod presens nostra confirmatio et nova concessio, sic ut premictitur facta, sit eidem / Motię et suis heredibus p̄dictis semper et omni futuro tempore stabilis, realis, fructuosa, valida et / firma nullumque in iudicio et extra sentiat diminutionis incomodum, dubietatis obiectum aut noxe alterius de/trimentum sed in suo semper robore et firmitate persistat. Illustrissimo propterea et clarissimo don Ferdinando primogenito / nostro duci Calabrię et vicario nostro generali hoc nostrum intentum declarantes mandamus magnifico huius regni / camarario eiusque locumtenenti, presidentibus et rationalibus Camere nostre Summarię magistro quoque iustitiario / eiusque locumtenenti et regenti et iudicibus Magne Curię Vicarię Sacro etiam Consilio nostro Neapolitano cęterisque / universis et singulis officialibus et subditis nostris mayoribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis / tituloque auctoritate, potestate, dignitate et iurisdictione fungentibus, p̄sentibus et futuris eorumque et cuiuslibet / ipsorum locumtenentibus et substitutis et p̄sertim in civitate nostra Neapolis eiusque pertin(entiis) et districtu constitutis et / constituendis ad quos seu quem presentes pervenerint et fuerint quomodolibet p̄sentate seu spectabit

[f. 5r]

et quomodolibet spectare poterit in futurum q(uate)n(u)s forma presentium per eos et unumquemque ipsorum inspecta et / diligenter actenta illam predicto Motię et eius heredibus observent et faciant ab aliis indiminate observari iuxta / sui seriem pleniorum, de contrarium non faciant pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignationem / nostram ac penam mille ducatorum cupiunt non subire. In quorum fidem presentes fieri iussimus magno paterno

¹⁰ Sulla “provisione solita”, solitamente spedita dalla «Camera quando se manda ad pigliare poxessione di una terra con fortellecze iuxta lo capitolo: Ex presumptuose», si veda Delle Donne, *Burocrazia*, p. 325.

pendenti / sigillo, cum nostra adhuc non sint confecta, munitas. Dat(um) in Castello nostro Novo Neapolis per magnificum militem / U.I.D. et consiliarium nostrum dilectum Ant(oni)um de Alex(andro) locumtenentem illustri domini Goffredi Borges de Aragonia principis / Squillatii Cariatique comitis Regni huius logotete et prothonotarii, Collateralis consilarii et affinis nostri carissimi. Die XXV / 8bris 1486^a regnorum vero nostrorum anno primo.

Rex Federicus

P(ascasius) Garlon, Ant(oni)us Rota pro m(agno) c(amerario)
Dominus rex mandavit Vito Pisanello

Nil quia r(ationa)lis Sicl^e¹¹

Registrata in Cancellaria penes cancellarium in reg(est)ro Privil(egiorum) V^o

^a) *Così ma da riportare al 1496, in accordo con il primo anno di regno*

[f. 6r]

[4]

1549 gennaio 11, in Castelnuovo

Illustrissimo signor,

Iacobo Moccia regio mastro portulano della città de Napoli fidel vassallo de sua Maestà cesarea et / affectionato servitor de V.E. fa intedere ad quella come sono anni cento in circa che soi antepassati / per virtù di detto officio hanno fatto fare più banni et ordini circa l'administratione di dett'officio in beneficio / del publico, et havendo l'anno proxime paxato esso supplicante con grazia de V.E. ottenuto decreto dela Regia / Camera dela Summaria facta prius relatione ad quella se fosse restituito dett'officio ad esso supplicante seque/strato in nome dela Regia Corte per morte del quondam magnifico Pietro Moccia suo fratre carnale et havendo supplicato / l'Excellentia Vostra li havesse provisto circa l'ordini che lui havea d'exequire et fare exequire sopra la detta / administratione et per Vostra Excellentia fu oretenus ordinato al'excelente regente la Gran Corte dela Vicaria sono circa sette / mesi havesse sopra de ciò provisto fino al presente non ha provisto

¹¹ Zecca, cfr. Du Cange, *Sicla*, in Id., *Glossarium*.

forsi per altre facende de maggior im/portanza, quantunque ad quello fusse più volte fatta instantia et avendo esso supplicante li giorni passati supplicato / l'Excellentia Vostra havesse sopra de ciò ordinato fusse stato previsto per quella fo' detto ne donasse memoria per / questo supplica l'Excellentia Vostra se degni resti servita connectere a chi meglio li piace che, visto li banni / et ordini soliti et consueti esserno stati fatti per detti soi antepassati sopra l'administratione et exercitio / de detto officio, voglia ordinare sequisca suo officio servata la forma di detti banni et ordini et in quelli / iongere et manchare come meglio piacerà a q(ue)lla senza delli quali non po' exercitare ne fare exercitare / detto suo officio, lo che ogni dì e detrimento dela città de Napoli sue pertinentie et destritto et altri lochi et / questo benche sia dimanda giusta lo riputerà ad gratia singolare de Vostra Excellentia ut Deus etc.

Regia Camera Summarie de supplicatis se informet et oretenus quam citius poterat referat

Villanus regens

Provisum per illustrem dominum proregem in Castro Novo Neapolis XI ianuarii 1549

Ioannes Thomas Calcilius

Presentata in Camera XIII mensis ianuarii 1549 per supradittum magnificum Iacobum Moccia et per magnificum U.I.D. dominum Ioannem / Baptistam Hogedam presidentem Regie Camere et pro m(agno) c(amerario) fuit commissa in banca magnifico U.I.D. domino / Paulo de Magnanis presidenti.

[f. 6r]

[5]

1549 gennaio 28, Napoli

De mandato magnifici Iacobi Moccie de Neapoli / magistri portulani

Banno et comandamento da parte del detto regio mastro portulano s'ordina et comanda ad / tutti et qualsivoglia persona tanto nobile come ignobile de qualsivoglia stato, grado et conditione se sia / tanto citt(adi)no come forastiero debbiano ad unguem observare li sottoscritti

capituli et ordini alla pena / et sotto pena de onze quattro da exigernose inremisibiliter da ciascheduna persona et tante volte quante

[f. 6v]

contraveneranno allo presente banno et ordini da applicarnose dett'onze quattro per decia pena al predetto / regio mastro portulano videlicet:

1. *Generalis* - In primis se ordina et comanda ad tutte et qualsivoglia persone et abitanti in la città de Napoli / che non presumano tenerno cosa alcuna che impedisca lo publico ne venga a pregiudicare alli vicini / sotto la pena predicta.

2. *Mercati* - Item se ordina et comanda a tutte et qualsivoglia persone et habitante in detta città de Napoli che non deb/biano occupare lo publico in cosa alcuna et maxime in lo mercato dela città de Napoli excepto se possano / servire di detto publico in lidi che si fanno lo mercato, sotto la pena predetta.

3. *Potecari* - Item se ordina et comanda sotto la sopradetta pena ad tutti et qualsivoglia potecari tanto de verdume quanto / de frutti come potecari che vendeno caso et oglio, lardo et altre cose salate et rivenditori che / non debbiano impedire le strate publice ne con banchi ne con sportuni, tine, tabole, rastelli ne verdume / de che sorte se sia ne con le bilanze ne cofani excepto in di de mercato come è il venerdì et lo lunedì / ma quelle tenerle dentro loro poteche.

4. *Bucciari* - Item se ordina et comanda sotto la pena sopradetta ad tutti et qualsivoglia buccieri et merciaruoli de detta / città che non sia nesciuno che tenga gaviglie fora delloro macelli ne bastuni cacciati con loro crocchi /et carne cacciata fori piancha, ma debbiano tenere solo la coscia accostata a loro macello si come è / loro solito et consueto.

5. *Piscivindoli* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta ad tutti et qualsivoglia piscivinoli de la Preta del Pesce / et in altre parte et lochi publici dela detta città de Napoli et tutte altre persone che vendeno salsume / che non debbiano impedire la strata publica ne con le banche ne con bilanze ne con scanni ne con barrili / ma debbiano vendere loro pescie et tondine et altre cose de salsume de dentro la Preta delo Pescie / et de dento loro poteche.

6. *Verdumari* - Item et similiter se ordina et comanda sotto la pena predetta a tutti detti potecari et altri che non debbiano / cacciar loro tine et tavole dove lavano e teneno le verdume, ma quelle debbiano

tenere dentro loro / poteche et non occuparno lo publico et che non sia nesciuno potecaro che impedisca la strata publica / tanto con verdume quanto con sarcine, paglia, fieno et altre cose.

7. *Coyrari* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta ad tutti et qualsivoglia calzolari, scammusciaturi et / coyrary che non debbiano tenere ne cacciare rastielli, banche ne tavole fora le strate publice ma / quelle se le debbiano ritirare in loro poteche ad tale non se impedisca la strata publica.

8. *Mastri d'ascia* - Item se ordina et comanda a tutti e qualsivoglia artesiani, tanto casciani, mandesi

[f.7r]

come mastri d'ascia et altri artisti che non debbiano cacciare ne tenere scanni, banche, tavole ne cascie / ne seggie, ne altre cose che impediscano lo pub(li)co sotto la pena predetta, ma quelle se le debbiano ritirar' / dentro le loro poteche.

9. *Mandesi* - Item se ordina similiter et se comanda sotto la pena predetta a tutti detti mandesi che nesciuno presuma metter' / pianche ne nove ne vecchie ne impizzare rastielli ne annovare cosa nesciuna in lo publico senza licenza del detto mastro portulano.

X. *Mandesi* - Item similiter d'ingionge sotto la pena predetta a tutti mandesi et altre persune che da oggi avante et in futurum non debbiano tenere in le strate publice legnami lavorati et non lavorati, scanni / selle, scrigni, ne nisciuna altra cosa che impedisca le dette state publice.

11. *Gayfi*¹², *ciminere* / et altri edifici / et *soppontare* - Item se ordina et comanda sotto la detta pena che non se habbiano ad innovari gayfi, cimminere, arvari / pennate de titti et altre qualsivogliano fabriche et arteficii de legnami et obstaculi che uscessero for la linea et faccie dele mura, anco dele case et strate per li quali se venesse ad occupare tanto il publico come / la vista delli vicini et altre persune et per tal causa la strata non resterà ornata ma disforme et occu/pata et perche sole accascare molte volte, che li gentil homini, cittadini et altri habitanti in la città de / Napoli soleno pontellare le loro case vecchie et per quelle fabricare et poi pontellate et non sequeno / la fabrica ma per molto tempo se veneno ad impedire le strate publice con grandissimo desaso et disco/modo dele gente per non possen passare commodamente.

¹² Il gaifo era un "locale aggettante sostenuto da pali", cfr. Senatore *Sistema documentario*, p. 46.

Et volendosi ad questo obviare se ordina et / comanda sotto la pena predetta ad tutte le sopradette persone che tenessero case supponate con travi in le / strate publice de questa città che, infra termine de quindici di dapoi la emanatione del detto banno / debbiano fabricare seu appedare dette case et dallà levare tutti travi attalche per detta strata / se possa passare con carra ad pede et a cavallo commodamente

12. *Non possano tenere / cosa alc(un)a per fabricar'* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta che non sia persona nesciuna che presuma cacciare / in le strate publice ne tenerno savorre ne petrecaglie ne presuma fabricare in lo publico impedir' / lo publico con pietre marmore ne terreno che se cavano dal pedam(en)to de dette fabriche excepto per / necessità de fabricare et in tale caso con diligentia in uno medio tempo cacciano fore le strate stracta / de detto terreno et pietrecaglie et savorre et carriando quello in li loci soliti et consueti talmente / che dette strate habbiano da rimanere limpie et necte.

13. *Non possano / appedar'* - Item se ordina et comanda alla pena predetta a tutti et qualsivoglia persona che tenesse impedita / la strata publica con piperni, travi et pietre da fabricare che in termine de quindici di dopoi la / publicatione del presente banno le debbia fare fabricare o vero levare dalla strata publica talmente / che la strata non habbia da rimanere occupata et impedita et perche sole accascare molte volte / che quelli fabricano in la città de Napoli et fanno pedamente in le strate publice, pigliano del publico / et esceno fore la linea et facciede loro proprie case et edificii et se agregano ad essi lo publico / et quello non è lo loro, se lo pigliano in molto danno, preiudicio et interesse del Regio Fisco. Per / questo, volendosi obviare a tale fraude se potessero commettere, se ordina et comanda sotto la / pena predetta a tutti et qualsivoglia persona tanto pratica dele cose come ancho che non sia persona

[f. 7v]

alcuna o fabricatore o mannese che debbia annovar' seu fabricare in le strate publice senza licentia / del detto regio mastro portulano, ad tale se possa vedere et tirare la lenza et provvedere che il publico non / sia in modo alcuno occupato ne fraudato.

14. *De pane de Santo / Antamo* - Item si ordina et comanda alla pena predetta ad tutti quelli che portano pane de Sant'Antamo ad vendere in / questa città de Napoli che da hoggi avante debbiano vendere loro pane firmarnose in la loggia ad porto / ad Santo Lorenzo et allo

Pendino et altri lochi spatiosi et larghi et comandi et habbiano ad stare coniuanti, or/dinati de manera che non habbiano da impedire lo transito dele gente et le altre salme possano andare per / la città vendendo loro pane firmandonosi ancora in lo mercato et in li sopradetti loci soliti et consueti dela / città predetta et in quelli vendere lo pane predetto ad loro volontà com'è solito. Et perche quelli de Santo Antamo portano pane con le salme in la città de Napoli soleno molte volte starno coadunati et congregati tante / some et salme de pane in li loci publici che impediscono totalmente lo transito dele strate, pertanto se / ordina et comanda ala pena predetta se debbiano mettere per ordine che la strata stia spaciosa et se / possa ad pede et a cavallo comodamente passare.

15. *Fruttayoli et / recattieri de / robbe commestibile* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta ad tutti et qualsivoglia potecari, fructaroli et / altri recattieri che vendeno nuce, nocelle, castagne, mela, pera et altre cose commestibile in lo mercato de / Napoli et altri lochi de essa città publici et che teneno molta quantità de sacchi pieni che impediscono lo publico predetto, che non possano tenere quelli ne tavole, banche, scanni in detti lochi ne altre cose che / impediscono lo publico, ma quelle se le debbiano ritirare dentro loro poteche excepto in lo mercato / in lo dì de mercato de manera che non se impedisca penitus lo transito dele gente.

16. *[S]peciali et / vermacellari* - Item se ordina et comanda alla pena predetta ad tutti et qualsivoglia speciali, vermacellari et altre / persone che non debbiano tenere fora loro poteche rastielli, tavole et tavole con le sporte deli / vermicelli fora loro poteche, ma quelle se le debbiano entrare dentro dette loro poteche.

17. *Carresi* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta de onze quattro ad tutti et qualsivoglia carresi de / qualunque loco, grado et conditione se siano che soleno portare ad vendere vino in lo mercato grande / de Napoli che se debbiano ponere ad ordine in la strata della Inselicata dele carra dello vino secondo stavano / posti li termini predetti et che non debbiano impedire la strata predetta ne ponerse in mezo di essa ne in altro loco ma ad / ordine l'uno appresso l'altro secondo stanno li termini predetti et che non debbiano uscir' fora de detti termini in / nullo modo.

18. *Li bovi se pon/gano nele stalle* - Item se ordina et comanda che li bovi che con dette carre portano il detto vino li debbiano ponere in le

stalle / subito, attale non se impedisca lo publico et le cose predette le debbiano observare ad unguem sotto la / pena predetta.

19. *vendenti vino sopra / le salme se venda / camminando senza / scaricare* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta a tutti et qualsivoglia persone de qualunque grado / et conditione se sia che portano vino ad vendere con barrili sopra et salme che non debbiano

[f. 8r]

scarricare detti barrili in terra in le strate ma caminar' et venderlo sopra le some alloro piacere, ad tale non / se impediscono le strate publice verum ve li sia lecito scarricarno detti barrili in lo mercato alla Piazza del Ulmo / et alla Marina dello vino per ordine di modo che non se habbia ad impedire in modo alcuno il passo et transito / dele gente.

20. *Tenenti botte de / vino nel publico* - Item se ordina similiter et comanda sotto la pena predetta che non se possano tenere butte de vino ad ven(de)re / in terra in le strate maestre et publice dela città de Napoli excepto in le dette strate del mercato dela Piazza / del'Ulmo et Marina del vino in li quali lochi habbiano ad tenere dette butte de vino talm(en) te ordinate et indirizzate / et acconciate che non se habbia in modo alcuno ad impedire il passo et transito dela gente tanto ad cavallo come ad pede.

21. *spandere coyra / et altre cose* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta che in lo mercato de Napoli non se possano spandere coyra / in terra ne tenerce banchoni de coyra, ne travi, ne nesciuna altra cosa che se habbia da impedire lo publico / ne tanpoco impalar' pali in mezo del mercato in lo publico et avante dell'hostarie et strate publice excetto ve le / sia lecito et permesso in lo dì del mercato il vernardi et lo lunedì in li quali pali teneno ligate bestie / occupano grandemente lo publico excetto ve le sia lecito et permesso tenerno solamente ligate le dette / bestie in detti pali in li giorni del mercato de questa città de Napoli predetta.

22. *le bestie nelle / strate* - Item se ordina et comanda sotto pena predetta perché per lo tenere de le bestie in le strate della / città de Napoli addarno ad magnare se accasca che dette bestie danno calci et morsi se ordina / alla pena predetta che non le debbiano in modo alcuno tenere.

23. *tenentino pertiche / ne teste in le finestre / ne fai gayfetti* - Item perche per lo tenere de le pertiche che se teneno per le strate della città de Napoli dall'una casa / all'altra impediscono le viste delle vicine per lo spandere delle tele et altre sorte de panni et si / ancora se soleno tenere

et cacciare fora le finestre certi gaifetti sopra delli quali soleno tenere / le teste etiam sopradette finestre tanto dette pertiche quanto dette teste molte volte sole accascare, / caderno et farno danno alli viandanti per le strate de detta città, se ordina et comanda ala sopradetta / pena che ha hoggi avante non se debbiano tenere in modo alcuno.

24. *allogare cantoni* - Item se ordina et comanda alla predetta pena de onze quattro ad qualsivoglia persona de qualsivoglia / strato, grado et conditione se sia che accanto loro case o vero poteche se soleno allogare li cantuni et / detto allogare non è senza pregiudicio delo publico, lo quale se impedisce per chi va ad pede et / ad cavallo, salme, carra et altre cose sotto la pena predetta che da hoggi avanti non se debbiano locare / ne altramente impedire in modo alcuno.

25. *savorre, petrecaglie / et altro* - Item se ordina et comanda sotto la pena predetta che nisciuno debbia scarricare ne fare scarricare ne buttare petrecaglie, savorre, terreno ne per dentro la detta città ne anco de fora solum / in li lochi soliti et consueti

26. Item se ordina et comanda ad tutti et qualsivoglia persona etc. che tenessero gayfi / in dette loro proprie case tanto de tabola come di fabrica tanto in l'affacciata dele marine

[f. 8v]

come in altre parte de detta città de Napoli che infra termine de quattro di dopoi la publicatione del / presente banno alla pena predetta de onze quattro d'applicarse al detto mastro portulano per ciascuno con/traveniente al presente banno tante volte quanto ce accascaranno, levarno et buttarlo per terra detti / gayfi tanto di tavole come di fabrica ut s(upra) itaché detti gayfi siano levati fra il termine predetto iuxta / formam alterius banni alia emanati et chi contravenerà ad ciascuno de detti ordini et banni / et altri consimili spettanteno et pertinentino al detto officio emanandi per detto magnifico regio mastro / portulano accascherà alla detta pena de onze quattro d'applicarse al detto magnifico Iacobo Moccia / regio mastro portulano tante volte quante quante si contravenerà alli predetti et ogniuno se guardi / de contravenire.

De mandato magnifici regii magistri portulani / civitatis Neapolis

Banno et comandamento da parte del magnifico Iacobo Moccia de Napoli regio mastro portulano; per ordine / de Sua Excellentia

1. se ordina et comanda ad tutti et qualsivoglia huomini et persone deli subdetti casali et / habitanti in essi tanto demaniali quanto de baroni sotto pena de onze quattro de carlini de argento / da applicarnosi al detto regio mastro portulano et de sua corte per ciasched'uno contravenerà al / presente banno tante volte quante volte ce contraveneranno che debbiano ritornare tutte et / qualsivoglia vie publice et occupare ad pristino strato che erano prima.

2. Item similiter sotto la pena predetta se ordina et comanda alli predetti che debbiano ronchare tutte / sepe et frasche impedientino et occupanteno le dette vie publice et passaggi infra diece dì et / dopoi ogni vinti dì le tornano ad refileare acciò se possa commodamente per quelle passare / praticare ad pede et ad cavallo et con carra et salme ad arbitrio de chi ce vorrà passare.

3. Item se ordina et comanda sotto la pena predetta alli predetti et altri de qualsivoglia / strato, grado et conditione se sia che hanno maxarie in li detti subdetti casali dela detta / città de Napoli debbiano conciare tutte vie publiche guastate et passaggi che se / ritroveranno in lo contuorno delle dette loro maxarie deli detti casali intra lo termine / predetto et in casu contrarii non conciadole et lo mastro portulano mediante soi ministri.

[f. 9r]

scassando le sepe et danno la via da campo di sopradette loro maxarie attale li viandanti per quelle / et altri che portano la grassa in la detta città possano venire senza impedimento alcuno che / detti patroni non presumano serrare detti badi che saranno stati fatti per detto mastro portulano se / propria non haveranno conciate dette vie guastate et con licentia di detto mastro portulano et quante volte detti / badi li ritroveranno serrati senza licentia tante volte accascano alla sopradetta pena.

1. Item se ordina et comanda sotto la pena predetta che nesciuno de detti patroni de massarie o de / territorii debia far' bannir' le loro maxarie et territorii se proprio non haveranno accomodate et / conciate dette vie publiche et passi guasti attalche li viandanti per quelle et la grassa possa comodamente / venire in la città de Napoli senza oltraggio alcuno.

2. Item perche lo baglivo de Santo Paolo et soi famegli sole andare sopra dette vie guaste et passi ad in/stantia deli patroni di dette massarie quali non haveranno conciatu detti passi et vie guaste detto baglivo / exige la pena da quelli che portano la grassa in la città de Napoli et altri

passagieri quali per li detti / mali passi et vie guaste se ritroveranno passare per loro maxarie lo che intravene contra ogni dovere et non / senza grandissimo danno et interesse deli detti viannanti et de detta città per la grassa non posser' / venire comodamente ut supra in la detta città, per questo se ordina et comanda sotto la / pena predetta de onze quattro da exigernose inremisibiliter da detto baglivo per detto regio / mastro portulano che da hoggi avante detto baglivo et soi famegli in nullo modo habbiano audatia / ne presuma stare sopra dette vie guaste et passi ne altramente dar' fastidio alcuno alli detti / passagieri che portaranno la grassa et altri che passaranno per sopra qualsivoglia massaria / ne impacciarsi in modo alcuno alle cose predette che se ritroverà scassato et fatto per lo detto regio / mastro portulano.

3. Item se ordina et comanda ad tutti et qualsivoglia patroni che teneno maxarie in li subdetti / casali et loro pertinentie che debbiano far' ridurre tutte vie publice occupate in le loro / massarie sotto la pena predetta

4. Item se ordina et comanda sotto la pena predetta che nesciuno debba pigliare acque dale / strate per le cisterne che ne causa impedimento delo publico et che nesciuno debbia fare / travarche in le strate publice.

5. Item se ordina et comanda ad tutti et qualsivoglia deli subdetti casali che hanno pisce/nali che quelli debbiano annectare et purgare infra lo termine predetto de dece dì attale / non ci causa mal'ayero nelli loro casali et stengano netti sotto la pena predetta.

6. Item se ordina et comanda ad tutti et qualsivoglia che nesciuno di detti casali causa ne pre/suma fare andare acqua de cantaro neanco altra acqua trista per le strate publice / de detti casali sotto la pena predetta.

7. Item se ordina et comanda sotto la pena predetta che nesciuno debba pigliare acque dale / strate per le cisterne che ne causa impedimento delo publico et che nesciuno debbia fare / travarche in le strate publice.

8. Item se ordina et comanda ad tutti et qualsivoglia deli subdetti casali che hanno pisce/nali che quelli debbiano annectare et purgare infra lo termine predetto de dece dì attale / non ci causa mal'ayero nelli loro casali et stengano netti sotto la pena predetta.

9. Item se ordina et comanda ad tutti et qualsivoglia che nesciuno di detti casali causa ne pre/suma fare andare acqua de cantaro neanco altra acqua trista per le strate publice / de detti casali sotto la pena predetta.

[f. 9v]

X. Item se ordina et comanda similiter sotto la pena predetta che nesciuno habbia audacia ne presuma / de buttare in le strate publiche cambe de lino, cambe de grano et altre bruttitie.

11. Item similiter se ordina et comanda sotto la pena predetta che nesciuno debbia fabricare ne fare / fossi in le strate publiche deli detti casali ne in loro pertinentie et destritto senza expressa licentia / del sopradetto regio mastro portulano ad effetto che non se impediscano le strate publiche sotto la pena predetta et le cose / predette le debbiano exequire in lo termino predetto poi la publicatione del presente et ogni uno se guardi del mal fare.

Dat(um) Neapoli, die XXVIII, mensis ian(ua)rrii 1549.

[6]

1551 gennaio 23, 1551 marzo 5

[6.1]

Die 23 mensis ianuarii 1551 presens causa per excellentem dominum locumtenentem dictę Regię Camere fuit commissa magnifico domino / U.I.D. Marcello Pignono¹³ presidenti.

Die 17 mensis februarii 1551 facta relatione illustrissimo domino proregi in Collaterali Consilio per / Regiam Cameram Summarie, referente magnifico U.I.D. Marcello Pignono eiusdem Camere / presidenti et presentis causę commissario, fuit causa ipsa remissa ad Regiam Cameram Summarie quę in illa iusticiam / faciat.

Marcellus Pignonus

Die 4 mensis martii 1551^{a)}

In causa magnifici Iacobi Mocię magistri portulani civitatis Neapolis pretendentis iurisdictionem / in districtu dictę civitatis et aliis ut in actis.

¹³ Fu nominato reggente della Cancelleria nel 1556, su di lui si veda Toppi, *De origine*, pp. 153-156; 197-202.

Visis actis per magnificum dominum Marcellum Pignonum U.I.D. Regiē Camere presidentem et dicte / cause commissarium factaque per eum relatione in Regia Camera excellenti domino locumtenenti et aliis magnificis dominis p̄siden/tibus, fuit per regiam Cameram ipsam provisum pariter et decretum prout presenti decreto decernitur / et providetur quod p̄fatus magnificus Iacobus valeat exercere officium magistri Portulani in civitate Neapolis / eiusque territorio et districtu tantum iuxta formam decreti per dictam Regiam Cameram interpositi / olim die XIII mensis ap̄elis 1548 eique consignetur prout presenti decreto consignatur illius / quasi p̄oessio hoc suum, etc.

Marcellus Pignonus

Cons(ensu) Nardus Ant(oni)us pro not(ato)re¹⁴

[6.2]

Die 5^o mensis martii 1551

In causam magnifici Iacobi Mozia magistri portulani civitatis Neapolis super ema/natione bannorum in actis deductorum etc.

[f.10r]

Visis actis per magnificum dominum Marcellum Pignonum U.I.D. Regiē Camere presidentem et cause commissarium factaque / per eum de hiis omnibus relatione in Camera excellenti domino locumtenenti et magnificis dominis p̄sidentibus ipsius / fuit per Cameram ipsam consensu provisum pariterque decretum, prout presenti decreto decernitur et providetur, / quod p̄fatus magnificus Iacobus pro esercitio dicti eius officii valeat emanari facere banna in actis deducta / cum p̄na untiarum quatuor moderanda per ipsum magnificum magistrum portulanum hoc suum, etc.

Marcellus Pignonus. Con(sensu) Nardus Ant(oni)us pro not(ato)re

^{a)} *Nel registro è riportato 1554 forse per errore di trascrizione*

¹⁴ Cfr. *Pragmaticae*, vol. III, p. 171.

[7]

1548 aprile 16, Napoli, Regia Camera della Sommaria

Presentata in Camera die 26 ianuarii 1581 per magnificum Ioannem Simonem Moccia cum potestate relaxandi copiam cum tribus aliis.

Banno et comandamento da parte del'illustrissimo signor viceré / et della Regia Camera dela Summaria

Peroché li mesi passati ho per ordine del predetto illustrissimo signor viceré et della Regia Camera dela Summaria sequestrato / l'officio de Mastro Portulano dela città de Napoli suo territorio et destritto ad instantia dela Regia Corte per morte / del quondam magnifico Pietro Moccia sine filiis et quella per ordine di Sua Excellentia fò accomandato al magnifico Hier(onim)o Branze / nomine Regië Curie finche al tramente fosse per detta Regia Camera provisto et ordinato, per lo che per detta Regia / Camera sopra de ciò ad instantia del predetto magnifico Hier(onim)o foro emanati banni tandem per detto magnifico Iacovo / Moccia fratre del predetto magnifico Pietro fo comparso in detta Regia Camera allegando dett'officio spettare ad esso / come figlio et herede del quondam magnifico Moccia de Moccia comone patre d'esso magnifico Iacovo et de detto quondam Pietro / in virtù de loro privilegii et altre scritture presentate in li acti di detta causa per lo che per detta Regia Ca/mera visis vivendi facta prius relationem Regio Collaterali consiliario illustrissimo domino proregi fo accedente / voto excellentium dominorum regentium Regiam Cancellariam interposto decreto del tenor sequente videlicet:

Die 13 aprilis 1548 in causa magnifici Iacobi Moccie cum Regio Fisco super petitione dissequestrationis possessionis seu quasi officii Magistri Portulani provintiarum Terre Laboris et Principatus et expeditione literarum exequutorialium in eius personam et aliis ut in actis, visis actis factaque de hiis omnibus relatione per Regiam Cameram Summarie referente magnifico domino U.I.D. Francisco

[f. 10v]

Antonio Villano presidente eiusdem Camere et dictę cause commissario illustrissimo domino proregi et in Regio Collaterali Consilio fuit per Regiam Cameram ipsam, accedente voto excellentium dominorum regentium Regiam Cancellariam, provisum quod possessio seu quasi officii Magistri Portulani civitatis Neapolis eiusque territorii

et districtus terre dissequestretur et dicto magnifico Iacobo heredi magnifici quondam Mocchię eius patris per intermediam personam magnifici quondam Petri eius fratris in dicto officio consignetur in eiusque favorem expediantur litterę exequutoriales predetti officii civitatis Neapolis eiusque territorii et districtus terre hoc suum etc. Franc(isc)us Ant(oniu)s Villanus, Ioannes Paulus Crispus magister actorum. Consensu Nardus Ant(oniu)s pro not(ato)re.

Pertanto per essere stata la possessione dell'officio predetto / dissequestrata et consignata al detto magnifico Iacobo in virtù del detto preinserto decreto, se ordina et / comanda sotto pena de d(uca)ti mille a tutte et qualsivoglia persune de qualsivoglia stato, grado et condi/tione se sia ec(lesiasti)ca o secolare che circa l'administratione et exercitio dell'officio predetto debbiano assi/stere et obedire esso magnifico Iacobo et soi substituti et permettere che detto officio possa exercere et admi/nistrare cum illis lucris, gagiis, emolumentis ac comodo et forma che si è esercitato per detti magnifici de / Moccia per li anni passati et non se faccia lo con(tra)rio sotto la pena ut supra. Dat(um) Neapoli in eadem / Regia Camera Summarie, die XVI aprilis 1548.

Locusigilli
R(egistra)ta in Comune 25
folio 104^a)

Franciscus Revert(eri)us magni camerarii locumtenens¹⁵
Franciscus Ant(oniu)s Villanus¹⁶

Ioannes Paulus Crispus magister actorum
Con(sensu) Nardus Antonius pro not(ato)re
Ioannes Baptista Gallus^a)

A dì 16 d'aprile 1548, Io Battista Genoese trombetta de Sua Excellentia con li mei compagni havemo publicato / lo presente banno ali lochi soliti et consueti di questa inclita et fidelissima città de Napoli.

¹⁵ Fu nominato presidente della Sommaria l'8 dicembre 1532 e, dal 31 ottobre 1547, luogotenente. A lui si deve una serie di riforme relative alla gestione della contabilità nella Camera della Sommaria. Cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 131-132 nota 400. Nel 1557 è reggente della cancelleria regia ed entra a far parte del collaterale napoletano; nel 1563 fu inquisito dal visitatore Gaspar de Quiroga per interesse privato in atti d'ufficio, cfr. Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, pp. 148-150.

¹⁶ Presidente della regia Camera della Sommaria; il «12 agosto 1548 subentrò come reggente di Cancelleria a Cicco de Loffredo», cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 187, 486 nota 191.

^{a)} *Da Franciscus Reverterius fino a notatore il testo è incolonnato e disposto al centro del foglio parallelamente alla prima colonna. L'ultimo nome è decentrato rispetto alla colonna di riferimento*

[f. 11r]

[8]

1572 marzo 8, 1548 aprile 13

[8.1]

Presentata in Camera, die VIII mensis martii 1572 per magnificum procuratorem Regii Patrimonii et / per excellentem dominum locumtenentem fuit commissa magnifico domino U.I.D. Fran(ces)co Alvarez de Ribera¹⁷ presidenti.

In Regia Camera Summarie comparet procurator Regii Patrimoni asserens serenissimum quondam regem Al/fonsum primum in anno 1449 concessisse magnifico quondam Petro Moccie de Neapoli officium Magistri Portulani et / procuratoris provinciarum Principatus et Terre Laboris ac maritimorum litorum et pertinentiarum terrarum et locorum / dictarum provinciarum ad eius vite decursum dictamque concessionem confirmasse serenissimum quondam regem Ferdinandum / primum cum hac tamen ampliatione et propagatione videlicet: ad eius heredes masculini sexus post eius vite / obitum ita quod dictorum suorum heredum unus succederet alteri in casu obitus unius, prout clarius demonstratur / per copiam privilegii dicte confirmationis et nove concessionis que producitur si et in quantum facit pro Regio / Fisco et non aliter; vigore cuius quidem privilegii magnificum quondam Mocciam de Moccia filium et heredem dicti quondam / Petri officium predictum tenuisse et possedisse et quia de inde contra formam dicti privilegii magnifici quondam Petrus / Moccia iunior filius dicti Moccie de Moccia et Iacobus Moccia eius frater indebite et minus iuste tenuerunt et possiderunt dictum officium iam devolutum et apertum Regie Curie per obitum dicti Moccie de / Moccia sicut ad presens indebite et minus iste illud tenet et possidet magnificus Io. Simon Moccia filius / dicti Iacobi, petit et instat decerni et declarari dictum officium fuisse et esse apertum et devolutum Regie Curie / per obitum dicti Moccie de Moccia dictumque Io. Simonem ad presens possessorem condemnari ne dum ad illud / relaxandum verum etiam ad restituendum Regie Curie omnes fructus perceptos tam per ipsum quam per supradictos

¹⁷ Toppi, *De origine*, pp. 202-213.

Petrum Mocciam iuniorem et Iacobum eius patrem et in predictis et circa predicta ius et / iustitiam ministrari omni meliori modo.

[8.2]

Die XIII mensis aprilis MDXLVIII

In causa magnifici Iacobi Mocchię cum Regio Fisco super petitione dissequestrationis poss(ession)is seu quasi officii / Magistri Portulani provinciarum Terre Laboris et Principatus et expeditione literarum exequutorialium / in eius personam et aliis ut in actis.

Visis actis factaque de hiis omnibus relatione per Regiam Cameram Summarię referente magnifico domino / U.I.D. Francesco Antonio Villano presidente eiusdem Regię Camerę et dicte cause commissario illustrissimo domino pror/egi in Regio Collaterali Consilio fuit per Regiam Cameram ipsam, accedente voto excellentium dominorum regentium Regiam / Cancellariam, provisum quod possessio seu quasi officii Magistri Portulani civitatis Neapolis eiusque territorii / et districtus tantum dissequestretur et dicto magnifico Iacobo heredi ma(gnifi)ci quondam Mocchię eius patris per intermediam / personam magnifici quondam Petri eius fratris in dicto officio consignetur in eiusque favorem expediantur litere / exeq(utoria)les prectio officii civitatis Neapolis eiusque territorii et districtus tantum hoc suum etc.

Franciscus Ant(onius) Villanus

Io. Paulus Crispus mag(iste)r attorum
Con(sensu) Nardus Ant(oniu)s pro not(ato)re^{a)}

^{a)} *Le tre righe sono poste tra parentesi graffe e posizionate a destra*

[f. 11v]

[9]

1584 maggio 7

Die VII may 1584

In causa Regii Fiscii cum magnifico Io. Symone Moccia portulano huius fidelissime civitatis Neapolis super / relaxatione dicti officii ex causa in actis.

Visis actis causę predicte per excellentem militem dominum Marthos de Gorostiola¹⁸ U.I.D. Regię Camere / presidentem et causę commissarium de quibus omnibus facta per eundem relat(ion)e in dicta Regia Camera / illustrissimo domino locumtenenti et aliis excellentibus dominis presidentibus fuit per dictam Regiam Cameram consensu provisum / et decretum prout presenti decreto decernitur et providetur obstare Regio Fisco exceptionem / rei iudicatę hoc suum, etc.

Marthos de Gorostiola

Io. Baptista Crispus magister attorum
Con(sensu) de Curtis¹⁹ pro secretario^{a)}

^{a)} *Le tre righe, in posizione centrale, sono comprese tra parentesi graffe*

[f. 12r]

[10]

1584 maggio 24, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Magnifice vir regie fidelis dilecte, a noi è stato presentato memoriale del tenor videlicet: Illustrissimo et eccellentissimo signor, Gio. Simone / Moccia regio mastro portulano riduce a memoria a V.E. come tiene a carico per ordine par(ticola)re di exigere / la tassa che si è fatta per la strata di Posilipo oltra il carico de suo officio di far' venire bracciali et / faticatori necessarii per il servitio del Regio Palco, castelle et caccie reali. Et volendo ponere in exeq(ution)e / quanto bisogna per tal effetto sono le dette persone renitenti a pagare et servire. Per il che, essendo / necessario fare l'exequitioni, serrano le porte in faccie a suoi officiali e resta il regio servitio in aban/dono et senza la debita exequitione et ancorche havesse dovuto et possuto tanto in vigore del suo officio / quanto per exequitione delli ordini regii scassare le porte et pigliar' preggioni li renitenti a finché / effettivamente li ordini regii fossero eseguiti et il regio servitio havesse avuto il dovuto effetto, tutta / volta non ha voluto procedere alle cose predette senza darne particolar'

¹⁸ Reggente, fu nominato grassiere o prefetto dell'Annona il 12 aprile 1594, cfr. *Catalogo ragionato*, II parte, p. 242.

¹⁹ Si potrebbe identificare con Paolo de Curtis, attestato già nel 1583, cfr. Schwägerl-Melchior, *Sprachenpluralität*, p. 221 nota 654.

raggualio all'Eccellentia Vostra alla / quale supplica come suole et deve resti servita comandare in ciò tutto quello che li parerà debbia farsi / per exequutione delli ordini et authorita regia et effettiva exequutione del real servitio ut Deus etc. Et inteso il tenore del detto preinserto memoriale accioche possiate in vigore del vostro officio et per / exequutione di quanto per noi è stato imposto far' l'effetto predetto con l'autorità che se richiede et / conviene, ci è parso darvi licentia si come con questa vi damo che possiate contra tutte le persone / renitenti et inobediente che da voi o vostri officiali saranno comandati fare scassare loro case / et habitatione et farli fare l'exequutioni et anco carcerarli finché effettivamente siano exequiti / li ordini regii et per la presente ordinamo a qualsivoglia ufficiale et tribunale che vi / debbiano in ciò prestare ogni agiuto et favore necessario et oportuno per exequutione delle cose / predette come di sopra sta detto che tal è nostra volontà et intentione non facendosi lo contrario / per quanto si ha chara la gratia della regia Maiesta et pena di mille d(uca)ti. La presente resti in vostro potere. Dat(um) Neapoli, die 24 mensis may 1584.

Don P(edr)o Giron^{a)}

Vidit Saler(nita)nus regens; Bastida de Munatones; vidit Cadena prore(gens)

In Partium XI folio 204

V.E. da licentia al magnifico regio mastro portulano Gio. Simone Moccia che contra l'inobedienti / et renitenti ut s(upra) possa fare scassare loro case et exequirli finché si faccia il r(egio) / servitio.

^{a)} *il nome del viceré è posizionato verso il margine destro del foglio*

[f. 12v]

[11]

1566 settembre 30, Napoli

Philippus Dei gratia rex Castellę Aragonum utriusque Sicilię, Hierusalem etc.

Magnifice vir regie fidelis dilecti, a' noi è stato presentato memoriale del tenor' sequente videlicet: Illustrissimo et eccellentissimo signor, Gio. / Vincenzo Cangiano regente l'officio del regio mastro portulano di questa fidelissima città de Napoli fa inten(de)re / a V.E. come da poi publicati

li novi banni per ordine di quella esso supplicante con ogni diligentia have atteso alla / exequutione di quanto toccava ad esso con aiuto del magnifico cap(itan)eo Quiroga. Novamente li magnifici pagliaminuti in / contento di detti regii banni si sono intromesi ad exequire per li capi che toccano ad esso supplicante / et per cause ingiuste extorquendo cum r(apin)a molte quantità de denari et pigni lo che è degno di castigo, però / exponendo querela a V.E. delle cose predette la supplica resti servita ordinare a detti pagliaminuti che / non se intromettano più nelli capi concernenteno detto regio officio di Mastro Portulano et che li vogliano / restituire l'exequitioni fatte per causa di detti capi et per l'extorsioni commesse ordinare alla Gran Corte / della Vicaria vogli pigliare infor(mation)e perche li farrà constare altri eccessi commessi sotto l'ombra di detto / officio et dopoi ministrarli complemento di giustitia et tutto si reputerà à gratia sing(ularissi)ma etc. Et inteso / per noi il tenore del preinserto memoriale, volendo sopra lo contento in esso debitamente provvedere, ci è parso farvi / la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che non ve debbiare in modo alcuno impacciare ne intromet/tere alle cose spettanti all'officio del detto regio mastro Portulano et le sopradette exequitioni che per voi sono / state fatte circa le dette cose pertinenti al detto officio de Mastro Portulano li debbiare incontinente / restituire et cossì l'exequerete et non altramente non facendo il contrario per quanto havete cara la gratia / della predetta Maestà et pena de mille d(uca)ti la presente resti al presentante. Dat(um) Neapolis, die ultimo 7bris / M°D°LXVI. Don Parafan

Vidit Pignonus regens; Lobera pro secretario; vidit Patig(nu)s regens

In Partium XII, folio 238

Alli magnificipagliamenuti ad instantia del regente l'officio di Mastro Portulano che non se intromettano / nelle cose spettanteno al detto suo officio et le exeq(utio)ni che per loro sono state fatte circa le cose predette / pertinenti al detto officio li debbiare restituire.

[f. 13r]

[12]

1562 marzo 23, Napoli

Philippus Dei gratia rex Castellę, Aragonum utriusque Sicilię, Hierusalem etc.

Magnifici viri regii fideles dilecti, a noi è stato presentato memoriale del tenor' sequente videlicet: Illustrissimo y eccellentissimo signor, Juan de

Quin/tanilla con los abaxo escritos haren entend a V.E. como tienen sus casas en la calle que sube dende la Cancell(ari)a / hasta las casa de el regente Polo y hastas Santa María dela Esperanza donde todas las calles estan baxas conforme / a la calle de Toledo eceto aquestas dos que no las quieren dexar baxar por amor de un doctor medico que se / dize Manzon que hizo una portada alta donde quando la hizo le fu requerido que no la hiziesse y respondió / que si se baxase, que el baxería y al presente no quiere baxar sino conque todos haze question que dize q(ue) / le amenazan lo qual se levanta de su cabeza a tal que a todos tenga ligados con su la plazería porque no abaxen / dicha estrada porque ya tiene dos plazerías donde dicho supplicante y los mas tienen sus casas de baxo de tierra / y no pueden habitar en ellas de las aguas y terreno que es de dicha casa suya y de otra de don Diego de Africa / y otra de Florio y por tanto supplican a V.E. mande espressamente a los diputados dela matonada que den / el nivel conforme a las traviersas que viene dala puerta de Toledo y de S(an)ta María dela Esperanza a tal que / no venga alcun escandalo en dichas estradas lo qual reputeran a gratia singular, ut Deus. Los nombres son / los siguientes: Lison Juan de Lila, el regente Polo, La Galiana, Cuevas, Molon, Melendes, Pedro Aqedano, / cantor Friar de Madrid, Rodrigo de Placa Almodonte, Maldonado Pintillo, Durante El almero del / Castillo y el supplicante Quintanilla etc. Noi inteso il tenore del preinserto memoriale ci è parso farvi la presente / per la quale ve dicimo et ordinamo che con intervento del mastro portulano et altri officiali deputati deb/biate dare il sopradetto livello che si dimanda per detti supplicanti che tale è nostra voluntà et cossi l'exequerete / non fando lo contrario per quanto avete cara la gratia et ser(vitio) de Sua Maestà et pena de d(uca)ti mille. / La presente resti al presentante. Dat(um) Neapoli, die 23 martii 1562. Don Parafan^{a)}

Vidit Alber(tinu)s²⁰ regens

Vidit Rever(te)rius regens^{b)}

Vidit Villanus regens

Vidit Patignus regens^{c)}

In Partium XXX

R(egistr)o LXXV. Sotosecretus

^{a)} Il nome del viceré è posto sulla destra - ^{b)} Una parentesi graffa raggruppa le due righe - ^{c)} Le due righe sono compresi tra parentesi graffe.

²⁰ Così in Toppi, *De Origine*, p. 383.

[13]

1583 gennaio 22, Napoli-1585 luglio 10

[13.1]

Philippus Dei gratia rex etc.

Magnifici viri regii fideles dilecti, a tempo del governo del illustrissimo Principe de Petra Porsia²¹ fu publicato / banno sotto la data del ultimo del mese di 8bre dell'anno proximo passato 1581 per conservazione dell'Amattonata di questa magnifica et fidelissima città de Napoli et tra li altri capi contenuti in detto banno ci sono li / infradetti videlicet: item che li piperni non si possano lavorare ne impedire alcun luoco dentro questa fidelissima

[f. 13v]^{a)}

città excetto in li lochi soliti et da llà lavorati che saranno portarli alle fabriche dove bisogneranno con li stra/goli over' carri a meze rote con licenza deli magnificideputati alla pena di un d(uca)to, sequita l'altro capitolo / che tutti li cocchieri che teneno cocchi d'allogare per tutta questa fidelissima città et presertim in questa di Toledo / non li possano tenere sopra le mattonate ne insilicate delle strate, ma dentro loro case, perche impediscono che non / se possa praticare comodamente per dette mattonate et inselicate, ne lassarle libere et questo con expressa / licenza delli magnificideputati alla pena di d(uca)ti dui, sequita l'altro capitolo. Item che tutti quelli che tengono in/pedito il commercio di strata Toledo come sono botegari, quelli che han' buttato pretecagne, terreno o altro / l'habbiano da far' levare fra termine de giorni diece altramente ellasso se leverà a tutti danni, spese et interessi / de essi par(ticula)ri per ordine di essi magnificideputati et alla pena di d(uca)ti dui. Et cossi anco tutti quelli che buttano terreno, pretecaglie et altro che ha pieno il mercato da diece anni in qua lo debbiano levare fra' temine de un mese / dopo la publicatione dl presente banno alla pena predetta quale sopradette pene se exequeranno contra li inobedienti. / Al presente per parte del infradetto supplicante ci è stato presentato memoriale del tenor' sequente videlicet: Illustrissimo et eccellentissimo signore, Gio. / Simone Moccia regio mastro portulano di questa

²¹ Il riferimento è a Juan de Zuñiga, principe di Pietraperzia, viceré dal 1579 al 1582, cfr., ad esempio, De Frede, *I viceré*, pp. 23-24.

fidelissima città sue pertinentie et destritto supplicando fa / intendere
 a V.E. come in di passati fu emanato banno ad instantia deli magnifici
 deputati della Mattonata / continenti diversi capitoli che concerneno la
 giurisdittione et exequitione del detto officio di Mastro Portulano / in
 virtù de suoi privilegii et de antiquissima possessione et maxim(amen)
 te li capituli del detto banno videlicet: / il X^o, XV et XVII che parlano
 de terreni, piperni, petrecaglie, potecari et cocchieri che tenessero /
 impedito le strate et perche li detti magnifici deputati con occasione
 del detto banno et altramente si vanno / ingerendo al pregiudicio
 dela giurisdittione di detto Regio officio, al che ci ha interesse il Regio
 Patrimonio, / supplica V.E. sia servita ordinare che detti magnifici
 deputati non se habbiano da impacciare di dette cause / ne per la pena
 ne per la cognizione seu executione d'esse, ma far' emanare di nuovo
 banno che la / exequitione di esso banno si dia ad esso supplicante, che
 essendo giusto et servitio de Sua Maesta se riputerà a / gratia sing(ula)
 re ut Deus etc. Et visto per noi il tenore del preinserto memoriale ne
 ha parso farvi la presente per / la quale ve dicimo et ordinamo che
 non ve debbiate in conto nisciuno intromettere nela cognizione delli
 / preinserti capituli, atteso quelli spettano al detto magnifico mastro
 portulano, ma quelli lasserete conoscere / da esso et cossi l'exeq(ue)
 re che tal è nostra volontà et intentione non fando lo contrario per
 quanto si / ha chora la gratia et servitio di sua Maestà. La presente resti
 al presentante. Dat(um) Neapoli, die 22 / mensis ianuarii 1583.

Don Pedro Giron^{b)}

Vidit Saler(nita)nus regens

Vidit Da Roca regens^{c)}

Bastida de Munatones; vidit Salazar regens

In Partium P(rim)o, folio 74

*Alli deputati della Mattonata di questa fidelissima città che non se intromettano neli
 preinserti tre capi / contenti nel banno emanato per lo ill(ustrissimo) Principe di Petra
 Persia ma quelli lasci conoscere dal mastro portulano al quale spetta. Diversi / capi nelli
 / quali si / declara / spettare / la giuri<s>ditione / al Portulano / et non ali / signori
 deputati / della Mat/tonata*

^{a)} Nel margine sinistro del foglio ricorre l'annotazione: Diversi / capi nelli quali si / declara /
 spettare la giurisdittione / al portulano / et non al/li deputati / della Mat/tonata – ^{b)}
 Il nome del viceré è posizionato al centro del foglio – ^{c)} Una parentesi graffa raggruppa le due righe

[f. 14r]

[13.2]

Die 3 Xbris 1583. Io Nicola Sans(everi)no refero havere intimato lo magnifico Ciminello secretario dela Mautonata; / Gio. Cola Montanaro dice che se intimano tutti li altri signori deputati et precise: lo nob(ile) Ferrante d'Apuzzo proc(urato)re / di questa fidelissima città per lo interesse di detta città; / Oratio Tomaciello deputato per la piazza di Capuana dice se intima il sopradetto Ferrante d'Apuzzo procuratore / di questa fidelissima città per li suoi interessi; / Ferrante d'Apuzzo dice che la sopradetta provisione se deve intimare alli signori deputati tutti li quali possano dire / quello a loro sig(no)rie occorre et questo senza pregiudicio d'ogni loro ragione et attione.

[13.3]

A dì 20 di Xbro 1583. Io Gio. Battista Stantione regio portiero²² delegato ho intimato li signori della / Mattonata lo magnifico Ferrante d'Apuzzo procu(rato)re di detta città.

[13.4]

A dì X de luglio 1585. Io Alfonso Stoppa portiero del'illustrissimi signori eletti refero havere notificato / ad tutti li pagliamenuti di questa città de Napoli per ordine del illustri signori eletti alli sottoscritti / tutti in persona che non se debbiano intromettere allo lavore delli piperni tanto per Napoli quanto / per li burghi, perche ne ha da fare l'illustre signore Gio. Simone Moccia mastro portulano di questa fidelissima / città de Napoli per decreto del Sacro Consiglio Collaterale, quale decreto è in potere del illustre signor Gio. Simone / Moccia modo et forma ut supra.

Portanova per lo signor Ottavio de Ligoro
 Nido per lo signor Scipione Gaetano
 Capuana per lo signor Gio. Francisco Barrile
 Porto per Gioseppe Marzato
 Lo popolo per Oratio di Fran(ces)co^{a)}

^{a)} *Le cinque righe sono comprese tra parentesi graffe*

²² Procedeva alle notifiche degli atti giudiziari e delle ingiunzioni, cfr. Lidestri, *Attività*, p. 61.

[f. 14v]

[14]

1560 ottobre 31, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Banno et comandamento da parte del illustrissimo et eccellentissimo don Perafan de Ribera / duca de Alcalà et in questo Regno vicere, locumtenente et capitaneo generale

Perche ogni dì si è veduto et vede per experientia che per le fabriche che si fanno nella montagna di / San Martino si commove lo terreno et la pioggia che sopra viene lo conduce nella strata di Toieto nel / Molo grande et in molte case de particolari dal che ne nasce disservitio regio et danno univers(al)e / et particolare. Per questo tanto per le cause sopradette quanto per altre moventeno la mente nostra per / lo presente banno se ordina et comanda a tutte persone di qualsivoglia stato, grado et conditione / se siano che sotto pena di d(uca)ti mille o altra a nostro arbitrio reservata da hoggi avante / non presumano fabricare ne fare fabricare qualsivoglia edificio in detta montagna, eccetto / dalli termini infrascritti in bascio, videlicet: da sotto le case del'illustre duchessa de Castrovillari et continuando / per linea diretta sotto le case del magnifico Federico Grisone et da llà sotto le case del magnifico Barone / d'Achaia insino alle case del magnifico Angelo Biffali. Talche da detti termini in su non si possa in modo / alcuno fabricare ne buttare terreno senza nostro espresso ordine inscriptis et da detti termini / in bascio si possa solamente fabricare con intervento però et licentia del magnifico regio mastro / portulano di questa fidelissima città, il quale habbia ad ponere la linea et agiustare le strate / secondo è solito et spetta a suo officio. Dat(um) Neapoli, die ultimo 8bris 1560. Don Perafan

Vidit Reverterius²³ regens

Vidit Villanus regens

Sotosecretus

In Bannorum 4°

²³ Toppi, *De origine*, pp. 214-223.

Die duodecimo mensis novembris 1560 Neapoli, Bar(tholom)eus Moscardinus regius tubicta illustrissimi / domini viceregis huius Regni retulit se insimul cum eius sotiis presens retroscrittum regium bannum / et omnia in eodem contenta publicasse et emanasse sub die V^o presentis mensis alta et intelligibili / voce ad sonum tubarum per loca solita et consueta civitatis Neapolis prout moris est et / ita retulit.

Iulius Pepe

[f. 15r]

[15]

1538 settembre 5, Napoli

Banno et comandamento da parte del regio mastro portulano per ordine di Sua Ex^a

Considerando che le strate de Somma so' de tale maniera guaste che a pena et con gran faticha se può / uscire dal fango et per tal causa impedisce la grassa di questa città, volendo provvedere che per / detta strada si possa comodamente passare, se ordina et comanda a tutti carresi di qualsivoglia / luoco tanto ad quelli che veneno con grassa quanto con qualsivoglia cosa che veneno in questa città / per la via del ponte dela Madalena che al'uscire faranno da detta città, debbiano andare et / caricare vinticinque cofane di quelle savorre che se sfabricano in lo castiello di Capuana / et quelle portare in detta strata di Somma in li lochi guasti dove de dice a Santo Trefone et alla via / della Toricella et in quelli lochi dove per li homini del regio mastro portulano sarà ordinato et / llà bottare dette prete attale si habbia ad acconciare detta strata et che per quella si possa / comodamente passare. / Item s'ordina et comanda ad tutti carresi di qualsivoglia luoco che non sia nessuno che presuma / passare con lo carro non carrico ne vacante per la via dove se dice le Caionche quale al presente / è acconciata, quale va' alla via de Somma et le cose predette se debbiano osservare et non se faccia / lo contrario sub pena de onze quattro d'applicarnose al regio mastro portulano per quante / volte occorreranno se eseguerà la pena contra di loro inremisibiliter. Datum Neapoli, die / V^o 7bris 1538.

Petro Moccia regio portulano
Loisius Romanellus / attorum magister

Die 6^o mensis 7bris 1538. Io *** Marco tubitta Magne Curie Vicarie
retulit se / bannisse introscriptum bannum in Foro Magno et per loca
solita et consueta modo et forma / ut supra.

[f. 15v]

[16]

1580 maggio 6, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Banno et comandamento da parte del illustrissimo et eccellentissimo
signor don Gio. de Zunica Prencipe / de Petra Persia comandatòr
maggiore de Castilla, viceré, log(otenen)te et capitaneo generale / per
sua maestà cattolica in questo Regno.

Li giorni proximi passati fù per ordine nostro publicato banno in questa
magnifica et fidelissima città de Napoli de te/nor sequente videlicet:

Philippus etc. Banno etc. Per quanto nelle piazze publiche di questa
magnifica et fidelissima città de Napoli et particolarmente in quella
del'Olmo licenziosamente se tengono per molti in mezo di dette piazze
et fuora di poteche ad ven(de)re diverse sorte di robbe impedendosi
il publico et dando disturbo alle persone che trattano per dette strate
con cavalli et cocchi et a piedi che alle volte incontrandosi et non
possendosi andare avante ne dietro ne succedeno risse et delitti et
volendo sopra ciò provvedere per quello conviene al buon governo
ci è parso fare il presente banno omni tempore valituro per il quale
ordinamo et comandamo che dal dì della publicatione dietroavante
nessuna persona di qualsivoglia qualità se sia debbia tenere nessuna
sorte di robba nova ne usata di panno o di lino o di seta o di altra
qualsivoglia qualità, ferri ne altra sorte de incanti et vendere in mezo di
dette strate ne fuora delle poteche, ma le debbiano tenere ad ven(de)re
dentro le poteche predette senza occupare il luogo publico nelle strate
et fuora delle poteche possano solamente l'erbaioli et altri venditori di
cose commestibili che haveranno poteche tenere appoggiate al muro
dele dette loro poteche l'erbe et altre cose commestibili pertanto quanto
pertinerà la pertinenza della potecha o casa del venditore, dando però
sì come si dà licenza a tutti li ortulani et qualsivogliano altre persone
che non tenessero poteche, magazeni altrove di possere andare in detta
piazza del'Olmo e nel publico di essa e nel largo di San Lorenzo e
della Vicaria et in le altre piazze et luoghi publici a vendere nel publico
di quelle robbe che portaranno a vendersi purché siano commestibili

con declaratione però che non facciano in dette piazze ne in nessuna di quelle ridotti di pietre ne de legnami, ne sporte sopra sporte, come si è constumato fin qua, ne tengano tine ne botte, ne cati in esse strate per uso di lavare le verdume. Reservato però et eccetuato dal presente banno il mercato di questa predetta citta de Napoli nel quale volemo che si possa vendere da ogniuno qualsivoglia sorte di robba et tenerci nel publico di quello come per il passato, sotto pena a chi contravene/rà in qualsivoglia modo alle cose predette di quattro onze di pena d'exigernosi tanto dal mastro portulano quanto da qualsivoglia altro ufficiale et ministro de giustitia d'applicarnosi le tertie parti al Regio Fisco et l'altra parte debba darsi alli officiali che li seguirà, ordinando et comandando a tutti et singoli officiali et ministri de giustitia dela Gran Corte dela Vicaria et signanter al detto mastro portulano che debbiano tenere pensiero dell'osservanza di detto banno et exeq(ui)re per la detta pena. Et perche in tempo del governo de questo Regno del illustre mar(che)se di Mondefar^o fu per lui fatto banno sotto la data delli 20 de giugno 1577 et per suo ordine fù publicato banno per il quale fù comandato che nessuna persona di qualsivoglia qualità dovesse incantare robbe ne altra

[f. 16r]

sorte di cosa all'incontro della Regia Dohana et Maggior Fundico di questa città de Napoli ne in altra parte della piazza del'Olmo ma che dovesse andarsi ad incantare intorno al palazzo di detta Gran Corte dela Vicaria sotto pena di cinque anni de galera, comandamo che detto banno debba osservarsi iuxta il suo tenore et contra li contravenienti s'exegua la detta pena. Dat(um) Neapoli, die penultimo mensis aprilis 1580. Don Gio. de Zunica, vidit Rever(te)rius regens, vidit Saler(nita) nus regens, vidit Salazar regens, Bastida de Munatones secretarius. In Bannorum primo, folio 37.

Dopo la publicatione del quale si è comparso avante de / noi per parte del magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di questa predetta magnifica et fidelissima / città de Napoli agravandosi del banno predetto et exponendoci che l'executione et l'exattione della pena contenta / in esso banno spetta et pertiene all'exercitio et giurisdictione sua in virtù de suoi privilegii et decreti della Regia / Camera della Summaria sicome ci ha fatto constare per scritture autentiche et decreti della predetta Regia Camera / che l'exercitio et exattione predetta realmente spetta et pertiene ad esso magnifico mastro portulano et suoi ministri; / et volendo noi provvedere et remediare all'indennità di esso magnifico mastro portulano come è di dovere ci è / parso fare il

presente banno per lo quale dichiaramo et volemo che da qua anante l'executione et exattione / dele pene et l'istesse pene contenute in detto banno emanato siano integramente et debbiano essere del detto magnifico mastro / portulano, in le quali non se habbiano ne possano intromettere altra sorte de ministri ne capitanei ut supra / In virtù di detto banno primo loco emanato, eccetto il detto mastro portulano non obstante l'executione / di esso preinserto banno et pene contenute in esso se dia potestà alli officiali et ministri della Gran Corte / et altri, remanendo però fermo il predetto banno primo loco emanato et in suo robore et firmità circa lo / de più quanto in esso si contiene. Dat(um) Neapoli, die 6^o may 1580.

Don Juan de Zuniga

Vidit Reverterius regens

Vidit Salazar regens

Vidit Saler(nita)nus regens

In Bannorum P(rim)o, folio 43 Bastida de Munatones

Banno per lo quale se declara che l'executione et pene del banno emanato circa lo vendere delle robbe / nelli larghi et publico spettano al mastro portulano in virtù di sue scritte et decreti firmo remanente / in quanto all'altro.

A dì 20 de maggio 1580, in Napoli, Gio. Cola Ruffo et compagni regii trombetti per la presente refero ha/vere publicato il presente banno alli lochi soliti et consueti di questa fidelissima città de Napoli, modo et forma ut supra.

^{a)} *Così per Mondejar*

[17]

1572 settembre 24-ottobre 2, Napoli

[17.1]

Ex provisione ex(erci)tti domini Ioannis Simeonis Moccie regii magistri / portulani huius fidelissime civitatis Neapolis

Et perche con li grandissimi venti et piogge che li tempi producono per li quali intendemo che con lo

[f. 16v]

tenere delle teste nelle finestre, balausti et balconi quelle possano cascare et ammazzare homini, figlioli et / viandanti che andassero per le strate publiche, volendomo noi provedere che dette teste le quale se teneno / ut s(upra) per levare l'inconveniente pertanto s'ordina et comanda a tutti et qualsivoglia persona di detta / città de Napoli di qualsivoglia stato, grado et conditione si sia tanto nobili quanto ignobili habi/tantino in detta città alla pena di onze quattro che ogni persona ut supra debbia le predette teste levare / dalle finestre, balausti et balconi le quale possono cascare nel publico et amaczare et nocere / le persone et quelle se le debbiano tenere dentro le loro case si come per questo banno se ordina et comanda in termine et per tutto ogi presente. Datum Neapoli sub die XXIII / 7bris 1572.

R(egistrato) r(egestr)o Gio. Simone Moccia regio mastro portulano

Bar(tholom)eus Cortesius

A di 25 di 7bre 1572 in Napoli

Io Raimo Giusso regio Trombetta con mei compagni referimo havere publicato lo presente banno / per tutti li lochi soliti et consueti di questa fideliss(im)a città de Napoli modo et for(m)a ut supra

[17.2]

Die 26 7bris 1572 Neapoli presens apud acta Curię magnificus coadiutor dictę Curię accusavit / contumaciam contra contravenientes.

[17.3]

Die 2 8bris 1572 Neapoli instante magnifico coadiutore Curię et petentis etc.

Per excellentem regium magistrum portulanum cum voto magnifici domini / don Fran(cis)ci de Cunte U.I.D. / eius consultoris provisum est quod rettum bannum conservetur in actis Curię predicte in / contumaciam contravenientium.

[f. 17r]

[18]

1583 settembre 25

Banno et comandamento da parte del'illustre signor Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di questa / fidelissima citta de Napoli sue pertinentie, casali et destritto

Atteso che li anni passati a tempo che il magnifico Gio. Vincenzo Cangiano regeva il detto officio furno emanati banni / sopra li ordeni delli luochi che si deveno tenere nel mercato grande di detta città, cossì il dì de mercato come / fuora di mercato da tutti et qualsivoglia venditori di robbe, vittuaglie et grassa della città et al presente si vede / da alcuni abusare et contravenire alla forma di detti banni. / Pertanto ad instantia de particolari cittadini di detta città et piazza del mercato, rinovando et confirmando lo / contenuto in detti banni sotto pena di onze quattro di carlini da ciascheduno contraveniente exigenda et alla / detta Corte applicanda, si ordina et comanda a tutti et qualsivoglia carresi di qualunque loco, grado et conditione / se siano che soleno portare ad vendere vino al mercato grande di Napoli si debbiano ponere ad ordine / in la strata del'Inselicata delle carra del vino, secondo stanno posti li termini predetti et che non debbiano / impedire la strata predetta ne ponersi in mezzo di essa ne in altro luoco ma ad ordine l'uno appresso all'/altro secondo stanno li predetti termini, li quali non se debbiano trapassare fuori. / Item si ordina et comanda alla pena predetta che li predetti carresi che haveranno venduto lo vino in detto / luoco nominato si debbiano subito levare da loro poste et dare comodità alli altri carresi che veneranno / a vendere loro vino et li detti carri vacanti li debbiano portare in mezo del mercato verso la Fontana / acciò non impediscano le strate che stanno intorno detto mercato et acciò più comodamente possano / praticare li passagieri et viandanti. / Et perche siamo informati che li barricchiarì del mercato di S(an) Gio. a Toducci et d'altri luochi / che veneno a caricare vino cole bestie in detto mercato grande, lasciano li loro cavalli sciolti / intorno le carra et case delli convecini del che n'è causa che danno morsi et calci alli viandanti / et cittadini che veneno a negoziare loro facende in detto mercato et molte volte fanno inver/tecare le carra piene de vino, pertanto si ordina et comanda alla pena predetta che detti patroni de cavalli li debbiano tenere ligati dentro le stalle. Et non si faccia lo contrario sotto / la pena predetta.

Gio. Simone Moccia regio mastro portulano
Rocchus Gilius attorum magister

A dì 25 di 7bre 1583, in Napoli. Io Antonio Piemontese regio trombetta et mei / compagni referimo havere publicato lo presente banno in la strata delle Carre del vino / al mercato di questa fideliss(im)a città de Napoli modo et forma ut supra.

[f. 17v]

[19]

1558 aprile 18, Napoli, nel Palazzo Reale

Illustrissimo signore etc., Geronimo d'Algora²⁴ q(ue) tiene el cargo de conservador del Regio Palacio y iardini del Parco le / habe saber como dalo primo de mayo per todo el verano los esclavos que sirben^{a)} en el dicho palacio y iardin se ocupan / en el sacar' del agua con las ruedas y en regar los marantos y murtella y se no' hiriese por ser el terreno del dicho / iardin tanto seco se perderían y para el capar del gardín era solito ch'el magnífico Iacobo Mocha hiriese venir' algunos / comandatos de los hortulanos de los burgos desta cibdad y de dos meses cuesta vanda non enbía ninguno porque / dizen que litigan; con el supplico a Vostra Illustrissima per la necessidad grande quod ay que mande haber una poliça al dicho / Iacobo Moça paria q(ue) los comande venir com'era solito entretanto que se determina si anda venir o si no ut Deus etc.

Magnificus magister portulanus provideat q(uod) veniant dicti operarii ad laborandum in dicto Regio Parco citra / preiudicium litis pendiente.

Alber(tinu)s regens

Provisum per illustrem dominum locumtenentem generalem, Neapoli in Regio Palatio, die 18 aprilis 1558. Hier(onimu)s de Afflicto.

^{a)} *Così per sirven*

[20]

1531 febbraio 22, Napoli, Regia Camera della Sommaria

Nobilis vir regie fidelis amiceque noster charissime, salutem. Lo magnifico Petro Mozia regio mastro portulano / di questa città de Napoli et suo destritto ne ha exposto come per voi se lassano extrahere per mare le subdette / cose senza ch'esso mastro portulano ne habbia notitia alcuna et senza pagare lo infradetto deritto tangente / alla Regia Corte solito exigersi per detto mastro portulano in grave danno, pregiuditio et interesse dela / detta Regia Corte et de detto mastro portulano. Supplicati provedessimo sopra di questo de giustitia / alla

²⁴ Su Jerónimo de Algora, giardinere del vicere Pedro de Toledo, poi di Filippo II di Spagna, si vedano Sancho, *La arquitectura*, p. 319 e Luengo, *Aranjuez*, p. 76.

loro indemnità et parendoci tal dimanda giusta ve facimo la presente per la quale ve dicimo et / comandamo che in nullo modo debbiare fare extrahere per mare alcuna delle infradette cose, senza che / non habbiano pagato l'infradetto debito et solito deritto tangente alla Regia Corte, al detto mastro portulano. / Advertendono molto bene de cercare li vascelli che da questa detta città se parteno et trovandono in quelli / le infradette cose o alcuna di esse le debbiare impedire donec haveranno satisfatto et pagato in potere / del detto mastro portulano lo infradetto deritto ut supra et non fate lo contrario per quanto avete cara la gr(atia) / dela ces(area) et cattolica Maestà. Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summarie, die 22 februarii M D XXXI.

Deritto dele cose spettanteno all'ufficio del Mastro Portulano le quale se / riscoteno in Doh(an)a l'infr(ade)tto videlicet:

In primis per ciascuna sella gr(ana) X
 Per tutti legnami senza ferro per onza t(aren)i I et gr(ana) X
 Per tutte armature per onza t(aren)i I et gr(ana) X
 Per ciascuno t(omu)lo di legume gr(ana) 5
 Per ciascuno can(ta)ra di biscotto d(ucat)i 1^{a)}
 Per polvere de bombardarda
 Per onza t(aren)i I et grana
 per ciascuna rotella grana 2
 Per ciascuno panese grana 5^{b)}

August(i)nus de Fran(ces)co locum(tenens)
 Pyrrus Ant(oni)us Lanfrancus r(azion)alis
 Nardus Ant(oni)us delo Rizio pro magistro attorum^{c)}

R(egistra)ta in Partium 13 folio cclviii

^{a)} *Le cinque righe sono raggruppare in una parentesi graffa posta a destra*

^{b)} *Da Per polvere fino a qui le righe sono incolonnate centralmente e comprese in una parentesi*

^{c)} *Le tre righe sono incolonnate a destra*

[f. 18r]

[21]

1534 febbraio 14, Napoli, Castelnuovo

Carolus V^s Romanorum imperator semper augustus, rex Germanie, Ioanna mater et idem Carolus eius / filius reges Castelle, Aragonum utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie Croatieque etc.

Magnifico portulano, noi volemo et per lo presente ve dicimo et ordinamo che debbiare incontinate comandare ad tutti li / sottoscritti patroni di massarie che per tutto lo futuro mese de marzo habbiano fatto fare in le loro massarie / conserve grande o altri remedii necessari per detinernose le acque come meglio vi parerà expedite et se potrà / fare che ogni massaria habbia da raccogliere le acque soie et che non se possano le acque dele massarie iuntare / con le acque dele strate in uno et fare tanta lava grande quanto se fa con tanto danno et detrimento delo molo / di questa magnifica et fidelissima città de Napoli. Et perche questa cosa importa molto, voi ce assistete personalmente / et ce usareti tale diligentia che al tempo predetto siano fornite le conserve predette et altri remedii. Et non se faccia / lo contrario per quanto si have chara la gratia de detta Maestà et pena de mille d(uca)ti pro quolibet contra faciente / et altra ad noi reservata. La presente resti al presentante voi poi la oportuna inspett(ion)e et intimatione de quella. Dat(um) / in Castello Novo Neapolis, die XIII mensis februarii 1534. Li nomi sono questi videlicet:

Lo signor Duca de Montelione, / m(astro) Iacobo Longobardo, / lo signor Cesare Pignatello, / m(astro) Evangelista Perrone, / li her(edi) de m(astro) Mazeo Arzella, / li heredi del quondam m(astro) Coluzia Coppola, / Mattheo Calamazza, / Gio. Battista Soprano, / li heredi de Paolo Brancato, / lo monasterio de S(an)to Sebastiano, / il signor conte di Alife, / lo signor Brancaccio, / m(astro) Francisco Pistacchio, / lo p(ad)rone dela max(ari)a fo de la Cianese, / lo monasterio de Santo Anello, / Colaguido Coppola, / l'erede de Matteo Delleceste, / lo signor Fran(ces)co Pappacoda, / m(astro) Sabba de Tristano, / lo barone Pisanello, / Pyr Luise Tipaldo, / l'herede de Gio. Ant(oni)o Mercogliano^{a)}.

Gio. Th(om)e de Ala, / m(astro) Berardo Morera, / Gio. Iacovo Cossord, / m(astro) Altabella, / Antonio de Buccino, / lo signor Carbonello, / m(astro) Petro Nauclerio, / Sebastiano Carlone et fratre / Gio. Pestinato, / Benedetto Carlon, / m(astro) Fenitio Sorte, / lo mon(aste)rio de Sancto Dominico, / Augustino Cutugno, / m(astro) Costantino Montanaccio, / Graffa moglie de Matteo Cacazio, / lo signor Rainaldo Carafello, / Gennaro Fedele, / Vincenzo Valles, / Fran(ces)co Frivola, / lo capitano Fonseca, / lo calabrese, / le due massarie del signor conte Borrello, / lo signor Fabritio Brancia, / Angelo Squarcia^{b)}

[f. 18v]

quello che tene la mass(ari)a de Marco Bar(ril)e, / lo signor Emilio Iennaro, / m(astro) Ventura d'Avitabile, / lo signor Fran(ces)co de Raymo, / Gio. Andrea de Vivo, / Anello Rapuano, / mastro Io. Sanzaro, / mastro Durante Sansaro, / m(astro) Santillo de Pudano, / Iacobo de Scotio, / mad(onn)a Costantia m(at)re de Gio. B(attist)a Romano, / m(astro) Cesare Siano et f(rat)ri, / m(astro) Luca Gallardo, / la her(ede) de m(astro) Io. Russo, / m(astro) Michele Incolles, / lo signor Gio. Cola Filomaria, / m(astro) Antonio Marzato, / m(astro) Andrea Maso / m(astro) Gasparo Calzolaro, / Berardino Garzulo, / Alfonso de Chiara, / la her(ede) de Sigismundo de Dura, / m(astro) Th(om)e Scarano, / m(astro) Carlo dela Gatta, / m(astro) Gio. Pietro Umbriano^e, l'her(ede) del signor Io. And(re)a Caraziola, / lo dottore d'Ebuli, / m(astro) Michele de Franco, / m(astro) Marc'Ant(oni)o Tipaldo, / Hier(oni)mo de Franco, / Baptista Infante, / madamma Carella Cambii, / lo piscivendolo / Gabriele Calzolaro, / m(astro) Pet(r)o Iac(ov)o Tringiante, / la her(ede) del barone de Nicotera, / m(astro) Antonino Fiodo, / lo signor Iacobo Nomicisio, / m(astro) Gio. Batt(ist)a Villano, / Nard'Antonio de Porta, / Vincenzo d'Angelo, / Francisco Panella, / Paulo che vende lo ligname, / Hier(onimo) Pontune, / la mass(eri)a del mon(aste)rio di S. Martino, / Napolitano del'Aversano, / Io. Battista Cicerello, / mad(onn)a Ant(oni)a de Campagna, / Gio. Fran(ces)co dela Panettera, / quillo de casa reale^d, la mass(ari)a del mon(aste)rio de S(an)ta Chiara, / Iacobo de Ceremia coiraro, / m(astro) Ant(oni)o de Ligorio, / m(astro) Andrea Campanile, / Salvatore Montanaro, / m(astro) Laur(enz)o Cositore per l'her(ede) de mastro Ber(ardi)no, / Barbero, / Michelgio. Spagnolo, / lo monasterio de Mont'Oliveto, / m(astro) Agatio Buttino, / m(astro) Io. Baptista Coronato, / Cola Io. Persio azimatore, / m(astro) Alex(and)ro Capece, / lo signor Vic(enz)o de Ebuli per la signora / baronessa de Nicotera, / la her(ede) de Iac(ob)o Campanile, / Gratiano Coppola, / Felippo Chiappo, / Marc'Antonio Granato, / Franc(es)co de Serino, / Aug(usti)no de M(agistro), / Io. de Terracuso, / Iacobo Conte, / Lattantio de Monte Corbino, / Sebastiano ricamatore, / la her(ede) de Nardo Pisacane, / S(an)to Martino, / li canali del castello de S(an)to Eramo, / lo giardino deli Cordes, / lo giardino del quondam Vic(enz)o Mortella, / la mass(ari)a delo Correta et / la mass(ari)a del Episcopo de Cordua^e.

Don P(edr)o de Toletto

Vidit de Colle²⁵ regens; vidit Loffredus²⁶ regens
Bernar(dus) Martiranus sec(retarius)

In Curie 3°

Al mastro portulano per l'aconcio delle conserve del'acqua dele massarie per non far' la lava³ che guasti lo molo

^{a)} da Lo signor Duca fino a qui i nomi sono disposti in una colonna a sinistra - ^{b)} da Gio. Thome Ala fino a qui i nomi sono disposti in una seconda colonna a sinistra; i nomi successivi sono disposti su tre colonne - ^{c)} da quello che tiene fino a qui i nomi sono disposti in una prima colonna a sinistra - ^{d)} da l'herede del signor Io. Andrea Caraziola fino a qui i nomi sono disposti in una seconda colonna centrale - ^{e)} da la masseria del monasterio fino a qui i nomi sono disposti in una terza colonna a destra - ^{f)} seguono nove puntini

[f. 19r]

[22]

1577 dicembre 30, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Magnifice vir regie fidelis dilecte. Nelli anni passati per parte de molti padroni di massarie, selve, / giardini et case alle quali se va per via publica in loco dove se dice Fardo di Fratta fu fatto intendere / ch'era talmente guasta et arruinata che se non se accomodava se sarria fatta in tutto impracticabile / et se sarria levato il commertio et concorso de trideci casali a questa fidelissima città de Napoli con / grande incommodo de questa predetta città et danno delle persone che possedeno beni in detti lochi. Et haven/do supplicato per l'accomodo della strada predetta, fu ordinato che si dovesse pigliare infor(mation)e se stava / guasta come si exponeva et si per essere cossi guasta si causava danno al publico et se si posseva acco/modare de maniera che ci potessero praticare carri et carrette et si non avesse parso farsi practicabile / nel modo predetto

²⁵ Jerónimo de Coll, catalano, nel 1507 è nominato componente nel Sacro Regio Consiglio e un anno dopo reggente della Cancelleria, dove operò fino al 1516; nel 1517 è protonotario, negli anni 1518-1545 è collaterale; nel 1549 fu nominato in Spagna vicecancelliere. Acquistò i diritti sulla dogana di Napoli e palazzo Miroballo. Si vedano. Sicilia, *Un consiglio*, pp. 18-19 nota 6 e Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, pp. 145-146.

²⁶ Sigismondo de Loffredo (1480-1539 ca) fu nominato reggente del Collaterale nel 1517 con obbligo di risiedere a Napoli; dal 1517 al 1520 operò presso la curia del re Carlo III (il futuro imperatore Carlo V), cfr. Sicilia, *Un consiglio*, p. 107 e Capograssi Barbini, *Note*, p. 220.

che spesa saria andata in fare che ci praticassero bestie a somma senza impedimento et che / la strata fosse durabile et da dove se haveria possuto cavare la spesa et se ne facesse relatione in / scriptis, acciò se avesse possuto provvedere. Et essendosi andato sopra detto loco con esperti fu fatta relatione / che s'era ritrovata detta strada rovinosa trasformata dal strato antiquo che non vi si po commodamente / per quella passare, ne praticare senza grande pericolo delli passeggeri a piede et a cavallo ne con / salme carriche de vittuaglie ne altri frutti et che il più delle volte sogliono cascare salme et homini / a cavallo et che si è causato et causa molto danno per lo commertio che se impedisce delli lochi et / persone che prima se servivano di detta strata et che volendosi accomodare, che sia durabile si / può facilmente accomodare con spesa tanto di fabriche quanto d'ogni altra cosa di d(uca)ti mille settecento / ottantaquattro et che con detta spesa et acconcio li passeggeri molto comodamente potranno passare con / loro salme et vittuaglie di qualsivoglia modo che li piacerà et che ne partecipano grande commodo / et utile in spetie li casali de Panecuocolo, Marano, Quarto, Calvizano, Mognano, Polveca, Chiayano / Mariglianella, Piscinola, Miano et Mianella. Et vista la detta relatione fu comandato / che si dovesse fare la tassa fra tutti li casali et padroni di massarie, selve, case et giardini che / sono appresso la detta strata et trafficano per quella et ne senteno beneficio perche si facci prac/ticabile come di sopra sta dichiarato et che si dovesse repartire la detta quantità de dinari perché / la pagassero li sopradetti per es et libram de maniera che s'uno avesse contribuito secondo li beni / che avesse tenuto et fatta la detta tassa si fosse exatta et si fosse posto mano a l'opra de maniera che / si fosse fatta come conviene perche il tutto si fosse fatto et esequito con la superintendentia et ordine / del infr(ade)tto magnifico et circospetto regente Salernitano del Consiglio Collaterale di sua M(aes)tà et per possere fare / la tassa predetta forno fatti banni che ogn'uno avesse revellato quello che possedeva in detti lochi / alcuni delli quali ferno la revellatione predetta et distribuita la quantità predetta necessaria per la / detta spesa per lo numero delle moia et delli beni fu fatta tassa della quale ve informarete et^a non / essendo anco posta in executione la detta opera et convenendo al beneficio publico delli detti pad(ro)ni / di mass(ari)e, selve, giardini et case et delli casali che praticano per detta strata che se accomodi nel modo / che di sopra fu ordinato acciò si faccia practicabile et in ssa sia il commertio per venire in questa / predetta città con vittuaglie et altre cose per grassa della città predetta per risulturne utile ancora

[f. 19v]

a tutti li detti casali et padroni di detti lochi non possendosi eseq(ui)re se non per mano de persona che sia diligente / confidente et d'authorità come sete voi magnifico Pompeo Carmig(nan)o²⁷ et per esserci voi interessato per havere massarie / in detti lochi ci ha parso dare a voi il detto peso si come per tenore dela presente ve lo damo et ve dicimo et ordinamo / che debbiate con la vostra solita diligentia riconoscere la detta strada senza de ciò pigliare salario alcuno / et provvedere che subito senza perdere momento di tempo si ponga mano a farla accomodare come di sopra / sta dechiarato, fando la tassa per la detta quantità de dinari che ce ne bisognerà tra li detti padroni delli detti / lochi et casali che traficano per detta strata, procurando anco di nuovo che se renovino detti bandi quali / ordinaremo che ad vostra relatione si faccino et bisognando fare nova tassa la quale tassa la farrete / exigere inremisibiliter da qualsivoglia delli predetti et dalli detti casali senza eccectione di persona alcuna / per es et libram de maniera che ogniuno paghi quello che giustamente li toccherà constringendo ciascheduno / al pagamento etiam per via di carcere attalché per mancamento de denari non si lassi di farsi incontente detta / opera, nello che non perderete ne farete perdere un momento di tempo fando et exequendo il tutto con la superintendentia / et intelligentia di detto magnifico et circospetto regente Saler(nita)no, dandovi et concedendovi in premissis exequendis vices et voces / regias atque nostras plenumque posse nostrum ordinando et comandando a tutti et singoli officiali et tribunali che / vi debbiano prestare et fare prestare ogni agiuto et favore come da voi saranno ricercati, Non fandosi lo contrario etc. / La presente resti in vostro potere. Dat(um) Neapoli, die 30 Xbris 1577.

El Marques²⁸

Vidit Salazar regens; vidit Saler(nita)nus regens; Puente pro sec(retario)

In Curie 3°, folio 85

Al magnifico Pompeo Carmeg(na)no^{a)} et in interlinea

²⁷ Nobile del Seggio di Montagna, cfr. Boccadamo, Ordinationi, p. 149. Un altro esponente dei Carmignano, Cesare, attivo nella metà del XVIII secolo «si offrì a condurre le acque del fiume Faenza da S. Agata de' Goti a Napoli, a sue proprie spese», cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, pp. 72-73.

²⁸ Cfr. nota 3.

[23]

1556 marzo 6, [Napoli], dalla Cancelleria

Excellent et molto magnifici signori presidente et consiglieri del Sacro Regio Consiglio. L'excellentia del illustrissimo signor Viceré²⁹ ordina che / questo Sacro Consiglio non se interpongha ne s'impaccia in le cose proviste et che si provederanno per lo magnifico Iacobo / Moccia regio portulano di questa magnifica et fidelissima città pertinente a suo officio, atteso Sua Eccellenza lo vole intendere et provvedere. Per questo lo fo inten(de)re a V.S. Excelente acciò cossì lo possano exeq(ui)re. / Da Canc(ellari)a, a dì 6 de marzo 1556. La presente resti in potere del detto magnifico Iacobo Moccia

Ser(vito)re delle SS.V. Franc(es)co Avitaia regente l'officio di sec(retario)

[24]

1556 marzo 6, [Napoli], dalla Cancelleria

Excellent et molto magnifici signori regente et giudici dela Gran Corte dela Vicaria, L'excellentia del illustrissimo signor Viceré / ordina che quessa Gran Corte non se interponga neé se impaccia in le cose proviste et che si provederanno / per lo magnifico Iacobo Moccia regio portulano di questa magnifica et fidelissima città pertinente a suo officio atteso / Sua Eccellenza lo vole intendere et provvedere. Per questo lo fo inten(de)re a V.S. Excelente acciò cossì lo possano exequire / da Canc(ellari)a, a dì 6 de marzo 1556. La presente resti in potere del detto magnifico Iacobo Moccia.

Ser(vito)re delle SS.V.

Fran(ces)co Avitaya regente l'officio di sec(retario)

[f. 20r]

[25]

1584 gennaio 9, Napoli

Magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano de Terra de Lavore, li mesi passati fu expedito ordine ad voi diretto del / tenor' sequente videlicet:

²⁹ Dal febbraio 1556 al giugno 1558 governò il viceré Fernando Alvarez de Toledo, cfr. De Frede, *I viceré*, pp. 19-20.

Magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano etc. li di passati de nostro ordine fu mandato in Chia/nura lo nob(ile) Gio. Battista Mercurio scrivano ordinario di questa Regia Camera acciò desse recapito ad fare condurre li piperni necessari per servitio dela Regia Doh(an)a Nova, il quale havendo trovato la strata ordinaria roinata di modo che li carri in nullo modo ci ponno praticare, dede ordine ad Antonio Camorota homo per voi deputato sopra le cose della portulania, che havesse quella fatto accomodare subito, acciò potessero condursi subito detti piperni con ogni brevità di tempo, il quale Antonio non have curato altramente de fare accomodare detta strata si bene fu ordinato che detti piperni si haveano da condurre subito e non ha dato tampoco principio insino al presente ad fare accomodare detta strata, del che semo rimasti molto admirati. Et perciò ve dicimo et ordinamo che subito al recepere dela presente senza altra delatione debbiare dare ordine che detta strata reale da questa città de Napoli insino ad Chianura se debbia accomodare de modo tale che li carri con detti piperni possano per quella passare et praticare senza pericolo né impedimento alcuno et con ogni brevità de tempo e no fati lo contrario etc. la presente etc. Et pena d'onze cento. Dat(a) Neapoli, die ultimo augusti 1583. Franciscus Alvarez de Ribera Magne Curie locumtenens, Aurelius Campanilis, Scipio Solimena pro magistro attorum. Consensu Detius Raparius secretarius. *Al magnifico Moccia mastro portulano per l'aconcio dela strata da Napoli in Chianura, acciò possano venire li piperni per servitio dela Doh(an)a de Napoli, in Par(tiu)m Primo r(egestr)i Tar(?)lis, folio 90.*

Al presente si è / comparso in questa Regia Camera mastro Auxilio Coraggio partitario de detti piperni et ne have / exposto come per le piogge et mali tempi la strata predetta è guastata in più parte et precise dove / se dice Cupafreda, per lo che li carri che conduceno detti piperni non ponno per quella praticare / del che si causa che lo regio servitio non si può complire, ne have perciò supplicato volessemo ordinarvi / che fratanto che detta strata se accomodi li fosse licito andare con detti carri per altra strata. / Volendo debite provvedere ve dicimo et ordinamo che observando dette preinserte provisioni iuxta loro forma / et tenore, debbiare subito dare ordine che detta strata se accomodi de modo che li carri che condu/cono detti piperni possano comodamente passare et fratanto debbiare permettere et fare permettere / che detti carri possino praticare per altri lochi, purché non vadino per seminati et lochi per dove / si facci danno, acciò non se ritardi di detto regio servitio non fandose lo p(rop)rio etc. Neapoli, die 9 ianuarii / 1584.

Fran(cis)cus Alvarez de Ribera Magne Curie locumtenens

Castellet³⁰
 Ioannes Baptista Crispus magister attorum
 Con(sensu) Detius Raparius secretarius
 Milanus^{a)}

In Par(tiu)m P(rim)o Tar(?)lis

folio 96

Al magnifico Moccia mastro portulano observantia dele preinserte l(ette)re dela Camera expedite ad agosto passato circa lo accommodare / dela strata da Napoli in Chianura, acciò se possano condurre li piperni pro servitio de la regia Dob(an)a et acciò non se re|tardi il servitio permettì possino andare per altra strata purchè non se vadi per seminati et lochi dove se faci danno.

^{a)} Una parentesi graffa raggruppa le righe che sono in posizione centrale

[f. 20v]

[26]

1585 luglio 23-settembre 26, Napoli
 (autenticata il 28 settembre 1585)

[26.1]

Nob(ilis) vir, perche li giorni passati, essendosi gravato il signor Gio. Simone Moccia mastro portulano de questa fidelissima città de / Napoli che li sindaco et eletti del casale di Casandrino non intendevano tractare franco de alloggiamento Gio. / Cesare Demilla cittadino de detto casale de Casandrino et camberlingo deputato per detto signor mastro portulano contra la / forma del solito et che se li fossero expedite provisioni conforme a giust(iti)a forno per detto Sacro Consiglio quelle expedite / contra detti sindaco et electi seu camberlingo di detto casale di Casandrino che havessero trattato franco il detto / Gio. Cesare Demilla camberlingo de detto signor mastro portulano conforme al solito et pretendendono ragione in contrario fossero / comparsi nel Sacro Consiglio fra certo termine già elapso che se li forria ministrata giustitia expedita, quale provisioni / intimate a detti sindaco et electi come che per parte di detto signor mastro portulano si è asserito

³⁰ Pedro Castellet, reggente del Collaterale, fu accusato di corruzione e di commercio illecito, cfr. Coniglio, *Il vicereame* p. 169 e nota 76. Fu 'grassiere' dal 1597 al 1604, cfr. Guiscardi, *Saggio*, p. 43.

mediante comparsa / che li predetti sindaco et electi non hanno voluto obedire alli ordeni de detto Sacro Consiglio se li expediscano provisioni / contra di essi sopra dela loro carceratione et darsi la debita pena. Pertanto, volendomo noi provvedere alla indennità / de detto signor mastro portulano, vi commetteremo a voi nob(ile) Gio. Silvignano Terracina de Napoli scrivano de / questo Sacro Consiglio che al ricevere dela presente subito ve debbiate personalmente conferire a detto casal / de Casandrino et pigliata diligente infor(mation)e qualmente li camberlinghi li quali pro tempore sono stati in detti / casali in nome di detto signor mastro portulano siano stati trattati llo loro casa francha d'allogiamenti de qualsivoglia / persona et constando per detta informatione il predetto debbiate subito portare carcerati detti sindaco et / electi seu camerlingo nelle carcere della corte del'Arte della Seta de Napoli, acciò si possa provvedere de giustitia / dandovi intorno le cose predette le forzi et voce nostre per la presente. Neapoli, die 23 iulii 1585.

Ant(oniu)s Cadena pro pre(sidens) et proprot(honotarius)

Al nob(ile) Gio. Silvignano Terracina scrivano del Sac(ro) / Con(sigli)o che pigli infor(mation)e del exposto ut supra et costando / carceri li sopra(de)tti sindaco et electi seu camberlingo etc. Roppulus act(uariu)s.

[26.2]

Die XXIII mensis iulii 1585, in casali Cassandrini et proprie in quadam terra no(mina)ta Minici Maistro / de Casandrino, / hon(orabilis) Minicus de Maistro de Casandrino dice essere massaro de età de anni novanta in circa t(esti)s cum iuramento / ex(aminatu)s et int(errogatus) si esso t(estimon)io sape che li camberlinghi del signor mastro portulano dela città de Napoli che stanno / in detto casale de Cassandrino sono stati franchi con loro casa de allog(iamen)to de homini de arme, cavalli / legieri, soldati et altre persone et de contributione di detti alloggiamenti et quicquid inde scit dicit / che esso t(estimon)io sape questo che tanto Gio. Cesare de Milia quanto lo padre Gio. Domenico de Milia et / lo vasso che si chiamava Tadeo de Milia che sono stati camberlinghi di detto signor mastro portulano / mai hanno alloggiato in dette loro case et questo è quello che sape esso testimonio et non altrimenti. Int(errogatus) / de causa scientië / de tempore dixit che non se ne ricorda per essere cossì vecchio de loco in Casan/drina ut supra.

Signum crucis proprie manus supra/ditti t(esti)s scribere nescientis, ut dixit.

[f. 21r]

[26.3]

Eodem die 23 iulii 1585, in Cassandrina

Ioannes Ant(oniu)s Maistro de Casandrina si exercita al campo et altre mercantie de età de anni cinquanta in circa t(esti)s / cum iuramento interrogatus et examinatus super eo videlicet: si esso t(estimon)io sape che li camberlinghi del signor mastro portulano de questa / città de Napoli che sono stati pro tempore in lo detto casale di Casandrina hanno mai alloggiato et si sono stati / franchi per causa che sono stati camberlinghi di detto signor mastro portulano et quicquid inde scit; dixit che esso / testimonio sape che in detto casale di Casandrino vi sono stati li anni passati che precise non si può ricordare il / tempo Tadeo de Milia et poi Gio. Dom(en)ico de Milia avo et padre de Gio. Cesare de Milia presente camberlingo / di detto casale de Casandrina per lo detto signor mastro portulano et have visto che quando ce sono venuti li alloggiamenti / de compagnia de fantarie spag(no)le et italiane et ali predetti che pro tempore sono stati camberlinghi li sono / state date le posate poi andavano in Napoli et subito venevano con ordine et le facevano levare et questo / è quel che ne sape esso t(estimon)io. Interrogatus de causa scientie de tempore d'anni 20 in circa de loco in Casandrina.

Signum crucis proprie manus.

[26.4]

Eodem die eiusdem ibidem

Caesar de Maistro de Casandrina dice fare la potecha de pane et altre cose, d'età de anni 50 in circa t(esti)s cum iuramento / interrogatus, examinatus super eo videlicet: si esso t(estimon)io sape che li camberlinghi che pro tempore sono stati et che al presente stanno / in Casandrino del signor mastro portulano dela città de Napoli sono stati franchi de alloggiamento et si han/no pagato alcuna cosa per l'alloggiare predetto et se le loro cose hanno alloggiato et quicquid inde scit; / dixit che esso t(estimon)io have visto che al tempo predetto ce venevano

gente dela corte et del barricello et detto / Tadeo mai alloggiò persona alcuna et questo è quello che sape esso t(estimon)io. Interrogatus de causa scientiè / de loco in Casandrino de tempore d'anni dece in circa.

Signum crucis

[26.5]

Eodem die eiusdem ibidem

Pascarellus de Angelo de Casandrino dice che se travaglia dela sua persona de età de anni 30 in / circa t(esti)s cum iuramento interrogatus et examinatus super eo videlicet: che sape esso t(estimon)io dele franchitie che hanno li camberlinghi / del signor mastro portulano che stanno in lo casale de Casandrino et dell'allogiare che non fanno in detto casale / per causa di detto officio de camberlingo et quicquid inde scit; dixit ch'esso testimonio da che se ricorda / et precise al tempo del quondam Tadeo de Milia de Casandrino che fu camberlingo de detto signor mastro / portulano mai l'ha visto alloggiare soldati ne altre persone quando ce sono venute in detto ca/sale et maxime gente de campagna et de corte ma l'ha visti essenno franchi et se diceva che la fran/chitia era per causa del'officio predetto et questo crede che haverà da dieci anni in circa. Interrogatus de / causa scientiè, loco et tempore ut supra.

Signum crucis.

[26.6]

Eodem die eiusdem ibidem/

Aniballe Francesca dice essere nativo de Monte Sarchio et havere circa 16 anni che have habitato

[f. 21v]

in Casandrino vatigharo³¹ d'età d'anni 25 in circa t(esti)s cum iuramento interrogatus et examinatus super eo videlicet: si esso t(estimon)io sape che / li camberlinghi che sono stati pro tempore del signor mastro portulano della città di Napoli in detto casal de Casandrino / sono stati

³¹ Forse per "fatigaro" da "fatigar", "fatigador", lavoratore cfr. *Diccionario castellano*, p. 150; occorrenze del termine "fatigaro" anche in *Fonti aragonesi*, vol. IX, pp. 4, 11-12, 14.

franchi de alloggiamenti de qual se sia persona o vero hanno alloggiato come li altri cittadini di detto casale; / dixit che esso t(estimon)io non sape altro camberlingho eccetto questo che al presente ci è, il qual se chiama Gio. Cesare de Milia / et quelli soldati che vi sono venuti in detto casale di Casandrina tanto de corte come d'altra sorte, mai li ha visti alloggiare / in casa di detto Gio. Cesare ut supra camberlingho ma lo ha visto essere francho et questo è quello che sa esso t(estimon)io. Interrogatus / de causa scientie, de loco in Casandrina, de tempore d'anni 4 in circa.

Signum crucis

[26.7]

Die XXVI^o mensis 7briis 1585, Neapoli. Visis actis per excellentem U.I.D. dominum Gasparem Pinarium regium consiliarium / et causę commissarium etc. Instante magnifico Ioanne Simeone Moccia p(rincipa)le etc. fuit provisum quod detur prout presenti decreto datur in presenti / causa ter(minu)s dierum decem utrique parti ad probandum incumbentia et interim camerarius dicti magnifici Ioannis Simeonis / existens in casali Cassand(ri)ni manuteneatur in poss(ession)e omnium immunitatum hoc suum.

Pinarius

Presens copia cartarum duarum inclusa presenti ex(tra)tta est ab originalibus actis causę vertentis / in Sacro Consilio inter dominum Ioannem Simeonem Mocciam legi(tim)um magistrum portulanum / huius fidelissime civitatis Neapolis ex una et casale Cassandrine dicte civitatis Neapolis / ex altera et facta coll(ation)e concordat m(elio)ri coll(ation)e semper salva. Et in fidem subdittus Sacri / Consilii et causę preditte actorum magister hic se sua propria manu subscripsit. Neapoli, die / 28 7bris 1585.

Ioseph Roppulus actorum magister

[f. 22r]

[27]

1586 aprile 30, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Magnifice vir regię fidelis dilecte. A noi è stato presentato memoriale del tenor seq(uen)te videlicet: Illustrissimo et ecc(ellentissi)mo sig(no)re, Gio. Simone / Moccia regio mastro portulano di questa fidelissima

città de Napoli fa inten(de)re a V.E. come dentro et intorno / di essa città et burghi se ritrovano molte strate publiche guaste et rotte, fosse et acquedotti che a pena le / viandanti et huomini che portano la a ponno praticare, alché ne resulta molto danno et interesse / al publico et convicini d'essi. Et perché signore ecc(ellentissi)mo per accomodazione del sopradetto ci bisognano catene de / fabrica, il che non ha voluto dare licentia per causa del regio banno che prohibisce lo fabricare intorno a / detta città, pertanto sup(pli)ca V.E. sia servita donarli facultà che possa dar licentia che detti acconci possano / farnosi de fabrica per esserno beneficio di strade, acciò comodamente si possano praticare et lo riceverà a / gratia de V.E. ut Deus etc. Et visto il tenore del detto preinserto memoriale ne semo contentati, sicome pre la presente / ne contentiamo che possiate far' fare et accomodare le sudette strate della maniera che in detto memoriale esponete / pro lo beneficio publico. Verum nella taxa che farete dela spesa che bisognerà per lo effetto sopra(de)tto ci intenderete / tutti l'interessati pretendenti et complatearii delle strate predette. Pertanto cossi lo potrete exequire / che tale è nostra voluntà. Dat(um) Neapoli, die ultimo mensis aprilis 1586.

Don P(edr)o Giron³⁾

Vidit Moles regens³²⁾

Vidit Lanarius pror(egens)

Vidit Berricanus pror(egens)

In Partium 33, folio 157. Bastida de Munatones³⁾

Al magnifico Gio. Simone Moccia sopra lo fare accomodare delle sop(rade)tte strate ut s(u)pra

³⁾ Le righe sono raggruppate da una parentesi graffa posta a destra cui segue la sottoscrizione del segretario de Munatones; il visto del proreggente Lanario è posto nel margine destro del foglio in corrispondenza delle sottoscrizioni di Moles e di Berricano.

³²⁾ «Annibale Moles, *praeses Regiae Camerae*, nonché membro del Supremo Consiglio d'Italia, consigliere a latere del re Filippo II e Reggente della Cancelleria del Regno di Napoli». Tracciò per grandi linee la storia della Sommaria partendo dalle origini. Cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 41. Si veda anche Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, pp. 145-146, 151 nota 53.

[28]

1577 luglio 31-agosto 8, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Illustres et magnifici viri Collateralis et cons(iliarii) regii fideles dilectissimi. A noi è stato presentato memoriale / del tenor sequente videlicet: Illustrissimo et eccellentissimo signor, Gio. Simone Moccia regio mastro portulano in questa città de / Napoli et suo destritto supplicando li fa intendere come dalle sentenze et decreti quali si danno per la corte / di detto officio di ragione et per consuetudine antiqua se ha appellato et havuto ricorso alla Regia / Camera dela Summaria trattandosi per ordinario dell'interesse della Regia Corte per occupazione del / publico, del che è giudice competente la Regia Camera et cossì s'è osservato et osserva nelli altri regii / tribunali^o delle provintie del Regno. Et perche signore illustrissimo d'alcuni di in quanto il Sacro Regio Consiglio / come la Gran Corte dela Vicaria si vogliono intrromettere nella cognizione di dette sententie et decreti / dela corte di detto officio et nela cognizione di cause spettanti all'officio predetto per ilché ogni di

[f. 22v]

travagliato, dimandando le remissioni di esse cause alla Regia Camera et oltre la fatica et travaglio di / esso supplicante facilmente si potria inducere abuso et usurpazione con Regia in pregiudicio di detto officio et danno / della Regia Corte. Pertanto supplica V.E. resti servita ordinare tanto al Sacro Regio Consiglio come a la Gran Corte / della Vicaria che non se debbiano intrromettere nele cause spettanti all'officio predetto come anco nell'appel/lazione et aggravii delle sentenze si danno dala Corte di esso officio, ma quelle si debbiano conoscere per / la Regia Camera della Summaria et oltre sia giusto si riputerà a gratia di V.E., ut Deus etc. Et inteso per / noi il tenore del detto preinserto memoriale, ci è parso farvi la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che da qua / avante non debbiate in conto alcuno intrromettervi nella cognizione delle sentenze et decreti dela Corte / di dett'officio di mastro portulano, ne in le cause spettanti all'officio predetto, ma il tutto lasserete conoscere ala Regia Camera dela Summaria ala quale di ragione spetta. Et cossì l'exeq(uire)te et farete exequire / che tal è nostra volontà et intentione non facendosi altrimenti per quanto si ha chara la gratia /

et servitio regio la presente resti al presentante. Datum Neapoli, die ultimo iulii 1577.

El Marques

Vidit Reverterius regens; vidit Salernitanus³³ regens

Vidit Salazar regens

Sottosecretarius

In Partium 18 folio 147

Al Sacro Consiglio di Capuana che non se intrometta nella cognitione delle sentenze et decreti dela / Corte del Off(ici)o de Mastro Portulano di questa città ne in le cause spettanti ad esso ma le lassì conoscere / in Camera.

Die 8 mensis augusti 1577 Neapoli. Presentes literę illustrissimi et excellentissimi domini pro regis presentatę fuerunt / in Sacro Regio Consilio per nobilem Ioannem Carolum Pepe nomine et pro parte dicti magnifici Ioannis Simeonis / Moccie et lectę in eodem Sacro Consilio et coram illustribus et magnificis dominis Ant(oni)o Orificio presidente ac aliis regiis / consiliariis fuerunt recepte supra caput cum ea qua decet reverentia paratosque se obtulerunt regiis / obedire mandatis

A(nnibal) Ces(ariu)s secretarius³⁴

a) *Ad eccezione della parola secretarius, i tre rigghi*

[f. 23r]

[29]

1582 agosto 31, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Don Ioannes de Zuniga princeps Petre Persie militieque S(an)ti Iacobi in Castella Maior comendatarius et / in presenti Regno predictę Regie Maestatis vicerex, locumtenens et cap(itaneu)s g(e)n(era)lis. Al illustrissimo, sp(ettabi)li et magnifico del presente / Regno prothonotario, gran camerario, mastro giustitierio et loro viceprothonotari et logotenenti, scrivano de r(ati)one, / th(esore)

³³ Tommaso Salernitano, già presidente della Sommaria, cfr. Ferrante, *Un privilegio*, p. 322 e nota 95 per la relativa bibliografia.

³⁴ Così in un documento del 2 ottobre 1595, in Gatta, *Regali dispacci*, p. 182.

rio generale, mastri r(ation)ali dela Regia Zecca, eletti et deputati di questa magnifica et fidelissima città de Napoli / et altri qualsivoglia capi de tribunali et ufficiali maggiori et minori, qualunque autorità fungenti / alli quali la presente pervenerà, spetterà o sarà quomodolibet presentata regii fideli dilecti la gratia regia / et bona voluntà. Per parte del'infradetto magnifico supplicante ci è stato presentato il memoriale sequente videlicet: Illustrissimo et eccellentissimo signor, / Gio. Simone Moccia regio mastro portulano fa intendere a V.E^a come per l'exercitio del detto officio per servitio / regio al spesso occorre esserli necessario havere alcune scritture quale se trovano nelli tribunali di questa / città, et perché se tiene stilo seu consuetudine in detti tribunali che non se danno copie de scritture senza / licenza deli capi di essi tribunali et perciò alcune volte non se possono havere dette scritture et alcune / volte se viene a tardar' tanto che passa l'occasione del ser(vitio) regio, perciò supplica V.E. resti servita / ordinare che senza licenza di essi capi de tribunali in nome di esso supplicante et per l'exercitio de suo officio se / debbiano dare le dette scritture seu copie senz'altra difficultà et oltre sia giusto lo riceverà a gratia ut Deus etc. Et inteso il tenore del detto preinserto memoriale stante le cause allegate et giusta dimanda / del supplicante predetto ci è parso fare la presente per la quale ve dicimo, ordinamo et comandamo ali predetti ut s(upra) che occorrendo che il / supplicante predetto altro in suo nome habbia necessario o l'occorra bisogno de scrittura che concernino lo / exercitio di detto suo officio di mastro portulano et facendo instantia de volerne copia, debbano provvedere / et ordinare che dali ufficiali sistenti in li tribunali dove essi sono capi senza altra loro licentia da qua / avante se li debbano salario med(ian)te consig(na)re le copie predette quante volte occorrerà che ne siano / richiesti, acciò che per la tardanza di non consignarli, resti impedito nelle cause che li saranno nec/cessarie, atteso che per la presente ordinamo a qualsivoglia ufficiale delli tribunali predetti che cossi lo / debbiano exeq(ui)re et observare che tal è nostra voluntà et intentione non facendosi altrimenti / per quanto si ha chara la gratia et servitio regio, la presente singulis vicibus resti al presentante. Dat(um) / Neapoli, die ultimo augusti MDLXXXII

Don Juan de Zunica

Vidit Saler(nita)nus regens; vidit Salazar regens

Vidit Daroca regens; dominus vicerex, locumtenens et cap(itaneu)s
g(enera)lis mandavit / mihi Bastade de Munatones.

In Partium 27 folio 42

Alli capi delli regii tribunali di questa città et altri officiali, a chi spetta che q(ua)nd(o) occorerà necessario / al magnifico Gio. Simone Moccia di volere alcune scritture concernentino all'ufficio et exercitio di mastro / portulano sistenti alli detti tribunali debbano dar' ordine che salario m(edian)te senz'alt(er)a licenza se li consegnino.

[f. 23v]

[30]

1588 giugno 14, Napoli

[30.1]

Philippus Dei gratia rex etc.

Magnifice circumspecteque vir regie fidelis dilectissime. Per parte del'infr(ascrit)to supplicante ci è stato presentato memoriale / del tenor sequente videlicet: Illustrissimo et eccellentissimo signor, Gio. Simone Moccia regio mastro portulano supplica V.E. / sia servita ordinare ad uno del illustri regenti della Cancellaria che habbia summaramente a reconoscere le / differentie che sono nate et nasceranno tra esso et officiali regii et della città et quelle determinare conforme / ad giustitia et le cause d'appellatione della sua Corte secondo l'ordine ottenuto dal'illustri signori viceri passati / et lo reputerà a gratia ut Deus etc. Il quale memoriale fu per la infr(ascrit)tta regia decretatione a voi commessa videlicet:

Magnificus et circumspectus proregens Berricanus de supplicatis se informet et illustrissimo domino proregi in Collaterali Consilio relationem faciat, Lanarius proregens provisum per suam excellentiam Neapoli 5° 9bris 1586. De Santis.

In virtù della quale regia decretatione havendoci voi fatta relatione del negotio nel Regio Collaterale Consiglio per / degni rispetti moventi nostra mente ci è parso deputare si come con questa deputamo la vostra persona / soprintendente di detto officio di mastro portulano con facultà de possere reconoscere tutti li aggravii / che occorreno et per l'avenire occorreranno per occasione et causa di detto officio di mastro portulano et questo durante / la nostra pura, mera, libera volontà et beneplacito dandovi in premissis tutta l'authorità necessaria vices / et voces ordinando per questa al Sacro Regio Consiglio, Regia Camera, Gran Corte della Vicaria et altri tribunali de / questa magnifica

et fidelissima città che cossì lo permettano et exegnano che tale è nostra volontà et intentione.

Dat(um) Neapoli, die XIII mensis iunii 1588.

El conde de Miranda³⁵

Vidit Lanarius pro r(egens)
Torres pro sec(retario)

In Partium 17, folio 53

V.E. durante la pura, libera, mera volontà et beneplacito suo commette al proreg(en)te Berricano / che sia superintendente dell'ufficio di mastro portulano di questa città con facultà de conoscere / tutti li agravi che occorreno et occorreranno per occasione et causa di detto officio.

[30.2]

Illustrissimo et eccellentissimo signor,

Gio. Simone Moccia regio portulano dela città de Napoli et suo destritto fa intendere a V.E. come si bene havea / supplicato V.E. che le destinasse alcuno delli signori regenti dela Cancell(ari)a quale havebbe da inten(de)re le gravezze / di suo officio, l'appellationi et altre differenze quale nascevano tanto più trattandosi lo più delle volte / dechiaratione de regii banni quali escono da V.E. et Collaterale Consilio et anco più antiquamente et specialmente

[f. 24r]

à tempo del illustrissimo signor don Pietro de Toledo per provisione regia se avocava tutte le cause a sé senza che / altro tribunale le conoscesse et havendo risguardo questo V.E. li mesi paxati deputò lo signor regente Berricano / sopra le cause predette dopo la morte del quale non si è fatta elect(ion)e d'altri et benché nella Regia Camera pendano molte / lite tra esso supplicante come mastro portulano con altri ufficiali regii quali pretendono che spetti a loro de conoscere / de occupatione del publico et che esso supplicante non se habbia da intrromettersi circa delle quali differenze sono co(m)pi/lati processi si come dall'inclusa

³⁵ Si tratta di Juan de Zuñiga, conte d Miranda, viceré dal 1586 al 1595, cfr., ad esempio, De Frede, *I viceré*, pp. 25-26.

nota de cause et ex(ecutione) di quelle se può vedere. Per il che in modo alcuno può exercitar' / l'officio suo et la Regia Corte pate poiché s'occupano di loci publici et per tale differenze non se attende et come / la Regia Camera sta impedita in la expeditione de cause importanti al fisco non se attende non solo all'expedit(ion)e / delle dette cause già pendenti, ma meno alle cause di appellatione, quale convolano a detta Regia Camera dalle / sententie che si fanno nel suo tribunale tra le parti. Donde non sol pate esso supplicante circa lo suo officio, ma lo / publico et anco li negozianti et huomini privati et la giust(it)i)a non ha lo suo effetto. Pertanto supplica V.E. resti / servita destinare uno delli signori officiali, quali a V.E. parerà, quale come delegato intenda le cause della Corte / di esso supplicante et tanto le cause pendenti come future voglia provvedere et expedire et fare giustitia et / remediare ad ogni gravezza quale succedesse et lo reputerà a gratia etc.

Magnificus et circumspectus locumtenens Regię Camere Summarie, regius Collateralis consiliarius provideat quod cause preterite quam citius ex/pediantur quo vero ad causas futuras provideat de uno commissario in Regia Camera. Ribera regens

Provisum per illustrem dominum proregem. Neapoli, die 13 aprilis 1590.

Dominus Coppula provideat in causis hucusque sibi commissis quantum citius poterit future autoritate omnes vadant / ad unum iuxta predittam decretationem.

[30.3]

Molt'illustre signor,

Gio. Simone Moccia fa intendere a V.E. m(olto) illustre come per morte del illustre signore quondam Tiberio Coppula vaca la com(missio)ne / dell'appellationi del suo officio. La supplica sia servita commettere ad uno del illustri signori / presidenti detto officio insieme con tutte le cause et differenze principiate et da principiarnosi tra / esso supplicante altri ministri del re et particolari che sono stati et potesse per l'advenire soccedere / et lo riceverà a gr(atia).

Dominus Castellet e(st) com(missarius) iuxta ordinem domini regentis. Die 23 Xbris 1591.

De Curtis pro magistro attorum

[f. 24v]

[31]

1597 gennaio 27, Napoli, Regia Camera

Actitanti et altri scrivani ordinarii de questa Regia Camera, in detta Regia Camera è stata presentata petitione / del tenor sequente videlicet: In Regia Camera Summarie exponit Ioannes Simon Moccia regius magister / portulanus huius fidelissime civitatis Neapolis eiusque casalium et dicit in dies molestari a diversis personis / in Regia Camera Summarie in diversis bancis cumque omnia continentia officium predictum sunt deducta penes / actuarium Sarnetanum. Et in ea banca provisum negotia et causas dicte Regie Portulanie agitari petit / pro observantia provisionum al(ia)s expeditarum mandari actuariis dicte Regie Camere quod in causis predictis non / se intromictant omniaque acta penes alios actuarios facta quam formam dictarum provisionum asportari et / uniri in dicta banca Sarnetani et ita fieri petit isto et omni m(eliori) m(odo) etc. et à predittis non discendendo petit provideri / quod in causis et provis(ioni)bus expedendis circa conservantia officium predictum procedatur intimari Regio Fisco de cuius p(rincipa)le inte(ress)e / tractatur pro conserv(ation)e regie iurisdictionis prout in Doh(an) menepecudum observatur et ita petit isto et omni meliori modo etc. Et / volendomo sopra l'exposto in detta preinserta petitione debite provvedere, havemo riconosciuto ordine per / questa Regia Camera expedito intorno al neg(oti)o predetto del tenor sequente videlicet:

Nos actitanti et altri scrivani ordinarii di questa Regia Camera. Perché lo magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di questa fidelissima città de Napoli ne ha fatto intendere como se li expediscono diversi ordini concernenti l'administratione di detto suo officio per diversi actuarii et scrivani ordinarii poco infor(ma)ti deli ordini, banni et capitoli che dett'officio tiene in virtù delli quali detto officio si administra talché da questo resulta gran confusione sì in disserv(iti) o et danno di detto officio come delle parti, et volendomo sopra ciò remediare di maniera che nisciuno resti sopra de ciò gravato, discusso neg(oti)o in q(uesta) Regia Camera, è stato provisto sì come per la presente si prevede che tutti li negotii li quali si hanno da expedire per questa Regia Camera actinenti al detto officio di Mastro Portulano si expediscono per Gio. Dom(en)ico Sarnetano uno delli actitanti d'essa in potere delli quali se conservano detti ordini, banni et cap(itu)li in virtù delli quali se governa et regge l'officio predetto per evitare la confusione et li negotianti non habbiano da litigare indebitamente et perciò da qua avante nullo modo ve debbiati intromettere in simili negotii

et cossi s'exequa etc. sub pena de onze XXV exigende da ciascuno che contravererà. Dat(um) Neapoli in eadem Regia Camera, die 15 8bris 1594. Fer(dinandu)s Fornarius, magni camerarii locumtenens, Castellet. Con(sesu). Decius Raparius secretarius. In Par(tiu)m 56, folio 27. *Ordine alli actitanti et scrivani ordinarii della Regia Camera non se introrrettano in li negotii se expediscono actinenti all'officio di Mastro Portulano di Napoli per havernosi da fare per Gio. Dom(en)ico Sarnetano deputato sopra de ciò ad evitandum confus(ion)em.*

Pertanto ve dicimo / et ordinamo che inspetto per voi lo tenore e forma di detto preinserto ordine debbiare quello et quanto in esso se / contine ad unguem exequire, fare exequire et observare iuxta sua forma, continentia et tenore et tutti quelli acti / se fossero per voi fatti dal di del expeditione del detto preinserto ordine actinenti a detto officio di Mastro Portulano li deb/biate consig(na)re al subdetto act(uari)o Sar(neta)no per il quale se haveranno d'actitare ut supra et cossi s'exequa etc. / sub pena ad onze XXV. La presente resti al presentante. Dat(um) Neapoli in Regia Camera, die 27 ianuarii 1597, ordinandosi / anco al subdetto act(uari)o Sar(neta)no che tutte le provisioni s'expediranno per la Regia Camera dirette al detto mastro portulano / quelle debbia fare riconoscere dal Regio Fisco conforme si observa alle provisioni directe alla Regia / Dohana di Foggia datum ut supra. Fer(dinandu)s Fornarius magni camerarii locumtenens, Didacus d'Aldana, vidit Fiscus. Con(sensu) Castellanus secretarius.

Ordine alli actitanti dela Camera observino le preinserte provisioni ordinate in Camera non s'intromettino in le ca(us)e del mastro portulano de / Napoli per havernose d'actitare in banca de Sar(neta)no et tutti li acti per essi facti poi l'exped(ition)e di detto ordine li con/segnino in detta b(an)ca et per le presente provisioni se ordina anco al detto Sar(neta)no che le provis(ion)i expedende al detto mastro portulano / li debbia fare riconoscere al fisco conforme a quello si observa alla Dob(ana) di Foggia.

[f. 25r]

[32]

1594 novembre 23

Molt'illustre signor locumtenente,

li sottoscritti scoltori di marmo supplicando fanno intendere a V.S. m(olto) illustre come per antica consuetudine sogliono / tenere li marmi dinanzi le loro boteghe et detti marmi generalmente sono della

Regia Camera o vero sono de / luochi pii. Et perche m(olto) illustre signor detti scoltori sono di continuo minacciati dalli ufficiali del signor Moccia di exequitione / et di carcere, pertanto ricorreno da V.S. che essendo detti marmi de smisurata grandezza che non possono / stare dentro la botega voglia rimetterla ad uno delli signori presidenti. Acciò sia provisto de giust(it)ia et l'haveranno a gratia^{a)}.

Michel Angelo Naccarino³⁶, / Geronimo d'Avita, / Raimo Brigantino, / Christofaro Russo, / Michel de Guido^{b)}

Gio. Thomaso d'Auria, / Andrea Sarti, / Mario Marasi, / Fabritio de Guido, / Pietro Bernino^{c37)}

Scipione Galluccio, / Clemente Citto et altri scoltori et / marmorari commoranti in la città / de Napoli^{d)}

D(e) Castellet

Die 23 mensis 9bris 1594

Viso retrospecto memoriali per excellentem militem U.I.D. dominum don Petrum de Castellet Regie Camere Summarie / presidentem et cause commissarium fuit per suam dominat(ion)em provisum quod predictus magnificus magister portulanus huius / civitatis Neapolis de iustitia provideat supplicantibus circa lapides ipsę sicut in pipernis providere solet iuxta / solitum officii predicti hoc suum etc.

Castellet, Brancatus

^{a)} Seguono nomi disposti su tre colonne - ^{b)} da Michel Angelo fino a qui i nomi sono disposti nella prima colonna a sinistra - ^{c)} da Gio. Thomaso fino a qui i nomi sono disposti nella seconda colonna centrale - ^{d)} da Scipione Galluccio fino a qui i nomi sono disposti a destra nella terza colonna

[f. 25v]

[33]

1591 febbraio 8-marzo 27, Napoli

[33.1]

Die 8^o mensis februarii 1591 Neap(oli)

³⁶ Sullo scultore si veda, ad esempio, Kuhlemann, *Michelangelo Naccherino*.

³⁷ Padre di Gian Lorenzo Bernini, fu a Napoli dal 1589; qui collaborò con Michelangelo Naccherino per la realizzazione, agli inizi del XVII secolo, della fontana del Gigante e delle statue per la cappella Ruffo presso il complesso dei padri Gerolamini. Si veda, ad esempio, Kessler, *Pietro Bernini*.

Visis actis, loco differente in actis deducto, partibus auditis in eodem loco habitoque colloquio cum experto vi/saque eius relatione, fuit per excellentem U.I.D. Ioannem Andream de Giorgio consultorem admodum illustris domini regii magistri portulani provisum et decretum quod ter(minu)s al(iu)s datus in presenti causa currat ab hodie verum liceat interim magnifico / Io. Laurentio Salsano continuare fabricam inceptam, prestita tamen per eum fideiussoria cautione demoliendo / tam opus iam factum quam forte faciendum ad omnem ordinem dicti regii portulani sive eius domini consultoris / hoc suum etc. et int(imetu)r Ioannes Andrea de Giorgio cons(ultor).

[33.2]

In causa remissa a magnifico portulano civitatis Neapolis ad Regiam Cameram Summarię ordinatione ipsius inter / magnificam Catherinam de Puente ex una appellante et magnificum Ioannem Laurentium Salsanum ex altera appellatum de / et super petitione derocationis cuiusdam muri fabricati per predictum magnificum Salsanum in eius domo tanquam publici / et al(ia)s ut in actis.

Die ultimo februarii 1591, visis actis predictis ac viso loco predictę differentię, per excellentem militem U.I.D. dominum / Tiberium Coppulam Regię Camerę Summarię Presidentem et causę com(missariu)m fuit per suam dominationem / provisum ac auditis plenius partibus in dicto loco quod decretum latum per Curiam predicti magnificiportulani olim die / octavo dicti mensis februarii 1591 exequatur prout presenti decreto exequi mandatur iuxta sui seriem et / tenorem, verum si magnifica domina Caterina de Puente voluerit prosequi fabricam ad eius beneficium prope murum / dicti magnifici Salsani ad Lenzam valeat et liceat continuare dictam fabricam iuxta dictam Lenzam previa licentia / dicti magnifici portulani ac etiam solutis debitis dirictibus per predictam magnificam de Puente predicto magnifico portulano et quod int(imetu)r.

Tiberius Coppula, de Curtis pro magistro attorum

Appellat in forma tamquam inauditis Cu(ria) Regia et eque principaliter de nullitate d(ici)t quibus stantibus petit ad ult(erio)ra non procedi.

[33.3]

A di ultimo de febraro 1591 in Neapoli. Io Aniello de Leonardo regio por(tie)ro ho intimato lo magnifico Giovanne Mandina per(sonalite)r.

[33.4]

Die 27 martii 1591 [Napoli]

In causa remissa a magnifico portulano civitatis Neapolis ad Regiam Cameram Summarie ordine ipsius inter magnificam Caterinam de Puente / ex una appellantem et magnificum Ioannem Laurentium Salsanum appellatum ex altera de et super petitione derocationis / cuiusdam muri fabricati per predictum magnificum Salsanum in eius domo tamquam publici et al(ia)s ut in actis.

Visis actis ac memoriale porrecto illustri domino locumtenenti per excellentem militem U.I.D. Tiberium Coppolam presidentem / Regiē Camerę et causę commissarium factaque per eundem relatione in banca dicte Regiē Camerę prefato illustri domino / locumtenenti et aliis excellentibus presidentibus ipsius fuit per eandem Regiam Cameram consensu provisum et decretum / prout presenti decreto decernitur et providetur quod exequatur prout presenti decreto exequi mand(atu)r decretum excellentis domini / commissarii latum olim die ultimo mensis februarii 1591. Hoc suum etc. Tiberius Coppola, de Curtis pro magistro attorum. Qui supra de Curtis pro s(ecretario)

[f. 26r]

[34]

1465 luglio 12, Napoli, Camera della Sommaria

Indicus de Avolos³⁸ etc. Magnificis et egregiis viris Tristano de Queralt³⁹ militi regio doh(ane)rio maioris fundici et Dohanę salis civitatis Neapolis ac Gaspari Cerbiglione in dicta Doh(an)a locumtenenti necnon et credenzeriis eiusdem Doh(an)ę amicis nostris carissimis, / salutem. Scire vos volumus quod de proximis diebus a regia maestate li(tter)as clausas debitis sollemnitatibus vallatas re/cepimus tenoris infrascripti:

Rex Sicilię etc. magnifice vir cons(ilia)rius fidelis nobis dilecto, per infor(mation)em a nostra M(aes)tà fatta per lo egregio et amato fidel

³⁸ Inigo d'Avalos, fu gran camerario dal settembre 1449. Cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 528 nota 1376.

³⁹ Fu mastro portolano e secreto di Puglia (aa. 1458-1459, in Ferrante, *Le formule*, p. 20) e mastro portolano della provincia d'Abruzzo dal 1468, cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 483 nota 146.

nostro Pietro Moccia di questa citta de Napoli havemo inteso che il predecessore suo nell'officio di Mastro Portulano fo sempre solito havere per ciascheduna nave veneva carica de sale in questa città predetta et lo detto sale scarricava nel fundico di quella tre tomola del sale predetto, per qual cosa havendone lui supplicato ne voless(e)rno degnare comandare siano date ancora ad esso, volemo per tenore dela presente, vi comandamo expresse che avendo noi avuta informatione tanto che basta che il predecessore del detto Pietro habbia havuta la detta quantità de sale per ciaschedune del detto officio de Mastro Portulano che ordinate che ancora lui l'habbia per ciasched'una nave venerà carica de sale come lo detto suo predecessore era solito havere. Et non ne fate voi lo contrario per quanto havete nostra gratia chara. Dat(um) in Castello Novo nostro Neapolis, X iulii 1465 rex Ferdinandus. Indicus magnus camerarius. Pascasius Garlon, Valentinus Claver⁴⁰ vice, A. secretarius⁴¹. In Com(une) X^o. A t(erg)o *Magnifico viro Nicolao Antonio de Montibus U.I.D. ac militi magnique camerarii locumtenenti, consiliario nostro fideli dilecto.*

Et volentes aut tenemur / regis mandatis et literis obedire habita quidem per nos diligenti informatione invenimus predecessores / magistros portulanos dictę civitatis Neapolis fuisse in possessione recolligendi et habendi a quolibet / patrono navis conducente et exonerante salis in ipsa civitate Neapolis dicti officii ratione de sale tumulos / tres. Eamobrem vobis tenore presentium officii autoritate qua fungimur dicimus et mandamus / quatenus eidem Petro Moccie vel aliis sui parte a quolibet et patrono navis sale onerate et conducente / et exonerante in ipsa civitate Neapolis dare et consignare facere debeatis dicti officii ratione pro qua/libet nave predicta de sale tumulos tres dummodo sal ipsum sit mercatorum et non Regię Curię et contrarium / non faciatis quanto regiam gratiam caram habetis et eius indignationem incurrere non optatis presentibus / post earum opportunam inspectionem pro cautela remanentibus presentanti. Dat(um) Neapoli in eadem Camera / Summarie XII mensis iulii 13 indictione 1465. Nicolaus Antonius de Montibus locumtenens / magni camerarii, Petrillus substitutus magistri attorum. In Comune 21, folio 278.

⁴⁰ Catalano, già reggente della Cancelleria, è vice-cancelliere dal 1451, cfr. Delle Donne, *Le cancellerie*, p. 382.

⁴¹ Potrebbe trattarsi del *secretarius* Angelillo di Capua o dello stesso Antonello Petrucci o, ancora di «A. de Stadio», notatore presso il mastro d'atti della Sommaria, attestato nel 1482; per quest'ultimo si veda Russo, *Cinque inediti*, pp. 2ve13, 221 nota 5.

[f. 26v]

[35]

1595 agosto 7, Napoli, nella Regia Camera

Ex provisione facta in Regia Camera Summarie.

Portieri de detta Regia Camera in questa Regia Camera, è stato presentato memoriale del tenor' sequente videlicet:

Illustrissimo et eccellentissimo, signor Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di questa fidelissima città de Napoli, soi casali, pertinentie et dstricti fa intendere a V.E. come tra li altri gagii et emolumenti di suo officio have authorità di exigere uno mellone per salma, doy pe carra, et doy per 6 archa che vengono a scarricare in qualsivoglia parte di questa città, borghi et casali, del che è stato et sta in pacifica poessione de innumerabil' tempo. Hoggi novamente Christopharo algozino delli Spagnoli⁴² per suo par(ticula)re disegno have prohibito con minacci a soi officiali di exigere lo predetto mellone avante la piazza di Palazzo et strate convicine et de più che non exercitassero l'officio dela Regia Portulania in li predetti lochi, il che apportaria grandissimo interesse alla regia iurisdictione et consequentemente al Regio Fisco oltre l'interessi et danni particolari per evitare alcuni tumulti che potessero sopra de ciò succedere, ricorre da V.E. et la supplica resti servita ordinare alla Regia Camera della Summaria che sta informata di detto che vogli provvedere sopra la manutenzione de sua possessione et contra il predetto conforme a giust(iti)a, ut Deus etc.

Tenor vero decretationis suę ecc(ellenti)ę / videlicet:

Regia Camera Summarie super supplicatis provideat Gorostiola regens etc. provisum per suam excellentiam. Neapoli, die XX iulii 1595, de Iuliis.

Et volendomo sopra l'exposto in detto preinserto memoriale debite / provvedere, ve dicimo et ordinamo che debbiare far' mandato al predetto Christopharo algozino sotto / pena de onze XXV Fisco Regio etc. che da hoggi avante in modo alcuno

⁴² Ci si riferisce verosimilmente all'area dei *quartieri Spagnoli*, cfr., ad esempio, Ferraro, *Napoli*.

non si debbia intromettere / né impedire la exactione di detti molloni che si exigeno avante la piazza del Regio Palaczo / et convicini quale spetta al detto regio mastro portulano, ma lassare quelli liberamente exigere / dali ministri del detto regio mastro portulano et esercitare loro officio de portulania in detti / lochi senza impedimento ne perturbazione alcuna. Dat(um) Neapoli in eadem Regia Camera, / die 7 augusti 1595.

Fer(dinandus)s Fornarius magni camerari locumtenens
Ioannes Carolus Gallus
Con(sensu) Io. Dominicus Sarnetanus pro s(ecretario)

Mandato ad instantia del mastro portulano de Napoli contra il sopra(de)tto Christopharo alg(ozi)ni deli Spa/gnoli cum inserto tenore magnificis sue excellentie non se intrometti ne impedischi la exactione delli molluni avante / la piazza del Regio Palaczo et convicino per spettarno al detto portulano, ne impedischi lo exer/citare detto officio in detto loco ad soi officiali.

[f. 27r]

[36]

1600 luglio 31, Napoli, Regia Camera

Magnifici electi di questa fidelissima città di Napoli. Ne ricordamo li anni passati per questa Regia Camera esserno / state expedite provisioni del tenor sequente videlicet:

Magnifici electi di questa fidelissima città de Napoli, lo magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di detta città ne ha fatto intendere che tra li altri emolumenti che spettano ad suo officio è l'exactione delli molluni che se portano ad vendere in detta città, la quale sempre è stato soli/to affittarla et a detti affittatori è stato lecito vendere detti molluni tanto dentro quanto fore delle poteche; al presente nuovamente vostri officiali se intromettono ad molestare detti affittatori per la causa predetta pretextu del banno per voi fatto contra recattieri di detta città, del che sentendosi gravato ne ha supplicato de oportuna provisione et volendomo debite provedere ne ha parso fare la presente con la quale ve dicimo et ord(ena)mo che, costando li predetti venditori de molluni esserno l'istessi affittatori del detto emolumento de molluni et non recattieri, non li debbiare fare dare fastidio né impedimento alcuno per li detti molluni che vendeno che perveneno da detta exactione tanto dentro quanto fore lloro poteche dummodo le vendano conforme all'assisa che se impone et essendo

stato exequito cosa alc(un)a contra di essi per detta causa ce la debbiare / restituire et fare restituire et non si faccia lo contrario per quanto si ha clara la gra(ti)a di Sua Maestà et sotto pena di onze 25. La presente resti al presentante. Dat(um) Neapoli in Regia Camera, die 12 aug(us)ti 1593. Ferdinandus Fornarius magni camerarii locumtenens, Castellet, Carolus de Alexio pro magistro attorum. Con(sensu) Detius Raparius sec(retarius). R(egistra)ta in Partium 93, folio 53. *Alli magnifici electi de Napoli, per lo magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di detta città, quale dice che tra li altri emolumenti che tene suo officio è la exattione delli molluni che si portano ad vendere in detta città, la quale si affitta et alli affittatori è lecito vender li dentro et fore le poteche senza impedimento et perche loro officiali in virtù del banno contra li recattieri li molestano, se ordina che costandoli esserno affittatori et non recattieri non li facciano molestare per la vendita di detti molloni perveneno da detta extactione, dummodo vendano con/forme all'assisa.*

Et exactum restituatur. Al presente nuovamente è comparso in questa Regia Camera / lo magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di detta città con farne inten(de)re qualmente vostri officiali / se intromettono di molestare li affittatori del deritto et exattione di detti molloni pretexta che non li deb/biano ven(de)re senza assisa, levando li melloni predetti et anco le tine et tenne che teneno per la vendita di essi in / preiudicio et danno di suo officio per lo che supplicate de oportuna provisione, volendomo debite provvedere ve / dicimo et ordinamo che costando li predetti venditori de molluni esserno Pistessi affittatori del detto emolu/mento di melloni et non recattieri non li debbiare far' dare fastidio ne impedimento alcuno per la ven/dita che fanno delli meloni predetti che perveneno da detta exattione tanto dentro quanto fore loro / poteche, dummodo li vendono conforme all'assisa iuxta la forma dele dette preinserte provisioni quale / ad unguem debbiare exequire, fare exequire et observare iuxta loro forma continentia et tenere et / quatenus detta assisa non fosse imposta permettendosi la vendita delli molluni predetti ad altri che li portas/sero ad vendere in questa città la debbiare ancora fare permettere alli affittatori predetti, poiché l'emolu(men)to / che spetta al detto officio de mastro portulano consiste in exigere molluni et dalla vendita di essi / si paga la ragione dell'affitto et tutto quello fosse stato exequito contra lo tenore dela presente / per la causa predetta lo debbiare restituire et fare restituire et cossì si ex equa et non altramente / per quanto aveti cara la gratia de sua maestà et pena di onze XXV. La presente resti

[f. 27v]

al presentante. Datum Neapoli in eadem Regia Camera, die ultimo iulii
1600

Fer(dinandus) Fornarius magni camerarii locumtenens

Montoya de Cardona

Io. Thomas Cacciuttulus pro magistro attorum

Consensu Castellanus s(ecretarius)

R(egistra)ta in Par(tiu)m 82 folio 93

Ali magnifici electi de Napoli per lo magnifico Gio. Simone Moccia regio mastro portulano di detta città ad instantia del quale / per le preinserte provisioni expedite per la Camera in anno 1593 se ordinava che tra li altri emolumenti / che tiene suo officio è la exactione deli molluni che se portano ad vendere in detta città, quale se afficta / et alli affictatori è lecito venderli dentro e fora le poteche senza impedimento. Et perche loro officiali in / virtù del banno contra li recattieri li molestavano se ordinava che costando esserno affictatori et / non recattieri per la vendita di detti melluni perveneno da detta exactione non fossero molestati, dummodo / se vendano coforme l'assisa. Al presente se ordina la obser(vanti)a di dette provisioni et non ritrovandosi imposta / l'assisa permettendosi la vendita de detti molluni ad altri, che li portano ad vendere in Napoli se / pernecta ancho a' detti affictatori, et exactum rest(ituatu)r.

[f. 28r]

[37]

1589 dicembre 18

A di 18 di xbre 1589

Per li m(olto) illustri signori Eletti. Essendosi visto come li carcerati che per ordine di llozo signorie sono stati / mandati nelle carcere dell'Arte della Seta, dell'Arte della Lana e del Smiragliato lo più delle volte li / car(cera)ri predetti l'hanno fidati con mandarli anco nelle loro case et che quando se han voluto farli venire in S(an) / Lorenzo per examinarli o fare altra diligentia non si sono ritrovati nelle carcere p(rede)tte onde confidandosi / molto al valore del'illustre signor Gio. Simone Moccia regio mastro portulano per essere tanto patricio et affettionato / di questa fidelissima città è stato concluso che tutti li car(cera)ti che da hoggi avante se manderanno per / ordine di essi signori se debbiano portare carcerati nelle carcere di detto signor Gio. Simone et non nele predette carcere / del'Arte della seta, lana et Smirag(lia)to et questo per

le cause predette, ordinandosi per la presente alli nostri por(tie)ri che /
cossì lo debbiano exequire da hoggi avante et non altrimenti.

Cesare Pisciciello, Ascanio de Ligorio, Gio. Ant(oni)o Spinello, Gio. de
Dura, Gio. Battista Crispo

[38]

1598 marzo 31, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Magnifice vir Regie fidelis dilecte. Per lo che conviene per la bona
administratione dela giust(iti)a et per evitare alcuni inconvenienti / che
de facile potriano succedere pigliandosi carcerate da alc(un)i ministri
de giust(iti)a alc(un)e persone ad instantia de parti et / senza ordine
d'officiali a chi compete darlo et per altri degni rispetti moventino la
mente nostra, ci è parso farvi / la presente per la quale ve decimo et
ordinamo che da qua avante non debbiate ricevere ne permettere che
se riceva ness(un)a / persona carcerata in quesse carcere del R(eg)io
Tribunale di Mastro Portulania di questa fidelissima città senza p(rim)a il
cap(itan)eo di / guardia alguzino o qualsivoglia altro ministro di giust(iti)a
che li porterà carcerati monstri l'ordine in scriptis firm(a)to / dal'officiale
per ordine de chi va car(cera)to, et cossì l'exeq(uen)te non fando lo
contrario per questo di si ha cara la gratia et servitio della / predetta
Maestà. Dat(um) Neapoli, die 31 martii 1598. El conde de Olivares.

Vidit Gorostiola regens; vidit De Ponte regens

Vidit De Castellet regens; r(egistra)ta in Cur(ie) 3, folio 73 Barinovo⁴³

Al magnifico mastro portulano di questa fidelissima città^o

^{a)} *da capo, di altra mano* Al magnifico mastro

[f. 28v]

[39]

1590 febbraio 10, Napoli

Se fa fede per me infr(ascr)itto Dom(en)ico de Torres Regente l'officio
di Regio Secretario di questo Regno mediante memoriale / expedito
sotto il 8 del mese de febraro 1590 come perquisite la prima, seconda et

⁴³ Verosimilmente si tratta del reggente Bernardino Barrionuovo, marchese di Cusano, poi grassiere nel 26 maggio 1607, cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, p. 242.

3° parte delle sentenze / transmesse dalla Maestà del Re nostro signore nate dalla visita fatta in questo Regno per il magnifico et circospetto don / Lope de Gusman nella quale predetta terza parte se declara essere quella tutto il residuo di detta visita non si tro/va in alcuna di dette tre parti sententia ne condennatione alcuna contra il magnifico Gio. Simone Moccia regio / mastro portulano di questa fidelissima città et per essere cossì la verità ho firmata la presente meliori collatione semper / salva. Neapoli, die X februarii 1590. Dom(eni)co de Torres

[40]

1591 maggio 13, Napoli, Regia Camera della Sommaria

Magnifici et nobiles viri, in questa Regia Camera si è comparso per parte dell'infr(ascr)itti par(ticula)ri del casale de / Marano et n'è stato exposto come per voi se pretende fare innovazione et levare una lava la quale / sempre è stata solita di passare seu intrare dentro la massaria de S(anto) Liguoro, la quale al presente si / possede per lo nob(ile) Tiberio de Somma in lo loco detto il Campo de Marano, la quale lava se si levasse / non solo sarìa danno più de ciò et interesse di essi par(ticula)ri, ma guasterìa l'altre strate publice da dove / haverìa da passare et si gli farìa danno all'habitato del casale de Carvizano. Sopplicanti perciò de opor/tuna provisione, volendo questa Regia Camera debite provvedere, ve dicimo et ord(ena)mo che in modo alcuno / debbiare fare innovazione della lava predetta ma quella debbiare fare intrare et passare dove è stato / solito, exequendo per modo tale che per causa vostra non ne nasca danno ne si habbia da havere / da voi lamentazione in questa Regia Camera. Non fandonno lo con(tra)rio per quanto amate la gratia / della Regia Maestà et pena de onze XXV. La presente resti al presentante. Dat(um) Neapoli in / eadem Regia Camera Summarie, die XIII may 1591.

Lo magnifico mastro portulano proveda de manera che non se facci aggravio a nullo, altramente / se ci manderà homo della Camera.

Fran(ciscu)s Ant(oniu)s de David magni camerarii locumtenens
Didacus de Aldana
De Curtis pro magistro attorum

R(egistra)ta in Partium 48
folio 112; Paulus Palumbus

Alli affictatori del magnifico portulano de Napoli per li par(ticola)ri del casale de Marano che non levino la lava

[f. 29r]

dadove è solitopassareetintrare dimodo che non nenascadanno, atteso che se si fainnovazione / detta lavagna stalaviapublicaetfarriadanno all'abitato del Casale de Carvizano; / no(m)i(n)avidelicet: Selvaggio de Laierno, / Paulo Santoro, / Gratiano Carannente, / Gio. Tb(omas) e Carannente, / Donato Carannete, / Pietro Anti(oni)o Presio, / Pietro d'Orlando^{a)} Luca d'Orlando, / Pietro Cirullo de Falco, / Bar(tolom)eo de Falco, / Col'Agnelo Carannente, / Ger(olam)o de Falco / Ferrante de Auterio^{b)} Giulio de Auterio, / Adorasio Carannente, / Facio Carannente, / Aurelio Fassar^{c)}

^{a)} da Selvaggio fino a qui i nomi sono disposti su una prima colonna a sinistra - ^{b)} da Luca d'Orlando fino a qui i nomi sono disposti al centro della pagina in una seconda colonna - ^{c)} da Giulio fino a qui i nomi sono disposti a destra nella terza colonna.

[41]

1592 maggio 4, Napoli

Die 4 mensis may 1592 Neapoli

Visis actis per illustrem dominum Ioannem Franciscum de Ponte Regie Camere Summarie presidentem et commissarium delegatum per suam excellentiam / super venat(ion)e, visis etiam scripturis presentatis per magnificum Ioannem Simonem Moccia regium magistrum portulanum / civitatis Neapolis, casalium^{a)} et dstrictus fuit per suam dominationem provi(su)m et decretum quod provisionibus exp(edi)tis per illustrem / dominum Didacum de Aldana presidentem Regie Camere et tunc pro regio monterio mayore quibus mandabatur ne servitia / ordinanda operariis casalium Neapolis in servitio regie venationis in loco Istruni⁴⁴ et alias fierent de mandato / ipsius regii magistri portulani nec per eius camberlinghos et alias ut in dictis provisionibus ipsis reductis ad / ius et iustitiam provisum est quod dictus regius magister portulanus manuteneatur in poxessione mandandi et ordinandi opera / et servitia predicta per dictos eius camberlinghos in locis regie venationis quoties fuit ordinatum necnon fuit provisum / quod exequut(ion)es facte huc

⁴⁴ Si tratta degli Astroni, crateri a recinto ubicati nella zona flegrea, che con Alfonso d'Aragona divennero luogo di caccia, si veda ad esempio, *Napoli e dintorni*, pp. 388-390: 388.

usque et penę inde exactę pro causa predicta per magnificos deputatos pro illustri d'Aldana / restituantur prout presenti decreto restitui et consiglieri mand(av)i predetto regio magistro portulano servitia / forma alterius provisionis factę per illustrem dominum Marthos olim presidentem Regie Camere Summarie et commissarium / per suam excellentiam deputatum hoc suum etc. Ioannes Fran(cis)cus de Ponte, Prosper Roccha.

A Gio. Simone Moccia regio portulano

^{a)} abbreviazione per nasale corretta su i

[f. 29v]

[42]

1599 settembre 19

Patron' mio, da alcuni anni di inqua, è stata tanta poca gente a travagliare alli Stroni⁴⁵, che temo non remendian/dosi non si farà il servitio che Sua Excellentia ha comandato, sendo ch'alcuni di non ci è stato più de quattro / o cinque travagliatori et alle volte nessuno. Però supplico a V.S. sia servita comandare ch'almeno per tutta / questa settimana ci vadano 30 o 40 huomini ogni di che con questo spero restarà fatto il servitio che / bisogna, perché la signora viceregina non aspetta altro ad andarvi ad piacere et riceverò io in par(ticula)re gratia / da V.S. le cui mani bascio et priego a sua persona ogni contento. Di casa a 19 de 7bre 1599.

Scipion de Loffreda.

[43]

1599 novembre 4

Sono necessari per la Regia Cavallarizza del Mazzone diecemila mattoni, mortaletti et cordoni, et legname, le / quale cose si hanno da condurre dalla città de Napoli in detta Real Cavallarizza et se hanno da pigliare / dalli casali de Napoli per le quali si è arbitrato esserno necess(ari)e quaranta carre per farsi detto regio servitio / et per questo se potranno pigliare et comandare dette carre quaranta in Napoli. A dì 4 de 9bre 1599.

Il mar(che)se di Santo Eramo

⁴⁵ Si veda la nota precedente.

[44]

[1599 novembre 5 venerdì]

Essendo passato li di adietro per avante la casa di monsignor nuntio di Sua Santità⁴⁶ me venne all'incontro un de quei soi / gentihomini di casa vestito da prete dicendome che non possevano passeggiare per avante di detta casa perche le / carrozze, cocchi et carri l'impedevano et che haveriano desiderato ponere alcune colonne sopra la mattonata / dall'una parte et dall'altra della strata, acciò non fossero stati travagliati da detti cocchi, carrozze e carri. / Perche questa cosa è importante io gli disse che me avesse fatto mandare un viglietto dal suddetto nuntio acciò / avesse possuto consultare et darli resolutt(ion)e, la supplico ad ordinarne quel che ho da fare et si per caso / volessero ponere mano a farlo senza licenza che ho da fare et la prego a perdonarmi del travaglio et / n(ostro) Signore lo guardi. Di Casa hoggi venerdì.

Gio. Simone Moccia

Sua Ex^a dize V.S. potrà responder q(ue) acudan a' Sua Ex^a y quando de hecho s'atrovieron a esso q(ue) V.S. lo impida en todo caso de Collateral y vicernes

Don Diego de Vera⁴⁷

[f. 30r]

[45]

1586 giugno 27, Napoli

Philippus Dei gratia rex etc.

Illustris vir, semo stati informati che alcuni desiderano far' pennate alle mura di questa / fidelissima città o altro il che non di può fare senza nostra licenza e cossi ancora havite / emanato molti banni che non tocca a voi in virtù della vostra commi(ssion)e. Pertanto ve ordinamo / che non concediate licenza a nessuno di appoggiare in dette mura, ma si alcuno la dimanda / lo remetterete a noi ne meno procederete

⁴⁶ Si tratta verosimilmente di Jacopo Aldobrandini, nunzio apostolico a Napoli dal 1596, morto a Firenze nel 1606, cfr. Firpo, *Iacopo Aldobrandini*. Si veda anche *Gli archivi del Lazio*.

⁴⁷ Nobile spagnolo, giureconsulto, fu nominato consigliere il 28 aprile 1600 e diventò poi presidente della Regia Camera della Sommara, cfr. Muratori, *Raccolta*, p. 75. Prosegretario del viceré, consigliere, amico del nunzio del Papa, cfr. Amabile, *Fra Tommaso Campanella*.

all'esattione di pena contro chi ce havesse contravenuto / et ci manderete la copia delli banni che havete emanati acciocché visti per noi si possa provvedere / a quanto ci parerà che convenghii e cossi l'exeq(uen)te che tal è nostra voluntà. Datum Neapoli, die / 27 mensis iunii 1586.

Don Pedro de Giron

Vidit Moles regens
Bastida de Munatones
Vidit Lanarius pro r(egens)⁴⁸

Al ill(ustre) Mar(che)se di S(an)to Lucito

[46]

1463 settembre 9, Napoli, Regia Camera della Sommaria
(copia autentica 1610 agosto 7)

Innicus⁴⁹ etc. Nobilibus et egregiis viris Salvatori Roselli⁵⁰ et Raymondo Tolosa⁵¹ mercatoribus catalanis / Neapoli in presentiarum commorantibus et aliis quibuscumque ad quos seu quem presentes advenerint et spectabunt / tam presentibus quam futuris fidelibus nostris et amicis carissimis, salutem. Quoniam in causa vertente in dicta / Regia Camera Summariae inter magnificum Petrum Mocciam de Neapoli, regium magistrum portulanum dicte civitatis / actorem ex una et vos conventos partes ex altera de et super tribus tuminis salis per ipsum / magistrum portulanum dicti officii nomine pro una qualibet navi ad portus civitatis preditte Neapolis onerata salis / veniente petitis ut in attis dittae causę continetur, auditis utriusque partis iuribus, decretum extitit / in eadem Camera Curia pro tribunali sedente in hunc qui sequitur modum:

⁴⁸ Giovanni Antonio Lanario nominato grassiero (ovvero prefetto dell'Annona) il 3 luglio 1585, cfr. Capasso, *Catalogo ragionato*, vol. II, p. 241.

⁴⁹ Vedi supra nota 38.

⁵⁰ Si potrebbe trattare del procuratore di Vasco de Castellet, cfr. Benet I Ollé, *El's Argenton*, p. 22.

⁵¹ Verosimilmente imparentato con il più noto Paolo Tolosa, marrano catalano, cittadino napoletano dal 1486 che fu creditore degli Aragonesi e «svolse funzioni di cassa durante gli ultimi anni del cattolico e nei primi anni di Carlo V», riuscendo a farsi ascrivere al seggio nobile di Portanova, per cui si vedano, ad esempio, Musi, *Mezzogiorno spagnolo*, p. 146 e Patroni Griffi, *Ugo Sanseverino*, pp. 337-339.

Die 3^o mensis 7bris 12^o inditionis 1463 in Regia Camera Summariae expectato Salvatore Rosel ad instantiam magnifici Petri Mocchię magistri portulani civitatis Neapolis citato ad audiendum determinationem in causa inter eos nec non et Raymundum Tolosam in eadem Camera vertente et non comparente usque ad vigesima primam horam fuit decretum in ditta Camera Curia sedente pro tribunali per infrascriptos dominos Presidentes pari voto videlicet: dominum Corradum domini Martini commissarium relatores et primum votantem, dominum Raymundum de

[f. 30v]

Gayeta, dominum Lupum de Spechio⁵², Petrum Colam de Alex(andr)o, Ioannem Baudinum, Marinum de Afflicto⁵³, Ioannem Ferrarium et dominum Goffredum pro magno camerario quod per dittos Salvatorem et Raymundum solvantur ditti tres tumini / salis eidem Petro Mochia magistro portulano sicut alias soluti fuerunt et quod dittus magister portulanus conservetur in sua poessione. /

Et quoniam nihil prodesset sententias fieri et decreta interponi nisi debita realis illarum exequutio sub/sequeretur, ad ipsius nihilominus magistri portulani petitionis instantiam vobis officio autoritate / qua fungimur dicimus et mandamus q(uate)nus dittum decretum et omnia contenta in eo exequamini et / compleatis iuxta ipsius continentiam pleniorum nihilque in contrarium faciatis q(ua)nto gratiam regiam. / Coram habetis et penam regio arbitrio reservatam cupitis non subire presentibus remanentibus sing(u)lis / vicibus presentanti. Datum in dicta Regia Camera Summariae 9^o mensis settembris, anno Domini 1463. Goffredus / pro magno c(amerario); Angelillus de Cunto actorum magister. In Comune 22 folio 3^o.

Extracta est presens copia a supra(di)tto reg(es)t(ro) intitulado Comuni 22 cum quo facta collatione concordat meliori / revisione semper salva et in fidem sub(scrip)ttus magnificus attorum mag(iste)r Regiae Camerae Summariae hic se subsit.

Datum Neapoli ex eadem Regia Camera die 7^o augusti 1610. Christofarus de Rosa pro magistro attorum.

^{a)} *Al di sotto del testo è ripetuto Datum Neap(oli) ex eadem eseguito da altra mano*

⁵² Valenzano, scrisse anche una *Summa dei re di Napoli e Sicilia e dei re d'Aragona*.

⁵³ Si tratta verosimilmente di Marino d'Afflitto di Scala, rationale della Sommaria, cfr. Delle Donne, *Burocrazia*, p. 335.

BIBLIOGRAFIA

Aldimari, *Memorie storiche*: B. Aldimari, *Memorie storiche di diverse famiglie nobili, così napolitane come forastiere, così vive come spente, con le loro arme; e con un trattato dell'arme in generale. Divise in tre libri*, in Napoli 1691.

Amabile, *Fra Tommaso Campanella*: L. Amabile, *Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi, la sua pazzia. Narrazione con molti documenti inediti politici giudiziari*, vol. II, Napoli 1882.

Annuario delle biblioteche. Annuario delle biblioteche italiane, IV. (ROM - TORA), cur. E. Apolloni, con la collab. di F. Sisinni, Roma 1976. *Gli archivi del Lazio: Gli archivi del Lazio SIUSA, Aldobrandini ramo di Brunetto di Aldobrandino* (<http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-in/pagina.pl?TipoPag=prodfamiglia&Chiave=55003&RicProgetto=reg-laz>).

Barone, *Intorno allo studio*: N. Barone, *Intorno allo studio dei diplomi dei re aragonesi di Napoli. Memoria letta all'Accademia Pontaniana nella tornata del 7 dicembre 1913*, «Atti dell'Accademia Pontaniana», XLIII, 9 (1913), pp. 1-21.

Bartoli Langeli, *L'edizione di testi*: A. Bartoli Langeli, *L'edizione di testi documentari. Riflessioni sulla filologia diplomatica*, in *L'edizione dei testi mediolatini. Problemi, metodi, prospettive* (Testi dell'VIII Settimana Residenziale di studi medievali, Carini, 24-28 ottobre 1988), Palermo, 1993 (Scriinium. Quaderni ed estratti di Schede Medievali, 15 = «Schede Medievali», 20-21 [1991]), pp. 116-131.

Bartoli Langeli, *La documentazione*: A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV. Forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984)* Rome: École Française de Rome, 1985. pp. 35-55 (Publications de l'École française de Rome, 82) (www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1984_act_82_1_2805).

Bartolomeo Capasso: Bartolomeo Capasso: storia, filologia, erudizione nella Napoli dell'Ottocento, Napoli, cur. G. Vitolo, Napoli 2005.

Benet I Ollé, *Els Argentona, Vallmoll*: J. M. Benet I Ollé, *Els Argentona, Vallmoll i el Pedrós*, «Historia et Documenta. Revista de divulgació Històrica i dels fons documentals de l'Arxiu Històric Comarcal». Valls (Alt Camp), III, 3 (1996), pp. 9-26.

Bernato, *Gli artigiani*: S. Bernato, *Gli artigiani catalani a Napoli nella seconda metà del Quattrocento*, in *La Catalogna in Europa, l'Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni*. Atti del IX Congresso internazionale dell'Associazione italiana di studi catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008) (<http://www.filmmod.unina.it/aisc/attive/>).

Bianchini, *Della storia delle finanze*: L. Bianchini, *Della storia delle finanze del Regno*. Libri sette, 2. ed. riv. e accresciuta dall'A., Palermo 1839.

Bibliografia delle edizioni giuridiche. Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana. Testi dottrinari e statutari dal 1470 al 1800, cur. F. Giovannelli Onida, Napoli 1999. *Le gride e gli editti dello Stato di Milano (1560-1796)*, parte I. *Bibliografia. Legislazione preunitaria* (<http://nir.ittig.cnr.it/gride/grideIntroduzione.php>).

Boccadamo, *Ordinazioni*: G. Boccadamo, *Ordinazioni et regole del sacro tempio della Scorziata*, in *Archivio per la storia delle donne*, vol. I, Napoli 2004, pp. 145-166.

Borrelli, *Monastero*: G. Borrelli, *Monastero e chiesa di Santa Maria della Stella in Napoli*, «Napoli nobilissima», 22 (1983), pp. 24-40.

Bulgarelli Lukacs, *La finanza*: A. Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. Regia corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII)*, Venezia 2012.

Bullettino delle sentenze. Bullettino delle sentenze emanate dalla Suprema commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni, Napoli 1808[-1810]

Candida Gonzaga, *Memorie*: B. Candida Gonzaga, *Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia*, vol. VI, Napoli, Napoli 1882 (rist. anast.: Sala Bolognese [BO] 1995).

Capaccio, *Istoria della famiglia Gennara*: G. C. Capaccio, *Istoria della famiglia Gennara o Ianara dell'illustriss. seggio di Porto*, in Napoli 1623.

Capaccio, *Il Segretario*: Giulio Cesare Capaccio, *Il Segretario*, 3. ed. accr. ed emendato, in Venetia 1597.

Capasso, *Catalogo*: Archivio municipale di Napoli, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio Municipale di Napoli (1387-1806)*, compilato da B. Capasso, 2vv., Napoli 1876-1920 (rist. anast. Battipaglia [SA] 2011).

Capitula. Capitula regni Siciliae, quae ad hodiernum diem lata sunt, edita cura ejusdem Regni Deputatorum, ed. F. M. Testa, 2 vv., Panormi 1741-1743 (rist. anast. Soveria Mannelli 1999).

Capograssi Barbini, *Note*: M. L. Capograssi Barbini, *Note sul Consiglio Collaterale del Regno di Napoli*, «Samnium», XXXVIII 1-2 (1965), pp. 204-231; XXXIX, 1-2 (1966), pp. 115-132; XXXIX 3-4 (1966), pp. 246-280.

Caracciolo, *Sud*: F. Caracciolo, *Sud, debiti e gabelle. Gravami, potere e società nel Mezzogiorno in età moderna*, Messina 1989.

Carbonetti, *La scrittura*: C. Carbonetti, *La scrittura come strumento di governo: il registro della cancelleria di Federico II del 1239-40*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009*, cur. G. De Gregorio e M. Galante, con la collab. di G. Capriolo e M. D'Ambrosi, Spoleto 2012, pp. 243-260.

Les cartulaires: C. Carbonetti, A. Cervi, M. De Bianchi Marta e J.-M. Martin, *Les cartulaires ecclésiastiques de l'Italie médiévale*, «*Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*», 127, 2 (2015) (DOI: 10.4000/mefrm.2655).
Cassandro, *Lineamenti*: G. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934 (estr. da «*Annali del Seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari*», VI, 2 [1934]).

Cervellino, *Direzione ovvero Guida*: L. Cervellino, *Direzione ovvero Guida delle Università di tutto il Regno di Napoli per la sua corretta amministrazione*, tomo I, in Napoli 1776.

Ciampaglia, *Sul segretario*: N. Ciampaglia, *Sul segretario regio al servizio degli Aragonesi di Napoli*, «*Studi storici*», 49, 2 (2008), pp. 293-331.

Ciaralli, *La diplomatica*: A. Ciaralli, *La diplomatica e il metodo per l'edizione delle fonti documentarie durante il Novecento*, in *Filologia e Storia. IV Settimana di Studi Medievali*, Roma, 28-30 maggio 2009, ed. elettronica cur. I. Bonincontro, Roma 2009, pp. 1-17.

Cirillo, *Alle origini*: G. Cirillo, *Alle origini di Minerva trionfante Protoindustrie mediterranee: città e verlagssystem nel Regno di Napoli nell'età moderna*, IV Roma 2012 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 103) (<http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Saggi/5199d7c1f1fee.pdf>).

Cirillo, *La Real Camera*: G. Cirillo, *La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 108).

Cirillo, *Spazi contesi*: G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (sec. XV-XVIII)*, Milano 2011.

Cirillo, *Virtù cavalleresca*: G. Cirillo, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 108).

Clemente, *Gli spazi*: A. Clemente, *Gli spazi delle botteghe nella Napoli del Settecento: dinamiche di localizzazione, strategie commerciali e conflitti istituzionali nel secolo della "rivoluzione dei consumi"*, in *Il commercio al minuto. Domanda*

e offerta tra economia formale e informale. Secc. XIII-XVIII = Retail Trade. *Supply and demand in the formal and informal economy from the 13th to the 18th century: selezione di ricerche*, Firenze 2015 (Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni, 46), pp. 354-383.

Comparato, *Uffici e società*: V. I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974 (Biblioteca dell'Archivio Storico Italiano, 19).

Compilazione de i privilegi: *Compilazione de i privilegi, facoltà e giurisdizioni alla nobile famiglia Meniconi di Perugia conceduti dalla Santa Sede Apostolica e specialmente da San Pio V ... con l'aggiunta delle notizie storiche de i servigi dalla stessa casa prestati alla Santa Sede ...*, [cur. F. Meniconi, S.l.] 1719.

Coniglio, *Il Vicereame*: G. Coniglio, *Il Vicereame di Napoli nel XVII secolo: notizie sulla vita commerciale e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli*, Roma 1955 (Storia ed economia, 5).

Coniglio, *Visitatori*: G. Coniglio, *Visitatori del Vicereame di Napoli*, Bari 1974 (Documenti e monografie, 38).

Corrao, *Mediazione*: P. Corrao, *Mediazione burocratica e potere politico. Gli uffici di cancelleria nel regno di Sicilia (sec. XIV-XV)*, «Ricerche storiche», XXIV (1994), pp. 389-410. Versione digitale distribuita da Reti Medievali (<http://www.rmoa.unina.it/566/1/RM-Corrao-Cancelleria.pdf>).

Corrao, *L'ufficio*: P. Corrao, *L'ufficio di Maestro Portulano in Sicilia fra Angioini e Aragonesi*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*. XI congresso di storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 25-30 aprile 1982), Palermo 1983, pp. 419-431.

Dalloz, *L'amministrazione*: A. Dalloz, *L'amministrazione finanziaria del Regno delle Due Sicilie esposta nelle addizioni alla giurisprudenza generale*, per cura di N. Comerci, Napoli 1828.

D'Arienzo, *La famiglia Ruggi*: V. D'Arienzo, *La famiglia Ruggi d'Aragona e l'ufficio di portolania di Principato Citeriore alla fine del XV secolo*, in *Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna*, cur. R. Salvemini, Roma 2009, pp. 299-312.

De Benedictis, *Politica*: A. De Benedictis, *Politica governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001 (Le vie della civiltà).

De Frede, *I viceré*: C. De Frede, *I viceré spagnoli di Napoli, 1503-1707. Due secoli che hanno lasciato un ricordo indelebile nella città*, Roma 1996.

d'Engenio Caracciolo, *Napoli*: C. d'Engenio, *Napoli Sacra*, in *Napoli 1624*.

Del Bagno, *Iustitia*: I. Del Bagno, *Iustitia custos sit pacis. Formazione universitaria e professioni giuridiche a Napoli in età moderna*, «Annali di Storia

delle Università italiane», 12 (2007) (http://www.cisui.unibo.it/annali/12/testi/23DelBagno_frameset.htm).

Del Treppo, *Il Regno aragonese*: M. Del Treppo, *Storia del Mezzogiorno*, dir. G. Galasso e R. Romeo, IV.1. *Il Regno aragonese*, Napoli-Roma 1986.

Delle Donne, *Alle origini*: R. Delle Donne, *Alle origini della Regia Camera della Sommaria*, «Rassegna Storica Salernitana», VIII, 1 (1991), pp. 25-61.

Delle Donne, *Burocrazia*: R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012 (Reti Medievali E-Book, 17).

Delle Donne, *Le cancellerie*: R. Delle Donne, *Le cancellerie dell'Italia meridionale, in Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento*, cur. F. Leverotti, Napoli 1994 (= *Ricerche storiche*, XXIV, 2 [1994]) pp. 380-388.

Del Treppo, *Stranieri*: M. Del Treppo, *Stranieri nel Regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, cur. G. Rossetti, Napoli 1989 (Europa mediterranea, Quaderni 2), pp. 179-233.

Del Treppo, *I mercanti*: M. Del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della corona aragonese nel secolo XV*, Napoli 1972² (Seminario di storia medioevale e moderna, 4).

de Spechio, *Summa*: Lupo de Spechio, *Summa dei re di Napoli e Sicilia e dei re d'Aragona*, ed. critica A. M. Compagna Perrone Capano, Napoli 1990 (Romanica Neapolitana, 26).

Diario di Francesco Capecelatro: *Diario di Francesco Capecelatro, contenente la storia delle cose nel reame di Napoli negli anni 1647-1650 [...]* con l'aggiunta di vari documenti per la più parte inediti ed annotazioni dal marchese Angelo Granito, vol. I, Napoli 1850.

Diccionario castellano: *Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes de las tres lenguas francesa, latina e italiana*, E. de Terreros y Pando, t. segundo [E-O], Madrid 1787.

di Cristoforo, *Istoria*: G. di Cristoforo, *Istoria genealogica della famiglia del Pezzo*, in Napoli 1721.

Difesa del Regio Portolano di Manfredonia: *Difesa del Regio Portolano di Manfredonia d. Dionisio Mettola, e di d. Matteo Hernandez nella Real Soprintendenza*, [S.l. s.d.] (presso l'attuario Peluso).

Dispacci: *Dispacci sforzeschi da Napoli*, 1: 1444-2 luglio 1458, ed. F. Senatore, Salerno 1997 (Istituto italiano per gli studi filosofici. Fonti per la storia di Napoli aragonese, serie prima, 1).

Du Cange, *Glossarium*. C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort 1883-1887, t. 7, col. 470a (<http://ducange.enc.sorbonne.fr/SICLA2>).

Falconi, *L'edizione*: E. Falconi, *L'edizione diplomatica del documento e del manoscritto*, 2.ed., Parma 1984.

Feniello, *Tracce dell'economia*: A. Feniello, *Tracce dell'economia catalano aragonese a Napoli*, «Bullettino storico italiano dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», 114 (2012), pp. 181-197. Distribuito in formato digitale da «Reti Medievali» (www.rmoa.unina.it/583/).

Ferrante, *Le formule*: B. Ferrante, *Le formule di registrazione. Appunti per un'analisi diplomatico-storica di alcuni frammenti "Curiae Summarie"*, Napoli 1973.

Ferrante, *Un privilegio*: B. Ferrante, *Un privilegio aragonese per i Valignano*, in *Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni*, vol. I, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 48), pp. 305-338.

Ferraro, *Napoli*: I. Ferraro, *Napoli. Atlante della città storica. Quartieri Spagnoli e rione Carità*, Napoli 2004.

Figliuolo, *Antonio Panormita*: B. Figliuolo, *Antonio Panormita ambasciatore a Venezia, tra politica, cultura e commercio librario (1451)*, in *Il ritorno dei classici nell'Umanesimo: studi in memoria di Gianvito Resta*, cur. G. Albanese, Gabriella, C. Ciociola, M. Cortesi, C. Villa, Firenze 2013, pp. 299-320.

Firpo, *Iacopo Aldobrandini*: L. Firpo, *Iacopo Aldobrandini*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 2, Roma 1960.

Fondazioni: *Fondazioni di tutti i conventi della Pr.v.a di Principato dei FF. MM. osservanti di S. Francesco* raccolte dal p. Bonaventura Tauleri d'Atina nell'anno 1693 trascritte da p. G. C. Cuomo, [S.l.] 1985 (stampa: Mercato S. Severino [SA]).

Fonti aragonesi, IV: *Fonti aragonesi*, a cura degli Archivisti napoletani, IV. *Frammenti dei registri «Commune Summariae» (1444-1459). Frammenti di cedole della Tesoreria di Alfonso I (1446-1448)*, ed. C. Salvati, Napoli 1964.

Fonti aragonesi, VI: *Fonti aragonesi*, a cura degli Archivisti napoletani, VI. *Copia quaterni Bernardi de Anghono mag. actorum penes mag. portulanum Apulie de tractis extractis ... a portibus civit. Manfredonie, Baroli etc. a. V ind. (1486-1487). Conto della Fabbrica e Fosso di Manfredonia*, ed. C. Salvati, Napoli 1968.

Fonti aragonesi, VIII: *Fonti aragonesi*, a cura degli Archivisti napoletani, VIII. *Frammento del registro «Curie Summarie a. 1440-1442». Frammento del registro «Curie Summarie a. 1445». Frammento del registro «Curie Summarie a. 1458-1459»*, ed. B. Ferrante, Napoli 1971.

Fonti aragonesi, IX: *Fonti aragonesi*, a cura degli Archivisti napoletani, IX, ed. B. Mazzoleni, Napoli 1978 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, serie II). *Fonti aragonesi*, XIII: *Fonti aragonesi*, a cura degli Archivisti Napoletani, XIII, ed. C. Vultaggio, Napoli 1990 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, serie II).

Galasso, *Mezzogiorno*: G. Galasso, *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1965.

Galasso, *Il vicereame*: G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, II. *Il vicereame spagnolo, 1494-1622*, Torino 2005.

Galeota, *Responsa*: F. Capece Galeota, *Responsa fiscalia selectiora, qua pro defensione regii patrimonii in regno Neapolitano existentis*, Genevae 1686.

Gamberini, *La memoria*: A. Gamberini, *La memoria dei gentiluomini. I cartulari di lignaggio alla fine del medioevo*, in *Scritture e potere* (DOI: <http://dx.doi.org/10.6092/1593-2214/99>).

Gatta, *Regali dispacci*: D. Gatta, *Regali dispacci nelli quali si contengono le sovrane determinazioni de' punti generali e che servono di norma ad altri simili casi nel Regno di Napoli*, parte II. tomo 1, Napoli 1775.

Ghignoli, *La definizione*: A. Ghignoli, *La definizione dei principi e le metodologie diplomatiche: innovazioni ed eredità*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena», XII (1991), pp. 39-53, anche in *Scrineum. Biblioteca* (<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/ghignoli.html>).

Giannini, «Ad conservandam»: C. Giannini, «Ad conservandam ecclesiasticam immunitatem»? L'esonazione del clero della città di Napoli tra finanze cittadine e fiscalità papale (1535-1618), «Studia historica, Historia moderna», 34 (2012), pp. 183-215.

Giannone, *Storia*: P. Giannone, *Storia civile del Regno di Napoli*, vol. 4, Milano 1846.

Giustiniani, *Nuova collezione*: L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, tomo IX, Napoli 1804.

Gómez Gómez, *La documentación*: M. Gómez Gómez, *La documentación real en la época moderna. Metodología para su estudio*, «Historia. Instituciones. Documentos», 29 (2002), pp. 147-161.

Gran dizionario: *Gran dizionario italiano-francese e francese-italiano*, compilato da G. F. Barbieri, continuato e finito da N. Basta (o Basti) e A. Cerati, tomo secondo: parte italiana-francese, Parigi 1839.

Guida breve: *Guida breve ai fondi manoscritti delle biblioteche della Campania*, cur. S. Guardati, Napoli 1973.

Guida ed inventario: Provincia Salernitano-Lucana dei Frati Minori, *Guida ed inventario sommario dell'Archivio storico. Provincia osservante*

e *Riformata della Lucania, Provincia Osservante di Principato, provincia Riformata di Principato*, cur. p. Giacinto D'Angelo e Maria Tortoriello, [Nocera Superiore] 2011 (Collana di studi e ricerche di storia locale e francescana).

Guiscardi, *Saggio*. R. Guiscardi, *Saggio di storia civile del municipio napolitano*, Napoli 1862.

Hernández García, *Clasificación*. Á. Hernández García, *Clasificación diplomática de los documentos reales en la edad moderna*, «Norba. Revista de Historia», 15 (2001), pp. 169-186.

Imperato, *Vicende*. A. Imperato, *Vicende della Provincia di Principato dal 1575 al 1644*, «Archivum Franciscanum Historicum», 68 (1975), pp. 346-365.

Instructionum liber: Regis Ferdinandi primi Instructionum liber (10 maggio 1486 - 10 maggio 1488), ed. L. Volpicella, Napoli 1916.

Inventarium: Inventarium Honorati Gaetani. L'inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona (1491-1493), trascr. di Cesare Ramadori; rev. critica, introd. e aggiunte di Sylvie Pollastri, Roma 2006 (Documenti dell'Archivio Caetani).

Kessler, *Pietro Bernini*. H.-U. Kessler, *Pietro Bernini 1562-1629*, Monaco 2005.

Kuhlemann, *Michelangelo Naccherino*. M. Kuhlemann, *Michelangelo Naccherino: Skulptur zwischen Florenz und Neapel um 1600*, Münster 1999.

Lazzarini, *Introduzione*. I. Lazzarini, *Introduzione*, in *Scritture e potere* (<http://www.rmoa.unina.it/1951/1/95-204-1-PB.pdf>).

Lazzarini, *Materiali*. I. Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento*, «Scrineum-Rivista» 2 (2004), pp. 1-85 (<http://scrineum.unipv.it/rivista/2-2004/lazzarini.pdf>).

Lazzarini, *Scritture*. I. Lazzarini, *Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell'Italia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardomedievali*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», CXIII (2011), pp. 137-208.

Li Destri, *Attività*. R. Li Destri, *Attività e documentazione nella Magna Curia Rationum del Regno di Sicilia nell'epoca di Alfonso il Magnanimo: forme, procedimenti e protagonisti*, Università degli Studi di Palermo, Dottorato di Ricerca in Storia dell'Europa Mediterranea - XXI ciclo, a.a. 2006-2007, Tutor Prof. P. Corrao (https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/94627/119327/Tesi_Rosaria_Li_Destri.pdf).

Luengo Añón, *Aranjuez*. Luengo Añón, *Aranjuez, utopía y realidad: la construcción de un paisaje*, collab. especial C. Millares, Madrid 2008.

Mantelli, *Il pubblico impegno*: R. Mantelli, *Il pubblico impegno nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnola (secc. XVI-XVII)*, Napoli 1986 (Ricerche di storia economica, 4).

Marin, *Gli usi*: B. Marin, *Gli usi e la gestione degli spazi collettivi a Napoli nel XVIII secolo*, «Città e Storia», I, 2 (2006), pp. 567-582.

Marra, *Gli usi linguistici*: M. Marra, *Gli usi linguistici delle Prammatiche sanzionate del Vicereame spagnolo di Napoli*, (Università degli Studi di Napoli "Federico II, Dottorato di ricerca in Filologia moderna, XXVI ciclo - tutor N. De Blasi), Napoli, 2015 (http://www.fedoa.unina.it/10450/1/marra_maria_26.pdf).

Mazzella, *Descrizione*: S. Mazzella, *Descrizione del Regno di Napoli, nella quale s'ha piena contezza, così del sito d'esso, de' nomi delle provincie antiche*, in Napoli 1601.

Mazzoleni, *Le fonti*: J. Mazzoleni, *le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli. Parte prima*, Napoli 1974.

Mazzoleni, *La registrazione*: J. Mazzoleni, *La registrazione dei documenti nelle cancellerie meridionali dall'epoca sveva all'epoca vicereale*, Napoli 1970.

Mendo Carmona, *El Cartulario*: C. Mendo Carmona, *El Cartulario como instrumento archivístico*, «Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita», pp. 119-137 (http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7622/cartulario_mendo_SIGNO_2005.pdf?sequence=1).

Moscato, *Nella burocrazia*: R. Moscato, *Nella burocrazia centrale di Alfonso d'Aragona: le cariche generali*, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, vol. I. Roma 1958, pp. 365-378.

Mottola, *Per la diplomazia*: F. Mottola, *Per la diplomazia del documento regio di Napoli in età angioina-aragonese*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, cur. P. Cherubini, G. Nicolaj, praef. di S. M. Pagano, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua, 19), pp. 601-605.

Muratori, *Raccolta*: L. A. Muratori, *Raccolta delle vite e famiglie degli uomini illustri del Regno di Napoli per il governo politico*, in Milano 1755.

Musi, *Fiscalità*: A. Musi, *Fiscalità e finanza privata nel Regno di Napoli nella prima metà del secolo XVII*, in *La Fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII^e et XVIII^e siècles. Actes du colloque de Florence (5-6 décembre 1978)*, Rome 1980 (Publications de l'École française de Rome, 46), pp. 151-173 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1980_act_46_1_1276).

Musi, *Mezzogiorno spagnolo*: A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato moderno*, Napoli 1991.

Muto, *Apparati finanziari*: G. Muto, *Apparati finanziari e gestione della fiscalità nel Regno di Napoli dalla seconda metà del '500 alla crisi degli anni '20 del sec. XVII*, in *La Fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII^e et XVIII^e siècles*. Actes du colloque de Florence (5-6 décembre 1978) Rome 1980 (*Publications de l'École française de Rome*, 46), pp. 125-150 (www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1980_act_46_1_1275).

Muto, *Capitale e province*: G. Muto *Capitale e province*, in *Carlo V, Napoli e il Mediterraneo*. Atti del Convegno internazionale svoltosi dall'11 al 13 gennaio 2001 presso la Società napoletana di Storia patria, cur. G. Galasso e A. Musi, Napoli 2001 (= «Archivio Storico per le province napoletane», CXIX [2001]), pp. 411-445.

Muto, *Interessi cetuali*: G. Muto, *Interessi cetuali e rappresentanza politica: i "seggi" e il patriziato napoletano nella prima metà del Cinquecento*, in *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, cur. F. Cantù e M. A. Visceglia, Roma 2003, pp. 615-637.

Muto, *Il regno di Napoli*: G. Muto, *Il regno di Napoli sotto la dominazione spagnola*, in *Storia della società italiana*, dir. da G. Cherubini [et al.], XI. *La Controriforma e il Seicento*, Milano 1989, pp. 225-316.

Muto, *Le tante città*: G. Muto, *Le tante città di una capitale: Napoli nella prima età moderna*, «Storia urbana. Rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», 2 (2009), pp. 1-36 (DOI: 10.3280/SU2009-123002).

Napoli e dintorni: Napoli e dintorni, 6. ed., Milano, 2001 (Guida d'Italia).

Nappo, *Salerno*: C. Nappo, *Salerno. Archivio della provincia salernitano-lucana dei Frati minori*, in *Guida alla storia di Salerno e della sua provincia*, cur. A. Leone, G. Vitolo, vol. III, Salerno 1982, pp. 872-873.

Nicolaj, *Alcune considerazioni*: G. Nicolaj, *Alcune considerazioni sul 'sistema' documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica*. Atti del Convegno di studi tenuto a Fabriano, Monastero S. Silvestro abate, 4-6 giugno 1998, cur. U. Paoli, present. di J. M. Mejía, Fabriano 2001 (*Bibliotheca Montisfani*, 25), pp. 365-375, online in *Scrineum. Biblioteca* (<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/nicolaj3.html>).

Nicolaj, *Gli acta giudiziari*: G. Nicolaj, *Gli acta giudiziari (sec. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - sec. XII-XV)*. Commission Internationale de Diplomatie, X Congresso internazionale, Bologna, 12-15 settembre 2001, cur. G. Nicolaj, Roma 2004 (*Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi*, 83), pp. 1-24.

Nicolaj, *Fratture e continuità*: G. Nicolaj, *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo, Preliminari di diplomatica e questioni di metodo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, Spoleto 1998 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLV/2), pp. 953-984 ora anche in G. Nicolaj, *Storie di documenti - Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, cur. C. Mantegna, Dietikon-Zürich 2013, pp. 84-98 e online in *Scrineum* (<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/nicolaj-fratture.zip>).

Nicolaj, *Lezioni*: G. Nicolaj, *Lezioni di diplomatica generale, I. Istituzioni*, Roma 2007.

Ostos Salcedo, *Tipologia documental*: P. Ostos Salcedo, *Tipología documental de la Cancillería Castellana y documentos pontificios*, in *Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen: Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert*, hrsg. Peter Herde und Hermann Jakobs, Böhlau Verlag Köln (Congrès de la Commission internationale de diplomatique [CID], 1996) Weimar-Wien, 1999, pp. 217-241 (http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1996/art_13).

Patroni Griffi, *Ugo Sanseverino*: F. Patroni Griffi, *Ugo Sanseverino e Ippolita de Monti. Sulla feudalità meridionale nella prima metà del Cinquecento*, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» 48 (2002), pp. 335-358.

Pellizzi - Tallarico, *Casabona*: C. Pellizzi, G. Tallarico, *Casabona: vicende storiche di un antico borgo feudale calabrese*, Città Calabria 2003.

Pergamo, *Una relazione inedita*: A. Pergamo, *Una relazione inedita del secolo XVII sulla Provincia riformata di Principato*, «Studi Francescani», LVI, 3-4 (lug.-dic. 1959), pp. 1-43 (estratto).

Perito, *La congiura*: E. Perito, *La congiura dei Baroni e il conte di Policastro*, Bari 1926.

Peytavin, *Naples*: M. Peytavin, *Naples, 1610: 1610: comment peut-on être officier ?* «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 52, 2 (1997), pp. 265-291 (DOI: 10.3406/ahess.1997.279566).

Peytavin, *Officiers «moyens»*: M. Peytavin, *Officiers «moyens». L'office seigneurial dans le royaume de Naples XVI^e-XVII^e siècle*, «Cahiers du Centre de recherches historique. Revue électronique du CRH», 27 (2001), pp. 1-18 (<http://ccrh.revues.org/1353>; DOI: 10.4000/ccrh.1353).

Peytavin, *Visite*: M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid 2003.

Pignatelli, *Napoli*: G. Pignatelli, *Napoli. Tra il disfar delle mura e l'innalzamento del muro finanziario*, pref. di G. Amirante, Firenze 2006

(Quaderni del Dipartimento di Storia e Processi dell'Ambiente antropizzato. Seconda Università degli Studi di Napoli).

Pilati, *Carlo d'Asburgo*: R. Pilati, *Carlo d'Asburgo e il Regno di Napoli: La Instruction del 1518*, in *Carlo V, Napoli e il Mediterraneo*. Atti del Convegno internazionale svoltosi dall'11 al 13 gennaio 2001 presso la Società napoletana di Storia patria, cur. G. Galasso e A. Musi, Napoli 2001 (= «Archivio Storico per le province napoletane», CXIX [2001]), pp. 611-663.

Platea di Casandrino: Platea di cose antiche e moderne più memorabili ed importanti di questa Università di Casandrino fatta sotto l'anno 1769, cur. F. Pezzella; contributi di B. D'Errico, F. Montanaro, G. Silvestre, [S.l.] 2009 (Fonti e documenti per la storia atellana, 12). (http://www.iststudiatell.org/p_isa/fonti_storia_atellana/platea_casandrino.pdf).

Pragmaticae: Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani, Neapoli, [...] Dominicus Alferius Varius recensuit, voll. I-III, Neapoli 1772.

Pratesi, *Genesi e forme*: A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1992².

Pratesi, *Una questione*: A. Pratesi, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 17 (1957), pp. 312-333; anche in *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società di Storia Patria), pp. 7-31.

Quagliarella, *Uno stemma*: P. T. Quagliarella, *Uno stemma del secolo XV nella chiesa del Carmine Maggiore di Napoli*, «Archivio Storico per le Province napoletane», (1962), pp. 245-254.

Raimondi, *Bartolomeo Capasso*: G. Raimondi, *Bartolomeo Capasso e l'archivio municipale di Napoli*, in *Bartolomeo Capasso. Storia, filologia, erudizione nella Napoli dell'Ottocento*, cur. G. Vitolo, Napoli 2005.

Raneo, *Virreyes: Colección de documentos inéditos para la historia de España*, por Miguel Salvá, XXIII.1: *Libro donde se trata de los virreyes, lugartenientes del Reino de Napoles*, por J. Raneo, ano 1634, è illustrad con notas por E. F. Navarrete, Madrid 1853.

Reccia, *Il controllo economico*: G. Reccia, *Il controllo economico e finanziario in Napoli e casali. I finanzieri atellani*, [S.l.] 2013 (Studi storico-giuridici).

Riccio, *Ispanismi*: G. Riccio, *Ispanismi nel dialetto napoletano*, cur. M. Marinucci, Trieste 2005.

Rovere, *I «libri iurium»*: A. Rovere, *I «libri iurium» delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, in *I protocolli notarili tra Medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno, Brindisi, 12-13 novembre 1992 (= «Archivi per la Storia», VI [1993]), pp. 79-94.

Rovito, *Il vicerego*: P. L. Rovito, *Il vicerego spagnolo di Napoli. Ordinamento, istituzioni, culture di governo*, Napoli 2003.

Ruggiero, *La biblioteca*: R. Ruggiero, *La biblioteca di Antonello Petrucci "secretario" ribelle*, in *Biblioteche nel Regno fra Tre e Cinquecento*, Atti del convegno di studi, Bari (6-7 febbraio 2008), cur. C. Corfiati - M. De Nichilo, Lecce 2009, pp. 171-192.

Ruscelli, *Le imprese*: G. Ruscelli, *Le imprese illustri*, in Venetia 1567.

Russo, *La corte*: E. Russo, *La corte del re di Napoli Ferrante I d'Aragona (1458-1494): tradizione e innovazioni*, «e-Spania», 20 (2015) (DOI: 10.4000/e-spania.24273).

Russo, *Cinque inediti*: G. Russo, *Cinque inediti documenti di Re Ferdinando I d'Aragona nell'Archivio di Stato di Bari (1463-1490). Note per la Cancelleria Aragonesa di Napoli*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXXII (2014), pp. 191-231.

Russo, *La «cura»*: V. Russo, *La «cura» del patrimonio costruito di uso pubblico. istituzioni, regolamenti e prassi a Napoli tra Cinque e Settecento*, «Storia urbana», 145 (2014), pp. 5-21 (DOI: 10.3280/su2015-145001).

Ryder, *The Kingdom*: A. Ryder, *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous. The Making of Modern State*, Oxford 1976.

Sancho, *La arquitectura*: J. L. Sancho, *La arquitectura de los sitios reales: catálogo histórico de los palacios, jardines y patronatos reales del Patrimonio Nacional*, Madrid stampa 1996.

Santangelo, *Spazio urbano*: M. Santangelo, *Spazio urbano e preminenza sociale: la presenza della nobiltà di seggio a Napoli alla fine del medioevo*, in *Marquer la prééminence sociale*, dir. J. Ph. Genet, E.I. Mineo, Roma 2014, pp. 157-177 (<http://books.openedition.org/psorbonne/3322>).

Santoro, *Difesa della fedelissima città di Napoli*: G. Santoro, *Difesa della fedelissima città di Napoli e sue deputazioni, della Fortificazione e del reg. Portolano, in esclusione delle pretensioni del real Fondo di separazione e de' regi Castellani della stessa Città*, [Napoli post 1763].

Sardo, *Registrare*: R. Sardo, *Registrare in lingua volgare: scritture pratiche e burocratiche in Sicilia tra Seicento e Settecento*, Palermo 2008 (Bollettino. Supplementi, 15).

Scalfati, *Per l'edizione*: S. P. P. Scalfati, *Per l'edizione delle fonti documentarie*, in *L'edizione dei testi mediolatini. Problemi, metodi, prospettive* (Testi del PVIII Settimana Residenziale di studi medievali, Carini, 24-28 ottobre 1988), Palermo 1993 (Scrinium, 15), pp. 132-140.

Scarton, *La congiura*: E. Scarton, *La congiura dei baroni del 1486-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, cur. F. Senatore - F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290.

Scritture e potere: Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV), cur. I Lazzarini. Numero monografico di «Reti Medievali Rivista», IX (2008), pp. 151-160 (<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/issue/view/372>).

Senatore, *Ai confini*: F. Senatore, *Ai confini del «Mundo de carta». Origine e diffusione della lettera cancelleresca italiana (XIII-XVI)*, «Reti Medievali. Rivista», X (2009), pp. 239-291 (DOI: <http://dx.doi.org/10.6092/1593-2214/78>).

Senatore, *Gli archivi*: F. Senatore, *Gli archivi delle universitates meridionali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, cur. A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscardelli, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 92), pp. 447-519.

Senatore, *Cerimonie regie*: F. Senatore, *Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI)*, in *Linguaggi politici e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli nel Tardo Medioevo*, cur. G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007 (Centro interuniversitario per la storia delle città campane), pp. 151-205 (<http://www.fedo.unina.it/3023/>).

Senatore, *Forme*: F. Senatore, *Forme testuali del potere nel Regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, «Rassegna storica salernitana», 33, 66 (2016), pp. 31-70.

Senatore, «Uno mundo»: F. Senatore, «Uno mundo de carta» *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998 (Domini).

Senatore, *Sistema*: F. Senatore, *Sistema documentario, archivi e identità cittadine nel regno di Napoli durante l'antico regime*, «Archivi», X, 1 (2015), pp. 33-74.

Sevillano Colom, *Cancillerías*: F. Sevillano Colom, *Cancillerías de Fernando I de Antequera y de Alfonso el Magnanimo*, «Anuario de historia del derecho español, XXXV», 1 (1965), pp. 169-216.

Silvestri, *Produzione*: A. Silvestri, *Produzione e conservazione delle scritture nei regni di Napoli e Sicilia (secoli XII-XVII): storia, storiografia e nuove prospettive di ricerca*, «Atlanti» 22, 2 (2013), pp. 203-217.

Sicilia, *Un consiglio*: R. Sicilia, *Un consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Napoli 2010.

Sinisi, *Il notaio*: L. Sinisi, *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del notariato*. Atti del Convegno di Genova 16 maggio 2014, Milano 2014 (I quaderni della fondazione italiana del notariato, 2), pp. 102-115. Versione online *I quaderni della fondazione italiana del notariato. eLibrary*, 2/2014 (<http://elibrary.fondazioneitnotariato.it/articolo.asp?art=45/4512&mn=3>).

Sirago, *Le città e il mare*. M. Sirago, *Le città e il mare: economia, politica portuale, identità culturale dei centri costieri del Mezzogiorno moderno*, Napoli 2004 (Quaderni di Storia del Mezzogiorno, 26).

Sirago, *Il sistema*. M. Sirago, *Il sistema delle dogane nel Regno di Napoli tra '500 e '800*, in *Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna*, cur. R. Salvemini, Napoli 2009, pp. 313-338.

Smith, *Conseils*. M. H. Smith, *Conseils pour l'édition des documents en langue italienne (XIVe-XVIIe siècle)*, «Bibliothèque de l'École des chartes», 159, 2 (2001), pp. 541-578 (DOI: 10.3406/bec.2001.463076).

Summonte, *Historia*. G. A. Summonte, *Historia della città e regno di Napoli*, 2.ed., tomo I-IV, in Napoli 1675.

Suppliche. *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV- XVIII)*, cur. C. Nubola e A. Würzler, Bologna 2002.

Schwägerl-Melchior, *Sprachenpluralität*. V. Schwägerl-Melchior, *Sprachenpluralität und autorisierung. Die Verwaltungskommunikation des spanischen Regno di Napoli im 16. Jahrhundert*, Berlin-Boston 2014.

Toppi, *De Origine*. N. Toppi, *De Origine Tribunalium Urbis Neapolis*, pars tertia: *Catalogus cunctorum Regentium & Iudicum Magnae Cuariae Vicariae: Locumtenentium, Praesidentium, Fisci Advocatorum & Rationalium Regie Camerae Summarie Neapolis ab anno Domini 1500, nec non Regiam Cancellariam Regentium eodem in Regno; Praesidentium, Regentiumque in Supremo Italiae Consilio, ab eorum primordio ...*, Neapoli 1666.

Trinchera, *Degli archivi*. F. Trinchera, *Degli archivii napolitani. Relazione a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione*, Napoli 1872.

Valenti, *Riflessioni*. F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli Archivi*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 41 1-3 (1981), pp. 9-37.

Varanini, *Public Written Records*. G. M. Varanini, *Public Written Records*, in *The Italian Renaissance State*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge 2012, pp. 385-405.

Ventura, *La Regia Camera*. P. Ventura, *La Regia Camera della Sommaria e il governo dei privilegi nella seconda metà del XVI secolo. Note sulle province pugliesi*, in *Le forze del Principe. Recursos, instrumentos y límites en los territorios de la monarquía hispánica*. Actas del Seminario Internacional, Pavia 22-24 septiembre del 2000, cur. M. Rizzo, J. J. Ruiz Ibáñez, G. Sabatini, tomo I, Murcia 2004 (Cuadernos del Seminario "Floridablanca", 5), pp. 541-579.

Vitale, *Sul segretario*. G. Vitale, *Sul segretario regio al servizio degli Aragonesi di Napoli*, «Studi storici», 49, 2 (2008), pp. 299-306.

Vincenti, *Teatro de gli huomini illustri*. P. Vincenti, *Teatro de gli huomini illustri, che furono protonotarij nel Regno di Napoli. ... Cominciando da gli rè normandi sino à gli austriaci con un breue discorso di alcune famiglie ... & indice delli protonotarij, & de l'altre cose notabili*, in Napoli 1607.

Zotta, *Momenti e problemi*. S. Zotta, *Momenti e problemi di una crisi agraria in uno "stato" feudale napoletano (1585-1615)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, temps modernes», t. 90, 2 (1978), pp. 715-796 (DOI: 10.3406/mefr.1978.2465).

INDICE DEI NOMI PROPRI

I riferimenti sono ai numeri di documento

- Achaia v. barone
Afflitto (de), Marino presidente della Camera della Sommaria 46
Afflitto (d'), Girolamo luogotenente della Camera della Sommaria 19
Africa (de), Diego 12
Ala (de), Giovanni Tommaso 21
Albertinus, reggente 12, 19
Aldana (d'), Didaco 31, 40. presidente della Regia Camera della Sommaria 41. pro montiere maggiore
Alessandro (de), Antonio luogotenente di Goffredo Borgia d'Aragona 3
Alessandro (de), Pietro Cola presidente della Camera della Sommaria 46
Alessio (de), Carlo pro mastro d'atti della Camera della Sommaria 36
Alfonso il Magnanimo 1, 2, 8
Algora (d'), Girolamo conservatore del Palazzo reale e dei giardini del Parco 19
Alife (CE) v. conte
Altobella 21
Angelo (d'), Vincenzo 21
Angelo (de), Pascarello di Casandrino 26
Apuzzo (d'), Ferrante nobile procuratore della città di Napoli 13
Aquedano, Pedro 12
Arte della Lana 37
Arte della Seta 26, 37
Arte dello Smiragliato 37
Arzella, Mazzeo mastro 21
Astruni, Istruni, Stroni (località) 41, 42
Auria (d'), Giovanni Tommaso scultore 32
Auterio (de), Ferrante 40
Auterio (de), Giulio 40
Avalos (de), Inigo, *Innicus* Lopez gran camerario 34, 46
Avita (d'), Girolamo scultore 32
Avitabile (d'), Ventura 21
Avitaia, Avitaya, Francesco reggente l'ufficio di segretario 23, 24
Barbero, Berardino 21
Barinovo 38
barone d'Acaia 14
barone Pisanello 21
baronessa de Nicotera 21
Barrile, Giovanni Francesco 13
Barrile, Marco 21
Baudino, Giovanni Battista presidente della Sommaria 46
Bernini, Pietro scultore 32
Berricanus, reggente, pro reggente 27, 30
Biffali, Angelo 14
Borges (Borgia), Goffredo d'Aragona principe di Squillace, conte di Cariati, logoteta e protonotario del Regno, consigliere collaterale 3
Borrello v. conte

- Brancaccio 21
Brancaus 32
 Brancato, Paolo 21
 Brancia, Francesco 21
 Branze, Geronimo 7
 Brigantino, Raimo scultore 32
 Buccino (de), Antonio 21
 Buttino, Agazio 21
- Cacazio, Matteo 21
 Cacciuttulus, Giovanni Tommaso
 pro mastro d'atti nella Camera
 della Sommaria 36
 Cadena, Antonio propresidente e
 proprotonotaio 10, 26
 Caioche (le), via detta 15
 Calamazza, Matteo 21
Calvilinus, Giovanni Tommaso 4
 Calvizzano, casale 22
 Calzolaro, Gabriele 21
 Calzolaro, Gaspare 21
 Cambi, Carella 21
 Camera della Sommaria v. Regia Ca-
 mera della Sommaria
 Camorota, Antonio 25
 Campagna (de), Antonia 21
 Campanile, Andrea 21
 Campanile, Aurelio 25
 Campanile, Giacomo 21
 Campo de Marano (località) 40
 Cancelleria 23, 24, 30
 Cangiano, Giovanni Vincenzo 11, 18
 Capece, Alessandro 21
 Capua 2
 Capuana, piazza 13
 Capuana v. Sacro Regio Consiglio
 Carafello, Rinaldo 21
 Carannente, Adorisio 40
 Carannente, Col'Angelo 40
 Carannente, Donato 40
 Carannente, Facio 40
 Carannente, Graziano, 40
 Carannente, Giovanni Tommaso 40
- Caraziola*, Giovanni Andrea 21
 Carbinello 21
 Carlo V imperatore 21
 Carlon, Benedetto 21
 Carlone, Sebastiano 21
 Carmignano, Pompeo 22
 Carre v. strada delle Carre
 Carvizzano, casale 40
 Casandrino, casale 26
 Castel Sant'Elmo, Sant'Eramo 21
 Castel Capuano 15
Castellanus segretario 31, 36
 Castellet (de), Pietro presidente della
 Regia Camera della Sommaria,
 commissario, reggente 25, 30,
 31, 32, 36, 38
 Castello delle Pietre, Castello *Lapidum*
 (Capua) 2
 Castelnuovo 1, 2, 3, 4, 21, 34
 Castrovillari (CS) v. duchessa
 Cerbiglione, Gaspare luogotenente e
 tesoriere Dogana del Sale della
 città di Napoli 34
Cesarinus, Annibal segretario [del Sacro
 Regio Consiglio] 28
 Chiaiano, casale 22
 Chianura v. Pianura
 Chiappo, Filippo 21
 Chiara (de), Alfonso 21
 Cianese (de la) 21
 Cicerello, Giovanni Battista 21
 Ciminello segretario della Mattonata 13
 Citto, Clemente scultore 32
 Claver, Valentino 34
 Coll (de), Jeronimo reggente della
 Cancelleria 21
 Conde de Olivares 38
 Consiglio Collaterale v. Regio Colla-
 terale Consiglio
 conte Borrello 21
 conte di Alife 21
 Conte, Giacomo 21
 Coppola, Colaguido 21

- Coppola, Coluccio 21
 Coppola, Graziano 21
 Coppola, Tiberio presidente della Regia Camera della Sommaria 30, 33
 Coraggio, *Auxilio* mastro [piperniere] 25
 Cordes 21
 Cordova v. vescovo 21
 Coronato, Giovanni Battista 21
 Correta (delo) 21
 Cortesio, Bartolomeo [mastro d'atti del mastro portolano] 17
 Cositore, Lorenzo 21
 Cossord Giovanni Giacomo
 Costanza, 21
 Crispo, Giovanni Paolo mastro d'atti della Sommaria 7-9, 25, 37
 Cristoforo algozino *delli Spagnoli* 35
 Cuevas 12
 Curte (de), Francesco UID, *consultor* del mastro portolano 17
 Cunto (de), Angelillo mastro d'atti della Sommaria 46
 Cupafreda 25
 Curtis (de), [Paolo] pro mastro d'atti della Sommaria 30, 33, 40. Pro segretario 9
 Cutugno, Agostino 21

 Daroca v. de Roca
 David (de), Francesco Antonio luogotenente del Gran Camerario 40
 Delleceste, Matteo 21
 Demilla, Giovanni Cesare v. de Milia, Giovanni Cesare
 Dogana 20 (regia, nuova) 25
 Dogana del Sale di Napoli 34
 Domini Martini, Corrado presidente della Camera della Sommaria 46
 dottore d'Eboli 21
 duca di Monteleone 21
 duchessa di Castrovillari 14
 Dura (de), Giovanni 37
 Dura (de), Sigismondo 21

 Eboli v. dottore 21
 Elalmero del Castillo, Durante 12
 Falco (de), Bartolomeo 40
 Falco (de), Pietro Cirullo 40
 Falco (de), Girolamo 40
 Fassari, Aurelio 40
 Fedele, Gennaro 21
 Federico re di Sicilia 3
 Ferdinando I, Ferrante I re di Sicilia 3, 8, 34
 Ferrario, Giovanni presidente della Camera della Sommaria 46
 Filippo II re di Castiglia e di Aragona 13, 14, 16, 22, 27, 28, 30, 38, 45
 Filomaria, Giovanni Cola 21
 Fiodo, Antonino 21
 Florio (de), 12
 Foggia 31
 Fondaco Maggiore di Napoli 16, 34
 Fonseca (capitano) 21
 Fornario, Ferdinando luogotenente del gran camerario 31, 35, 36
 Francesca, Aniballe 26
 Serino (de), Francesco 21
 Francesco (de), Agostino luogotenente della Sommaia 20
 Francesco (di), Orazio 13
 Franco (de), Girolamo 21
 Franco (de), Michele 21
 Friar de Madrid 12
 Fringiante, Pietro Giacomo 21

 Gaeta (de), Raimondo presidente della Sommaria 46
 Gaetani, Onorato <d'Aragona> conte di Fondi e Trivento luogotenente e protonotario 2
 Gaetano, Scipione 13
Gallardo, Luca 21

- Gallo, Giovanni Battista 7
 Gallo, Giovanni Carlo 35
 Galluccio, Scipione scultore 32
 Garlon, Pascasio 2, 3, 34
Garzulo, Berardin 21
 Gatta (della), Carlo 21
 Genoese, Battista regio trombetta 7
 Geremia (de), Giacomo coiraro 21
 giardini del Parco 19
Gilius, Rocco mastro d'atti del mastro portolano 18
 Giorgio (de), Giovanni Andrea UID, *consultor* del mastro portolano 33
 Giovanni Francesco dela panettera 21
 Giron (de), Pedro viceré 10, 13, 27, 45
 Giusso, Raimo regio trombetta
 Goffredo pro gran camerario 46
 Goriostola (de), Marthos presidente della Regia Camera della Sommaria, reggente 9, 35, 38, 41
 Graffia 21
 Gran Corte della Vicaria 28, 30. palazzo 16
 Granato, Marc'Antonio 21
 Grifalco (de), Tommaso consigliere e segretario regio 2
 Grisone, Federico 14
 Guido (de), Fabrizio scultore 32
 Guido (de), Michel 32
 Guznam, Gusnam (de), Lope visitatore regio, 39

 Hogeda v. Ogeda
 Hurtedo (de), Inigo Lopez de Mendoza marchese di Mondejar, viceré 16, 22, 28

 Iennaro (de), Bartolomeo di Napoli detto Chiatto 1, 2
 Iennaro, Emilio 21
 Il pescivendolo 21

 Incolles, Michele 21
 Infante, Battista 21
 Innicus v. d'Avalos
 Istruni v. Astruni
 Iulius (de) 35
 La Galiana 12
 Laierno (de), Sevaggio 40
 Lanario, [Giovanni Antonio] pro reggente 27, 30, 45
 Lanfranco, Pirro Antonio 20
 Lattanzio di Montecorvino 21
 Lenza 33
 Leonardo (de), Aniello regio portiere 33
 Luichulum v. Lixanrt
 Ligorio (de), Antonio 21
 Ligorio (de), Ascanio 37
 Ligo (de), Ottavio 13
 Lison de Lila, Juan 12
 Lixanrt, Luichulum luogotenente 1
 Lo Calabrese 21
 Lobera 11
 Loffredo (de), [Sigismondo] reggente della Cancelleria 21
 Longobardo, Giacomo 21

 Magistro (de), Agostino 21
 Magna Curia Vicaria 3
 Magnanis (de), Paolo prpresidente della Camera della Sommaria 4
 Maisto (de), Cesare 26
 Maistro (de), Minico di Casandrina 26
 Mandina, Giovanni 33
 Marano, casale 22, 40
 Marano v. Campo de Marano
 Marasi, Mario scultore 32
 marchese di Mondejar 16
 marchese di San Lucito 45
 marchese di Sant'Eramo 43
 Mariglianella, casale 22
 Marina 5
 Marques v. de Mendoza

- Martirano, Bernardo segretario [della
 Cancelleria] 21
 Marzato, Antonio 21
 Marzato, Giuseppe 13
 Maso, Andrea 21
 Mazzone v. regia Cavallerizza
 Melendes 12
 Mendoza (de) v. de Hurtedo
 Mercato grande 18
 Mercogliano, Giovanni Antonio 21
 Mercurio, Giovanni Battista scrivano
 della Regia Camera della Som-
 maria 25
 Mianella, casale 22
 Miano, casale 22
Milanus 25
 Milia (de), Demilla, Giovanni Cesare
 camerlengo del mastro portola-
 no 26
 Milia (de), Giovanni Domenico 26
 Milia (de), Taddeo 26
 Miranda (de) v. Zuñica
 Maisto, Giovanni Antonio di Casan-
 drina 26
 Moccia (de), Moccia di Napoli 3, 7, 8
 Moccia, Giacomo 4, 5, 7, 8, 19, 23, 24
 Moccia, Giovanni Simone 7, 8, 9, 10,
 13, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29,
 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42,
 44
 Moccia, Pietro di Napoli 1, 2, 3, 8,
 34, 46
 Moccia, Pietro [junior] 4, 7, 8, 15, 20
 Mochia, Mozia v. Moccia
 Moles, [Annibale] reggente della Can-
 celleria 27, 45
 Molo grande 14
 Molon 12
 Mondefar v. marchese di Mondefar
 Montanaccio, Costantino 21
 Montanaro, Giovanni Cola 13
 Montanaro, Salvatore 21
 Monte Leone v. duca
 Monteoliveto, monastero 21
 Montesarchio (BN) 26
 Montibus (de), Nicola Antonio luo-
 gotenente del gran camerario 2,
 34
 Morera, Berardo 21
 Mortella, Vincenzo 21
 Moscardino, Bartolomeo trombettie-
 re regio 14
 Mugnano, casale 22
 Munatones (de), Bastida, Bastade se-
 gretario regio 10, 13, 16, 27 29,
 45
 Mutanones v. Munatones

 Naccherino, Michelangelo scultore 32
 Napoli 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30,
 31 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 45,
 46
 Napolitano dell'Aversano 21
 Nardo Antonio pro notatore 6, 7, 8
 Nauclerio, Pietro 21
 Nicotera de (barone) 21
 Nido, [seggio] 13
 Nomicisio, Giacomo 21

 Ogeda, Giovanni Battista presidente
 della Regia Camera 4
 Olivares (de), conte 38
 Olmo v. piazza dell'Olmo
 Orificio, Antonio presidente del Sa-
 cro Consiglio 28
 Orlando (de), Luca 40
 Orlando (de), Pietro 40

 Palazzo Reale di Napoli 19
 Palumbo, Paolo 40
 Panecuocolo, casale 22
 Panella, Francesco 21
 Paolo venditore di legname 21
 Pappacoda, Francesco 21
 Parafan v. de Ribera

- Patignus reggente 11, 12
 Pendino, [quartiere] 5
 Pepe, Giovanni Carlo 28
 Pepe, Giulio 14
 Perrone, Evangelista 21
 Persio, Cola Giovanni 21
 Pestinato, Giovanni
Petrillus sostituto del mastro d'atti nella Camera della Sommaria 34
 Petrucci (de), Antonello 2
 Petrutii (de) v. Petrucci
 Piamontese, Antonio trombetta regio 18
 Pianura, Chianura, [quartiere] 25
 piazza dell'Olmo 5, 16
 Pietra del Pesce 5
 Pietraperzia (EN), principe v. Juan de Zúñiga y Requeséns
 Pignatelli, Cesare 21
 Piñon, Pignono, Marcello presidente della Camera della Sommaria 6, 11
 Pinario, Gaspare consigliere regio e commissario 26
 Pintillo, Maldonado 12
 Pisacane, Nardo 21
 Pisanello v. barone
 Pisanello Vito 3
 Piscicello, Cesare 37
 Piscinola, casale 22
 Pistacchio, Francesco 21
 Placa Aldamonte (de), Rodrigo 12
 Polo, [Lorenzo] reggente della Cancelleria 12
 Polvica, casale 22
 ponte della Maddalena 15
 Ponte (de), Giovanni Francesco reggente 38. presidente della Camera della Sommaria 41
 Pontune, Geronimo 21
 Porta (de), Nardo Antonio 21
 Portanova, [seggio] 13
 Porto, [seggio] 13
 Posillipo 10
 Presio, Antonio Pietro 40
 principe di Pietraperzia 13
 Pudano (de), Santillo 21
 Puente, prosegretario [della Cancelleria] 22
 Puente (de), Caterina 33
 Quarto, casale 22
 Queralt (de), Tristano doganiere regio del Fondaco maggiore e della Dogana del sale della città di Napoli 34
 Quintanilla (de), Juan 12
 Quiroga, capitano 11
 Raparo, Decio segretario nella Camera Sommaria 25, 36
 Rapuano, Anello 21
 Raymo (de), Francesco 21
 Reg(us) (de), Bartolomeo 1
 Regia Camera della Sommaria 3, 7, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 46
 Regia Cavallerizza del Mazzone 43
 Regia Corte 28
 Regia Curia 34
 Regia Dogana 16
 Regia Dogana di Foggia 31
 Regia Zecca 29
 Regio Collaterale Consiglio, Consiglio Collaterale 30
 Regio Fisco 31
 Reverter, Francesco, reggente Cancelleria, luogotenente della Sommaria 7, 12, 14, 16, 28
 Ribera (de), Francesco Alvarez presidente della Camera della Sommaria 8. luogotenente della Magna Curia 25. reggente del Collaterale 30
 Ribera (de), Perafan, Parafan duca di Alcalà viceré 11, 14

- Rizio (de lo), Nardo Antonio mastro d'atti della Camera della Sommaria 20
- Roca (de), Daroca reggente 13, 29
- Rocca, Prospero 41
- Romanello, Luigi mastro d'atti del mastro portolano 15
- Romano, Giovanni Battista 21. Madre v. Costanza
- Roppulus, Giuseppe attuario, mastro d'atti del Sacro Regio Consiglio 26
- Rosa (de), Cristoforo pro mastro d'atti della Camera della Sommaria, 46
- Rosel, Salvatore mercante catalano a Napoli 46
- Rota, Antonio [presidente della Sommaria], in vece del gran camerario 3
- Ruffo, Giovanni Cola regio trombetta 16
- Russo, Cristoforo scultore 32
- Russo, Giovanni 21
- Sacro Consiglio Collaterale 3, 26
- Sacro Regio Consiglio di Capuana 28, 30
- Salazar reggente 13, 16, 22, 28, 29
- Salernitano, <Tommaso> reggente 10, 13, 16, 22, 28, 29
- Salsano, Giovanni Lorenzo 33
- San Domenico, monastero 21
- San Giovanni a Teduccio, mercato 18
- San Lorenzo 5, 37. largo 16
- San Lucito v. marchese
- San Martino, monastero 21
- San Sebastiano, monastero 21
- San Paolo, [casale di Nola] 5
- San Trifone, [località] 15
- Sansaro, Durante 21
- Sanseverino, Nicola 13
- Santa Chiara, monastero 21
- Santa Maria della Speranza 12
- Sant'Aniello, monastero 21
- Sant'Antimo 5
- Sant'Elmo v. castello
- Santis (de) 30
- Santo Liguoro (de) 40
- Santoro, Paolo 40
- Sanzaro, Giovanni 21
- Sarnetano, Giovanni Domenico attuario 31
- Sarti, Andrea scultore 32
- Scarano, Tommaso 21
- Scotio (de), Giacomo 21
- Sebastian, Egidio 2
- Sebastiano, ricamatore 21
- Siano, Cesare 21
- Silvignano Terracina, Giovanni, di Napoli, scrivano del Sacro Consiglio 26
- Solimena, Scipione pro mastro d'atti della Camera della Sommaria 25
- Somma [Vesuviana, NA] 15
- Somma (de), Tiberio 40
- Soprano, Giovanni Battista 21
- Sorte, Fenizio 21
- Spagnolo, Michelgiovanni 21
- Spejo, *Spechio* (de), Lupo presidente della Sommaria 46
- Spinello, Giovanni Antonio
- Squarcia, Angelo 21
- Stanzione, Giovanni Battista regio portiere 13
- Stoppa, Alfonso portiere degli Eletti 13
- strada delle Carre 18
- Stroni v. Astruni
- Terracina, Giovanni v. Silvignano
- Terracina, Giovanni
- Terracuso (de), Giovanni 21
- Tipaldo, Marc'Antonio 21
- Tipaldo, Pier Luigi 21
- [Toledo Alvarez (de), Fernando] vice-ré 23, 24

- | | |
|--|---|
| Toledo (de), Pedro viceré 21, 30 | vescovo di Cordova 21 |
| Toledo, calle, strada 12 13, 14 | Vicaria, largo 16 |
| Tolosa, Raimondo mercante catalano
di Napoli 46 | Vicaria v. Gran Corte della Vicaria
Villano, Francesco Antonio 7, 8 |
| Tomaciello, Orazio 13 | Villano, Giovanni Battista 21 |
| Toricella (della), via 15 | <i>Villanus</i> , reggente 4, 12 |
| Torres (de), Domenico regio segreta-
rio 30, 39 | Vincenzo di Eboli 21 |
| Tristano, Sabba de 21 | Vivo, Giovanni Andrea de 21 |
| Trivola, Francesco 21 | Zecca v. regia Zecca |
| Umbriano, Giovanni Pietro 21 | Zúñiga, <i>Zunica</i> , (de), Juan conte de
Miranda, viceré 30 |
| Valles, Vincenzo 21 | Zúñiga, <i>Zunica</i> , (de), Juan principe di
Pietraperzia, viceré 13, 16, 29 |
| Vera (de), Diego 44 | |

INDICE DEI DOCUMENTI

n. doc.	ff.	data	oggetto
1 - anche notizia nei docc. 2. e 8.1	1r-3r	1449 gennaio 19, Napoli in Castelnuovo	Alfonso il Magnanimo concede a Pietro Moccia l'ufficio di mastro portolano di Napoli e di Terra di Lavoro (in Cancellaria penes cancellarium in Registro Primo).
2	3v-4r	1460 marzo 15, Capua nel Castello Lapidum	Ferdinando d'Aragona conferma e rinnova il privilegio del 19 gennaio 1449 concesso a Pietro Moccia da Alfonso il Magnanimo (in Cancellaria penes Cancellarium in Registro XVIII).
3	4v-5r	1496 ottobre 25, Napoli in Castelnuovo	Federico d'Aragona conferma i privilegi emessi dai suoi predecessori a favore del mastro portolano e concede l'ufficio a Moccia de Moccia, figlio di Pietro Moccia, e ai suoi discendenti diretti di sesso maschile (in Cancellaria penes cancellarium in Registro Privilegiorum V).

4	6r	1549 gennaio 11, Napoli in Castelnuovo	Giacomo Moccia, dopo varie istanze rimaste inevase, chiede alla Camera della Sommaria che venga reso esecutivo il decreto camerale relativo alla restituzione dell'Ufficio della Portolania (con la conseguente possibilità di pubblicare ordini), già sequestrato dalla Regia Corte dopo la morte di suo fratello Pietro <junior>. La richiesta, presentata il 14 gennaio 1549 alla Regia Camera, è commessa al presidente Paolo de Magnanis.
5	6r-9v	1549 gennaio 28, Napoli	Il mastro portolano ordina che siano rispettati alcuni capitoli.
6.1	9v-10r	1551 gennaio 23-marzo 4	La Camera della Sommaria, ascoltata la relazione del presidente Marcello Pignone tenuta presso il Consiglio Collaterale il 17 febbraio 1551 circa la causa a lui affidata il 23 gennaio 1551 e ascoltata la relazione da questi presentata al Consiglio Collaterale il 17 febbraio, decreta che Giacomo Moccia sia abilitato a esercitare l'ufficio di mastro portolano.
6.2	9v-10r	1551 marzo 5	La Regia Camera della Sommaria decreta che Giacomo Moccia, nell'esercizio del suo ufficio, possa emanare ordini da conservare poi nel Tribunale.
7	10r-v	1548 aprile 16, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	La Regia Camera della Sommaria, in seguito al decreto di dissequestro dell'ufficio del mastro Portolano a favore di Giacomo Moccia, datato 13 aprile 1548 (inserto - doc. 8.2), ordina che si obbedisca al suddetto mastro portolano per ogni questione di sua competenza. Il bando viene presentato alla Regia Camera il 26 gennaio 1581 da Giovanni Simone Moccia.

8.1	11r	1572 marzo 8	Il Fisco regio agisce contro Giovanni Simone Moccia accusato di essersi appropriato indebitamente dell'ufficio della portolania, spettante in eredità al diretto primogenito, secondo quanto stabilito nel privilegio di Alfonso il Magnanimo del 19 gennaio 1449 (notizia) e chiede la devoluzione dell'ufficio alla Regia Corte. La richiesta è presentata alla Camera della Sommaria l'8 marzo 1572.
8.2 - anche inserto nel doc. 7	11r	1548 aprile 13	La Regia Camera della Sommaria, nella causa tra il Fisco Regio e Giacomo Moccia, decreta il dissequestro dell'ufficio di mastro portolano a favore del suddetto Giacomo, ereditato dal padre Moccia di Moccia per il tramite diretto del defunto fratello Pietro.
9	11v	1584 maggio 7	Nella causa tra il Fisco regio e Giovanni Simone Moccia, la Regia Camera della Sommaria decreta che venga impedito al Fisco l'eccezione di giudicato.
10	12r	1584 maggio 24, Napoli	Il viceré don Pedro Giron e il suo Collaterale ordinano al mastro portolano Giovanni Simone Moccia di procedere contro i renitenti al pagamento della tassa per la costruzione della strada di Posillipo, danneggiando le loro case o incarcerandoli (Partium XI, f. 204).
11	12v	1566 settembre 30, Napoli	Il viceré don Parafan e il suo Collaterale ordinano agli ufficiali della Pagliamenuta di non intromettersi nelle competenze dell'Ufficio del mastro portolano (Partium XII, f. 238).

12	13r	1562 marzo 23	Il viceré don Parafan, su richiesta di Juan de Quintavilla, ordina al mastro portolano di disporre che i deputati della Mattonata verifichino il livello della sua abitazione rispetto alla strada (Partium, XXX, f. 65).
13.1	13r-14r	1583 gennaio 22, Napoli	Il viceré don Pedro Giron e il suo Collaterale ordinano ai deputati della Mattonata di non intromettersi nelle competenze spettanti al mastro portolano (Partium I f. 74).
13.2	14r	1583 dicembre 3	Nicola Sanseverino riferisce di aver notificato al segretario della Mattonata quanto ordinato dal viceré e dal Collaterale (si veda doc. 13.1).
13.3	14r	1583 dicembre 20	Il regio portiere Giovanni Battista Stanzone ha notificato ai signori della Mattonata e a Ferrante Apuzzo procuratore della città [di Napoli] <quanto ordinato dal viceré>.
13.4	14r	1585 luglio 10	Alfonso Stoppa portiere degli Eletti dichiara di aver notificato agli ufficiali della Pagliaminuta l'ordine di non intromettersi nei lavori dei pipernieri, sui quali è competente il mastro portolano, come da decreto del Sacro Consiglio Collaterale.
14	14v	1560 ottobre 31, Napoli	Il viceré Perafan de Ribera ordina di non edificare sulla Montagna di San Martino a causa degli smottamenti che interessano l'area fino alla via Toledo. Il regio trombetta ne dà avviso pubblico il 12 novembre 1560 (Bannorum 4°).
15	15r	1538 settembre 5, Napoli	Il mastro portolano Pietro Moccia <junior> ordina di contribuire alla tenuta di alcune vie di transito importanti per il trasporto delle merci. Il bando è pubblicato dal regio trombetta il 6 settembre 1538.

16 (inserto)	16r	1580 aprile 29	Il viceré Juan de Zuñica principe di Pietraperzia ordina agli ufficiali e ai ministri della Gran Corte della Vicaria e al mastro portolano di far rispettare quanto contenuto in un precedente bando del 20 giugno 1577 (notizia) relativo ai luoghi deputati alla vendita delle mercanzie (Bannorum I, f. 37).
16	15v-16r	1580 maggio 6, Napoli	Il viceré Juan de Zuñica principe di Pietraperzia ordina che, secondo quanto già stabilito il 29 aprile (inserto), la giurisdizione sui luoghi destinati alla vendita della mercanzia e le relative esazioni spettino al mastro portolano. Il bando è pubblicato dal regio trombetta il 20 maggio 1580 (Bannorum I, f. 43).
16 (notizia in inserto)	15v	1577 giugno 20	Il viceré Iñigo López de Hurtedo ordina che la vendita delle mercanzie si tenga intorno al palazzo della Gran Corte della Vicaria e non nella strada tra la Regia Dogana e il Fundaco Maggiore.
17.1	16r-v	1572 settembre 24, Napoli	Giovanni Simone Moccia, per la pubblica incolumità, ordina alla cittadinanza napoletana di rimuovere i vasi da finestre e balconi. Il 25 settembre 1572 il regio trombetta procede all'annuncio pubblico del bando (Registro di Gio. Simone).
17.2	16v	1572 settembre 26, Napoli	Il coadiutore del mastro portolano accusa di contumacia i contravventori del bando sulla rimozione di vasi da finestre e balconi.
17.3	16v	1572 ottobre 2, Napoli	Con voto positivo di Francesco de Cunto, consultore del mastro portolano, in contumacia dei contravventori, la curia del portolano dispone che il bando venga conservato presso la cancelleria del Tribunale.

18	17r	1583 settembre 25 (data di pubblicazione)	Il mastro portolano Giovanni Simone Moccia ordina di regolamentare il passaggio e la sosta di carri e bestiame all'interno del mercato. Il bando è pubblicato dal regio trombetta il 25 settembre 1583.
19	17v	1558 aprile 18, Napoli, nel Palazzo Reale	Il conservatore del Palazzo Reale e dei Giardini del Parco chiede che venga ordinato al mastro portolano Giacomo Moccia di inviare, così come era solito fare, del personale per curare i suddetti beni. Provisum per il luogotenente generale Girolamo d'Affitto.
20	17v	1531 febbraio 22, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	La Camera della Sommaria ordina alla Dogana di non far esportare per mare determinate merci se prima non sia stato pagato il dovuto al mastro portolano per la regia Corte Partium (XIII, f. 268).
21	18r-v	1534 febbraio 14, Napoli, in Castelnuovo	Il viceré don Pedro de Toledo ordina al mastro portolano di disporre che i padroni delle masserie provvedano a delimitare le zone per la raccolta delle acque piovane (Curie 3°).
22	19r-v	1577 dicembre 30, Napoli	Il viceré Iñico López de Hurtada de Mendoza ordina a Pompeo Carmignano di far sistemare la strada in Fardo di Fratta, provvedendo a istituire tra i casali una tassa finalizzata a sostenere i lavori (Curie 3°, f. 85).
23	19v	1556 marzo 6, [Napoli], dalla Cancelleria	Il viceré [Fernando Álvarez de Toledo] ordina al Sacro Regio Consiglio di non intromettersi in azioni e provvedimenti relativi al mastro portolano.
24	19v	1556 marzo 6, [Napoli], dalla Cancelleria	Il viceré [Fernando Álvarez de Toledo] ordina alla Magna Curia Vicaria di non intromettersi nei provvedimenti relativi al mastro portolano.

25	20r	1584 gennaio 9, Napoli	La Camera della Sommaria, su istanza di Ausilio Coraggio partitario di marmi, essendo ancora dissestata quella strada di cui l'anno prima era stata ordinata la sistemazione (inserto), ordina perentoriamente al mastro portolano Giovanni Simone Moccia di provvedere alla esecuzione dei lavori e nel contempo di autorizzare i carri a percorrere temporaneamente un'altra strada (Partium I, f. 96 Ta[?]lis).
25 (inserto)	20r	1583 agosto 31, Napoli	La Camera della Sommaria ordina al mastro portolano Giovanni Simone Moccia di provvedere alla sistemazione della strada che da Napoli conduce a Pianura (Partium I, f. 90 Tar[?]lis).
26.1	20v	1585 luglio 23, Napoli	Il Sacro Consiglio ordina allo scrivano Silvignano Terracina scrivano di assumere informazioni in merito al trattamento che era stato riservato dal casale di Casandrino al camerlengo del mastro portolano Giovanni Cesare Demilla ed eventualmente di procedere all'arresto del sindaco e degli Eletti.
26.2	21r	1585 luglio 23, Casandrino	Minico de Maistro di Casandrino, interrogato, dichiara sotto giuramento che i camerlegghi del portolano hanno sempre liberamente soggiornato a Casandrino, ma che sia Giovanni Cesare sia il padre Tadeo de Milia non vi hanno mai alloggiato.
26.3	21r	1585 luglio 23, Casandrino	Giovanni Antonio de Maistro di Casandrino, interrogato, dichiara sotto giuramento di non essere informato sui camerlegghi Giovanni Cesare de Milia e Taddeo, suo padre; afferma anche che le fanterie italiane e spagnole non stanziavano a Casandrino ma facevano sempre ritorno a Napoli.

26.4	21r	1585 1 luglio 23, Casandrino	Cesare de Maistro di Casandrino, interrogato, dichiara sotto giuramento che i camerlenghi del portolano hanno alloggiato liberamente a Casandrino e che Taddeo de Milia non vi aveva fatto soggiornare persone provenienti dalla Corte.
26.5	21r	1585 luglio 23, Casandrino	Pascarello de Angelo di Casandrino, interrogato, dichiara sotto giuramento di non aver mai visto Taddeo de Milia far alloggiare soldati o altre persone provenienti dalla campagna o dalla Corte.
26.6	21v	1585 luglio 23, Casandrino	Annibale Francesca di Montesarchio, interrogato, dichiara sotto giuramento che i camerlenghi del portolano hanno sempre alloggiato liberamente a Casandrino e che Giovanni Cesare de Milia non ha mai ospitato soldati.
26.7	21v	1585 settembre 26, Napoli	Nella causa tra Giovanni Simone Moccia e il casale di Casandrino, il Sacro Consiglio, visti gli atti, decreta che si concedano alle parti dieci giorni per provare le responsabilità e che nel frattempo il camerlengo di Giovanni Simone torni in possesso di tutte le immunità. Il documento è autenticato il 28 settembre 1585.
27	22r	1586 aprile 30, Napoli	Il viceré don Pedro Giron, su richiesta del mastro portolano, dà a questi mandato di sistemare alcune strade della città di Napoli e dei suoi borghi e di predisporre la tassazione per i lavori (Partium 33, f. 157).

28	22r-v	1577 luglio 31, Napoli	Il viceré Iñico López de Hurtada de Mendoza ordina al Sacro Regio Consiglio di non intromettersi in merito alle sentenze e nei decreti del mastro portolano che spettano invece alla Camera della Sommaria. L'ordine è presentato l'8 agosto 1577 da Giovanni Simone Moccia al Sacro Regio Consiglio e da questi letto e accolto (Partium 18, f. 147).
29	23r	1582 agosto 31, Napoli	Il viceré Juan de Zuñiga principe di Pietraperzia ordina ai Tribunali di consegnare al mastro portolano le copie degli atti da lui richieste senza che vi sia la relativa autorizzazione (Partium 27, f. 42).
30.1 (notizia)	23v	1586 novembre 5, Napoli	Il mastro portolano Giovanni Simone Moccia supplica il viceré di nominare un reggente del Collaterale che sia al corrente di quanto rientri nella giurisdizione del portolano rispetto a quella di altri ufficiali. Provisum per il viceré (Partium 17, f. 53).
30.1	23v	1588 giugno 14, Napoli	A seguito del memoriale del mastro portolano Giovanni Simone Moccia del 5 novembre 1586 (notizia) il viceré assegna al reggente Berricano il compito di sovrintendere all'ufficio di mastro portolano (Partium 17, f. 53).
30.2	23v-24r	1590 aprile 13, Napoli	Il mastro portolano Giovanni Simone Moccia, essendo da tempo deceduto il reggente Berricano, chiede che venga designato un nuovo delegato a sovrintendere alle cause di occupazione del suolo pubblico pendenti presso la Camera della Sommaria tra il mastro portolano e altri uffici regi. Provisum per il viceré.

30.3	24r	1591 dicembre 23	Il mastro portolano Giovanni Simone Moccia richiede un nuovo commissario per le cause d'appello, essendo l'ufficio vacante per la morte di Tiberio Coppola. Viene nominato commissario Pietro Castellet.
31	24v	1597 gennaio 27, Napoli, nelle Regia Camera	La Camera della Sommaria ordina agli attitanti (e scrivani) di osservare l'ordine emanato il 15 ottobre 1594 (inserto) e di consegnare all'attuario Sarnetano tutti i documenti comunque prodotti dopo tale provvedimento; si dispone, inoltre, che le provisiones spedite dall'attuario Sarnetano al mastro portolano siano conformi a quanto stabilito dal Fisco regio.
31 (inserto)	24v	1594 ottobre 15, Napoli, nella Regia Camera	La Camera della Sommaria ordina ai propri scrivani e attitanti di non occuparsi delle pratiche relative all'amministrazione dell'ufficio del mastro portolano che dovranno essere trattate, invece, dall'attuario Giovanni Domenico Sarnetano (Partium 56, f. 27).
32	25r	1594 novembre 23	I pipernieri, sovente minacciati dal mastro portolano Moccia e dai suoi ufficiali per l'occupazione del suolo davanti alle botteghe con marmi di varia grandezza, impossibilitati a fare altrimenti, ricorrono alla Camera della Sommaria per rimettere ad essa la controversia. Provisum per il presidente della Camera della Sommaria, Castellet.
33.1	25v	1591 febbraio 8, Napoli	Giovanni Andrea de Giorgio consultore del mastro portolano, decide in merito alla causa vertente tra Caterina de Puente e Giovanni Lorenzo Salzano su alcuni lavori di fabbrica.

33.2	25v	1591 febbraio 28	Nella causa tra Caterina de Puente e Giovanni Lorenzo Salzano, la Camera della Sommaria rende esecutivo il relativo decreto emesso l'8 febbraio 1591 e concede a Caterina de Ponte la possibilità, previa licenza del mastro portolano, di costruire presso il muro del Salzano.
33.3	25v	1591 febbraio 28, Napoli	Aniello de Leonardo, regio portiere, dichiara di aver rivolto intimazione a Giovanni Mandina.
33.4	25v	1591 marzo 27	Tiberio Coppola presidente della Regia Camera della Sommaria pone in esecuzione il decreto relativo alla causa tra Caterina de Ponte e Giovanni Lorenzo Salzano riguardante la demolizione di un muro, di cui al doc. precedente.
34	26r	1465 luglio 12, Napoli, nella Camera della Sommaria	Il gran camerario Innico d'Avalos dà mandato a Tristano de Queralt doganiere del Fondaco maggiore e della Dogana del sale della città di Napoli e a Gaspare Cerbiglione, luogotenente e credeziere della stessa Dogana, di consegnare al mastro portolano Pietro Moccia tre tomoli di sale per ogni nave in carico o scarico a Napoli, così come stabilito in un precedente ordine della Sommaria del 10 luglio 1465 (inserto). Comuni 21, f. 278
34 (inserto)	26r	1465 luglio 10, Napoli, in Castelnuovo	Nicola Antonio de Montibus, luogotenente del gran camerario e consigliere regio, riceve mandato di ordinare che al mastro portolano Pietro Moccia, così come già stabilito per il suo predecessore con provvisione del 12 luglio 1465 (inserto), vengano corrisposti tre tomoli di sale per ogni nave in carico o scarico a Napoli (Comuni 10).

35	26v	1595 agosto 7, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	La Camera della Sommaria ordina ai portieri di notificare a Cristoforo algozino degli Spagnoli l'ordine emanato il 20 luglio 1595 (notizia) di non impedire l'esazione dello jus della 'fella del mellone', diritto spettante al mastro portolano Giovanni Simone Moccia.
35 (notizia)	26v	1595 luglio 20, Napoli	Giovanni Simone Moccia chiede alla Camera della Sommaria di intervenire nei confronti di Cristoforo, algozino degli Spagnoli, che, con minacce, ha proibito a lui e ai suoi ufficiali l'esazione dello jus sui meloni, rientrando nella giurisdizione del portolano. Provisum per il reggente Gorostiola.
36	27r-v	1600 luglio 31, Napoli, nella Regia Camera	La Camera della Sommaria, messa al corrente dal mastro portolano Giovanni Simone Moccia che gli affittatori/venditori dei meloni sono ancora molestati dagli ufficiali degli Eletti, nonostante il precedente mandato del 12 agosto 1593 presentato alla Camera (inserto), ordina agli Eletti della Città di Napoli di far eseguire al più presto quanto disposto Partium 82, f. 93).
36 (inserto)	27	1593 agosto 12, Napoli, nella Regia Camera	La Camera della Sommaria ordina agli Eletti della città di Napoli di non arrecare fastidio agli 'affittatori dei meloni' che, agendo per conto del mastro portolano Giovanni Simone, possono commerciare all'interno e all'esterno delle proprie botteghe (Partium 93, f. 53).

37	28r	1589 dicembre 18	Gli Eletti decidono che i carcerati vengano condotti direttamente nelle carceri del mastro portolano e non in quelle dell'Arte della Seta, della Lana e dello Smerigliato
38	28r	1598 marzo 31, Napoli	Il viceré conte di Olivares ordina a Giovanni Simone Moccia di non incarcerare alcuno senza il preventivo ordine del giudice.
39	28v	1590 febbraio 10, Napoli	Domenico de Torres, segretario regio, in seguito al memoriale dell'8 febbraio 1580, dichiara che nella documentazione della visita del visitatore regio Guzman non vi sono sentenze o condanne per Giovanni Simone Moccia (Curie 3 f. 73).
40	28v-29r	1591 maggio 13, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	La Camera della Sommaria su istanza dei 'particolari' del casale di Marano, ordina agli 'affittatori' del mastro portolano di non modificare il percorso delle acque piovane (Partium 48, f. 112).
41	29r	1592 maggio 4, Napoli	Giovanni Francesco de Ponte, presidente della Camera della Sommaria, delegato alla caccia, visti i documenti presentati dal mastro portolano Giovanni Simone Moccia, decreta che il portolano possa disporre interventi e opere nell'area di caccia degli Astroni, di contro a quanto decretato da Didaco d'Aldana presidente della Regia Camera e allora facente le veci di montiere maggiore.

42	29v	1599 settembre 19, [Napoli]	Scipione de Loffreda, montiere maggiore, chiede al regio portolano Giovanni Simone Moccia di provvedere a inviare circa 30/40 unità di personale per la sistemazione degli Astroni.
43	29v	1599 novembre 4, Napoli	Il marchese di Sant'Elmo, cavallerizzo maggiore, comunica <al mastro portolano> che la Regia Cavallerizza del Mazzone necessita di materiali da costruzione e da trasporto che dovranno pervenire sia da Napoli sia dai casali.
44	29v	[1599 novembre 5?, venerdì, Napoli]	Giovanni Simone Moccia chiede a Diego de Vera, prosegretario regio, un parere su una richiesta a lui pervenuta da parte del nunzio apostolico relativa alla messa in sicurezza della strada prospiciente alla sua residenza, soggetta al passaggio di carrozze e cocchi.
45	30r	1586 giugno 27, Napoli	Il viceré don Pedro de Giron ordina al marchese di San Lucido, che aveva già emanato ordini non di sua competenza, di non concedere licenza di costruire coperture presso le mura della città.
46	30r-v	1463 settembre 9, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	Iñico Lopez, gran camerario della Sommaria,, nella causa vertente tra il mastro portolano Pietro Moccia e i mercanti catalani Salvatore Rosel e Raimondo Tolosa, ordina l'immediata esecuzione del decreto del 3 settembre dello stesso anno (inserto). Il documento è autenticato il 7 agosto 1610 (Comuni 22, f. 3).

46 (inserto)	30r-v	1463 settembre 3, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	Il Tribunale della Regia Camera decreta che Salvatore Rosel e Raimondo Tolosa, citati dal mastro portolano Pietro Moccia e contumaci, siano tenuti al pagamento di tre tomoli di sale al suddetto ufficiale.
-----------------	-------	---	--

INDICE CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI

Data	n. doc.	tipologia
1449 gennaio 19, Napoli in Castelnuovo	1 anche notizia nei docc. 2 e 8.1	privilegio
1460 marzo 15, Capua nel Castello Lapidum	2	privilegio
1463 settembre 3, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	46 (inserto)	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1463 settembre 9, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	46	Ordine (litterae exequatorias) della Regia Camera della Sommaria
1465 luglio 10, Napoli, in Castelnuovo	34 (inserto)	Ordine regio
1465 luglio 12, Napoli, nella Camera della Sommaria	34	Provvisione della Regia Camera della Sommaria
1496 ottobre 25, Napoli in Castelnuovo	3	privilegio
1531 febbraio 22, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	20	Provvisione della Regia Camera della Sommaria
1534 febbraio 14, Napoli, in Castelnuovo	21	Ordine vicereale

1538 settembre 5, Napoli	15	Bando del mastro portolano
1548 aprile 13	8.2 anche inserto nel doc. 7	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1548 aprile 16, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	7	Bando della Regia Camera della Sommaria
1549 gennaio 11, Napoli in Castelnuovo	4	Memoriale del mastro portolano Giacomo Moccia decretato dal reggente del Collaterale
1549 gennaio 28, Napoli	5	Bandi del mastro portolano
1551 gennaio 23-marzo 4	6.1	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1551 marzo 5	6.2	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1556 marzo 6, [Napoli], dalla Cancelleria	23	Ordine vicereale al Sacro Regio Consiglio
1556 marzo 6, [Napoli], dalla Cancelleria	24	Ordine vicereale alla Magna Curia Vicaria
1558 aprile 18, Napoli, nel Palazzo Reale	19	Memoriale del conservatore del Palazzo reale e dei giardini del parco
1560 ottobre 31, Napoli	14	Bando vicereale
1562 marzo 23	12	Ordine vicereale
1566 settembre 30, Napoli	11	Ordine vicereale
1572 marzo 8	8.1	Comparsa del Fisco regio
1572 ottobre 2, Napoli	17.3	Decreto del mastro portolano

1572 settembre 24, Napoli	17.1	Bando del mastro portolano
1572 settembre 26, Napoli	17.2	Accusa di contumacia
1577 giugno 20	16 (notizia in inserto)	Bando vicereale
1577 luglio 31, Napoli	28	Ordine vicereale
1577 dicembre 30, Napoli	22	Ordine vicereale a Pompeo Carmignano
1580 aprile 29	16 (inserto)	Bando vicereale
1580 maggio 6, Napoli	16	Bando vicereale
1582 agosto 31, Napoli	29	Ordine vicereale
1583 gennaio 22, Napoli	13.1	Ordine vicereale
1583 agosto 31, Napoli	25 (inserto)	Ordine della Regia Camera della Sommaria
1583 settembre 25 (data di pubblicazione)	18	Bando del mastro portolano
1583 dicembre 3	13.2	Dichiarazione di avvenuta notifica.
1583 dicembre 20	13.3	Dichiarazione di avvenuta notifica.
1584 gennaio 9, Napoli	25	Ordine della Regia Camera della Sommaria
1584 maggio 7	9	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1584 maggio 24, Napoli	10	[Ordine vicereale] autorizzazione
1585 luglio 10	13.4	Dichiarazione di avvenuta notifica
1585 luglio 23, Casandrino	26.2	Testimonianza
1585 luglio 23, Casandrino	26.3	Testimonianza
1585 luglio 23, Casandrino	26.4	Testimonianza

1585 luglio 23, Casandrino	26.5	Testimonianza
1585 luglio 23, Casandrino	26.6	Testimonianza
1585 luglio 23, Napoli	26.1	Ordine (biglietto) del Sacro Consiglio
1585 settembre 26, Napoli	26.7	Decreto del Sacro Regio Consiglio
1586 aprile 30, Napoli	27	Ordine vicereale
1586 giugno 27, Napoli	45	Provvisione vicereale
1586 novembre 5, Napoli	30.1 (notizia)	Memoriale del mastro portolano
1588 giugno 14, Napoli	30.1	Ordine vicereale
1589 dicembre 18	37	Decisione degli Eletti
1590 febbraio 10, Napoli	39	Attestazione del segretario regio
1591 dicembre 23	30.3	Memoriale del mastro portolano
1591 febbraio 8, Napoli	33.1	Decreto del mastro portolano
1591 febbraio 28	33.2	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1591 febbraio 28, Napoli	33.3	Intimazione del portiere regio
1591 marzo 27	33.4	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1591 maggio 13, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	40	Ordine della Camera della Sommaria
1592 maggio 4, Napoli	41	Decreto della Regia Camera della Sommaria
1593 agosto 12, Napoli, nella Regia Camera	36 (inserto)	Provvisione della Regia Camera della Sommaria
1594 ottobre 15, Napoli, nella Regia Camera	31 (inserto)	Ordine della Regia Camera della Sommaria

1594 novembre 23	32	Memoriale degli scultori decretato dal luogotenente della Regia Camera della Sommaria
1595 luglio 20, Napoli	35 (notizia)	(Memoriale) con decretazione della Regia Camera della Sommaria
1595 agosto 7, Napoli, nella Regia Camera della Sommaria	35	Provvisione della Regia Camera della Sommaria
1597 gennaio 27, Napoli, nelle Regia Camera	31	Ordine della Regia Camera della Sommaria
1598 marzo 31, Napoli	38	Ordine vicereale
1599 settembre 19, [Napoli]	42	Biglietto del montiere maggiore
1599 novembre 4, Napoli	43	Biglietto del cavallerizzo maggiore
[1599 novembre 5, venerdì, Napoli]	44	Biglietto del mastro portolano
1600 luglio 31, Napoli, nella Regia Camera	36	Provvisione della Regia Camera della Sommaria

SOMMARIO

Introduzione	5
1. <i>L'Ufficio del portolano e la famiglia Moccia</i>	8
2. <i>Il codice</i>	13
3. <i>I documenti</i>	16
4. <i>Usi e finalità</i>	29
5. <i>Criteri di edizione</i>	33
Edizione	37
Bibliografia	123
Indici	
<i>Indice dei nomi propri</i>	139
<i>Indice dei documenti</i>	147
<i>Indice cronologico dei documenti</i>	163

Regna

Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale

2

All'interno della struttura burocratica e fiscale del Regno di Napoli un ruolo strategico fu rivestito dall'ufficio provinciale del mastro portolano, istituito in ognuna delle dodici province del Regno per la cura del suolo pubblico e conferito con privilegio reale.

In particolare, a Napoli e nella Provincia di Terra di Lavoro l'Ufficio della Portolania fu esercitato per ben duecento anni da alcuni esponenti della nobile famiglia Moccia, del sedile napoletano di Portanova. Proprio in riferimento a tale famiglia viene esaminato un piccolo codice membranaceo attualmente custodito presso l'Archivio del Convento francescano di Baronissi. Nel libro si concentrano copie di documenti regi e di ufficio di epoca aragonese e del vicereame spagnolo registrati presso la Regia Camera della Sommaria o emessi direttamente dalla curia del maestro portolano, attestanti in particolare privilegi e prerogative concessi ai Moccia in qualità di ufficiali regi. Il codice rappresenta un interessante esempio di "documento in forma di libro" o "libro-documento" in quanto oltre a costituire il munimen a difesa dei diritti e dei privilegi acquisiti assolveva anche funzioni di "archivio" e di "memoria".

Giuliana Capriolo è ricercatrice di Paleografia presso l'Università degli Studi di Salerno e docente di *Paleografia latina, di Diplomatica* e di *Esegesi storico-giuridica del documento medievale* presso l'Ateneo Salernitano. La sua attività scientifica è rivolta allo studio delle testimonianze librarie e documentarie nel Mezzogiorno medievale, con particolare attenzione sia alle pratiche di redazione dei documenti notarili su registro di età aragonese sia alla produzione, circolazione e riuso dei codici in scrittura beneventana. Tra le sue pubblicazioni: *Registri notarili di area salernitana (sec. XV)*, Salerno 2009 (Schola Salernitana, Documenti, 1).

ISBN 978-88-6887-021-8

DOI: 10.6093/978-88-6887-021-8

ISSN: 2532-9898

